



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto  
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale  
in Giurisprudenza  
*Anno Accademico 2021/2022*

**LA CONFISCA DEI BENI APPARTENENTI ALLA MAFIA:**  
*problemi attuali e riflessi applicativi*

Relatore: Chiar.mo Prof. Angelo Zambusi

Laureanda: Francesca Germin

Matricola: 1170216



*Alla mia famiglia e ai miei amici*

## INDICE

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I.....</b>	<b>9</b>
<b>EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONFISCA DEI BENI APPARTENENTI ALLA MAFIA.....</b>	<b>9</b>
1.1 Legge n. 646, del 13 settembre 1982, legge "Rognoni-La Torre" .....	9
1.2 Decreto legge 20 giugno 1994 n. 399: Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.....	19
1.3 La legge n. 109 del 1996 Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati .....	23
1.4 Pacchetti sicurezza 2008-2009 .....	25
1.5 Il codice Antimafia (2011-2017) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.....	33
<b>CAPITOLO II .....</b>	<b>40</b>
<b>TIPOLOGIE DI CONFISCA.....</b>	<b>40</b>
<b>SEZIONE I IPOTESI DI CONFISCA NELLA LEGISLAZIONE PENALE...40</b>	<b>40</b>
2.1 Confisca inquadramento generale .....	40
2.2 La confisca facoltativa .....	42
2.2.1 <i>La pericolosità della res confiscabile</i> .....	44
2.2.2 <i>L'onere motivazionale</i> .....	47
2.3 Confisca obbligatoria .....	48
2.3.1 <i>Cose che costituiscono il prezzo del reato</i> .....	49
2.4 Confisca per equivalente .....	51
2.4.1 <i>L'individuazione dei beni da sottoporre alla confisca per equivalente</i> .....	55
2.4.2 <i>Le conseguenze in tema di applicazione retroattiva delle misure</i> .....	57
2.4.3 <i>L'applicabilità della confisca per equivalente nei confronti degli eredi del proposto deceduto</i> .....	61
2.5 Confisca allargata.....	66
2.5.1 <i>Natura giuridica</i> .....	70
2.6 Confisca di prevenzione .....	76
2.6.1 <i>Destinatari della misura</i> .....	80
2.6.2 <i>L'oggetto della confisca, i proventi del reato e la sproporzione patrimoniale</i> .....	84

SEZIONE II UNA NUOVA IPOTESI SPECIALE DI CONFISCA .....	90
2.7 La confisca dei beni informatici .....	90
2.7.1 <i>Il rapporto fra l'antico male della società umana, la criminalità, e la nuovissima conquista dell'intelligenza umana, l'informatica</i> .....	92
2.7.2 <i>Il caso: "Fontana-Almabahìa" operazione internazionale per il contrasto alla criminalità ed al cyber-riciclaggio</i> .....	96
2.7.3 <i>Cybersicurezza: la risposta dell'UE alle minacce informatiche</i> .....	98
<b>CAPITOLO III .....</b>	<b>102</b>
<b>IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA</b>	
<b>MAFIA.....</b>	<b>102</b>
3.1 Il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia come modello di economia sociale .....	102
3.1.1 <i>Tipologie e statistiche dei beni confiscati</i> .....	106
3.1.2 <i>Criticità e proposte</i> .....	110
3.2 Il ruolo dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).....	114
3.2.1 <i>Le politiche di coesione</i> .....	120
<b>CAPITOLO IV.....</b>	<b>122</b>
<b>I BENI CONFISCATI ALLA "MALA DEL BRENTA" .....</b>	<b>122</b>
4.1 Inquadramento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso "Mala del Brenta" .....	122
4.2 Le confische dei beni alla "Mala del Brenta" .....	127
4.3 Il riutilizzo sociale dei beni appartenenti alla "Mala del Brenta": un modello efficace.....	132
<b>Conclusioni .....</b>	<b>138</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>146</b>
<b>Sitografia.....</b>	<b>152</b>
<b>Giurisprudenza .....</b>	<b>154</b>

## ABSTRACT

Alla luce dello stage formativo svolto presso il Tribunale di Venezia, nell'ufficio Corpi di reato, e grazie alla possibilità di vedere in modo concreto tutto il percorso che connota il corpo di reato, il mio interesse si è focalizzato sui beni confiscati alla mafia, e hanno attirato in particolar modo la mia attenzione i beni confiscati alla "Mala del Brenta".

Per meglio comprendere questo istituto sono partita da uno studio delle leggi che nel corso degli anni hanno portato alla confisca dei beni alla mafia, partendo dalla Legge Rognoni La Torre, fino ad arrivare al Codice Antimafia.

Ho ritenuto utile approfondire l'istituto della confisca, non esistendo un unico modello, ma una pluralità di tipologie di confisca che, accomunate dall'essere una forma di espropriazione da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite<sup>1</sup>, si distinguono per l'oggetto dell'ablazione, la disciplina e le finalità perseguite, tanto è vero che ancora oggi risulta attuale la definizione della confisca come « reticolo di meccanismi sanzionatori », la cui natura nel caso concreto dipende dalla specifica disciplina.

Non casualmente la confisca è stata definita autentica misura "camaleontica": e invero essa, pur costituendo la principale forma di manifestazione delle misure di sicurezza patrimoniale, assume in

---

<sup>1</sup> Come emerge da V.MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, III, Torino, 1950, 361.

taluni casi le sembianze di una vera e propria pena accessoria e in talaltri quelle di una misura a carattere puramente ripristinatorio.<sup>2</sup>

Dopo aver trattato delle varie tipologie di confisca, a conclusione del Secondo capitolo, ho approfondito la confisca dei cosiddetti “beni informatici”, istituto di recente elaborazione messo a punto per far fronte ai reati informatici, in cui la criminalità organizzata di stampo mafioso si è di recente inserita grazie all’ingente e “facile” profitto che da essi riesce a trarre.

Nel prosieguo dell’elaborato ho affrontato il valore rappresentato dal riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, andando a raccogliere i dati relativi alle statistiche dei beni confiscati e di quelli che vengono effettivamente riutilizzati, al fine di poterne mettere in luce le criticità, valorizzando poi il ruolo rivestito dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione ed evidenziando la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Per concludere ho potuto disaminare l’istituto della confisca dei beni alla mafia in modo tangibile, dato che l’esperienza svolta durante il tirocinio mi ha permesso di studiare le sentenze relative alla “Mala del Brenta”, consentendomi di esaminare i relativi beni confiscati ed il loro effettivo riutilizzo.

---

<sup>2</sup> In questo senso A. ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in D. disc. pen., III, 1989, 39 ss.



# **CAPITOLO I**

## **EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONFISCA DEI BENI APPARTENENTI ALLA MAFIA**

SOMMARIO: – 1.1 Legge n. 646, del 13 settembre 1982, legge "Rognoni-La Torre. - 1.2 Decreto legge 20 giugno 1994 n. 399: Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati. - 1.3 La legge n. 109 del 1996 Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati. - 1.4 Pacchetti sicurezza 2008-2009. - 1.5 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

### **1.1 Legge n. 646, del 13 settembre 1982, legge "Rognoni-La Torre"**

Il sequestro e la confisca di prevenzione sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la legge 13 settembre 1982, n. 646, c.d. legge Rognoni-La Torre.

Prima della legge del 1982, durante il regime fascista, alcune misure patrimoniali svincolate da una sentenza di condanna in sede penale erano state utilizzate da parte delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, sia per contrastare il brigantaggio, sia per colpire manifestazioni di dissenso politico.

Nell’ordinamento post-fascista, la confisca prevista dal T.U. del 1931 aveva continuato a trovare applicazione attraverso un mero

mutamento della nozione di attività antinazionale, mentre il d.lgs. 27 luglio 1944, n. 159 aveva previsto sia una c.d. avocazione dei profitti di regime, rivolta a tutti i «profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista», sia una forma di confisca, rivolta a coloro che avessero «tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi».

La legge 22 maggio 1975 n. 152, c.d. legge Reale<sup>3</sup>, aveva poi introdotto una forma di sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, volta a impedire la libera disponibilità di beni che potessero agevolare l'attività socialmente pericolosa di persone destinatarie di una misura di prevenzione personale: tale misura ebbe tuttavia un ambito applicativo limitato, dal quale restavano esclusi i beni destinati all'attività.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> La c.d. legge Reale permetteva infatti al giudice di aggiungere tale “sospensione provvisoria” a una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 qualora ricorressero sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevolasse comunque la condotta, il comportamento o l’attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette (art. 22, comma 1). Il giudice poteva applicare in via esclusiva la sospensione prevista dal comma precedente quando riteneva che essa fosse sufficiente ai fini della tutela della collettività (art. 22, comma 2). La sospensione aveva una durata massima di cinque anni ma, alla scadenza, era rinnovabile qualora permanessero le condizioni in base alle quali era stata applicata (art. 22, comma 3).

<sup>4</sup> L’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, che ha introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, la c.d.tta “confisca di prevenzione”, è stato inserito nella legge che allora disciplinava le misure di prevenzione (fino a quel momento solo di tipo “personale”) dall’art. 14 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (“Rognoni-La Torre”). La legge 575/1965 è stata poi interamente abrogata dall’art. 120 del d.lgs. n. 159/2011 (recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) ed oggi la confisca di prevenzione è disciplinata dall’art. 24 di quest’ultimo decreto (nonché dal successivo art. 25, per quanto concerne la confisca “per equivalente”).

Emerse pertanto l'esigenza di apprestare nuovi e più efficienti strumenti di contrasto economico della criminalità, in particolare di quella di tipo organizzato che, proprio in quegli anni, stava destando un crescente allarme sociale. <sup>5</sup>

Esigenza alla quale diede risposta proprio la citata legge Rognoni-La Torre del 1982, attraverso la quale per la prima volta si introdusse il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e si spalancò la porta alla possibilità di indagini patrimoniali per arrivare al sequestro e alla confisca dei possedimenti mafiosi.

Si è prevista la confisca nei confronti degli indiziati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, prima sequestrando, poi confiscando l'intero patrimonio nella disponibilità dell'indiziato, sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta, sempre che l'interessato non ne dimostrasse la legittima derivazione.

Venne così introdotta una forma di confisca non collegata direttamente al reato commesso e alla condanna inflitta nel processo penale, ma come conseguenza dell'accumulazione patrimoniale ingiustificata da parte degli indiziati di appartenenza alla mafia.

L'art. 1 dispone che «l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà

---

<sup>5</sup> E. MEZZETI, L. LUPARIA, *“La legislazione antimafia, Zanichelli, Bologna, 2020* , pag. 20 e ss., La Parte Prima si sofferma innanzitutto (capitolo I) sull'evoluzione della normativa in materia di confisca dei beni appartenenti alla mafia, per poi analizzare i principali temi di diritto penale sostanziale.

che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Inoltre, come previsto dall'art. 1.7 «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

Nel modificare profondamente la L. n. 575 del 31 Maggio 1965, il Legislatore del 1982 ha disposto che il Tribunale, anche d'ufficio, possa ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona, nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, qualora risulta poter disporre di un patrimonio di cui, direttamente o indirettamente, sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere sia frutto di attività illecite.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>In questo senso E.CICONTE, *La legge Rognoni-La Torre tra storia e attualità*, Rubettino, 2022 pag. 15 e ss., La legge ha permesso di certificare ufficialmente l'esistenza della mafia, di porre fine alla prolungata impunità dei boss, di impoverire le cosche e di togliere loro potere. La proposta di legge presentata dall'onorevole Pio La Torre il 31 marzo del 1980, corredata dal disegno di legge voluto dal Ministro dell'Interno Virginio Rognoni e da quello di Grazia e Giustizia Clelio Darida, giunse all'immediata approvazione dopo l'omicidio dello stesso Pio La Torre e dell'autista Rosario Di Salvo, il 30 aprile 1982 e la successiva Strage di Via Carini, a

L'intrinseca illiceità dell'organizzazione mafiosa rappresentava la giustificazione della possibilità di applicare misure di prevenzione nei confronti delle persone che risultavano indiziate di appartenere a siffatte associazioni e di svolgere, nei confronti delle stesse, indagini patrimoniali, al cui esito diveniva possibile sequestrare, e poi confiscare, i beni ritenuti il frutto di attività illecite.

Quanto ai soggetti passivi delle indagini di cui all'articolo 2-bis, oltre all'indiziato di appartenere all'associazione mafiosa, la norma indicava: il coniuge; i figli; coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con l'indiziato; le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Appare quindi evidente come l'intento del legislatore fosse quello di accertare fenomeni, assai frequenti, di interposizione fittizia e di gestione indiretta di attività economiche anche rilevanti che rappresentano una importante difficoltà nell'individuazione dei beni da confiscare.

Il secondo comma dell'articolo 2-ter disponeva, che "salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152" il tribunale, anche d'ufficio poteva ordinare, con decreto motivato, il sequestro dei beni dei quali la persona, nei confronti della quale era stato iniziato il procedimento, risultava poter disporre, direttamente o indirettamente, e che, sulla base di sufficienti indizi, come la notevole

---

Palermo, il 3 settembre, in cui persero la vita il Prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si aveva motivo di ritenere fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.

Mentre per quanto riguarda l'inizio delle indagini di cui all'articolo 2-bis il legislatore non stabiliva particolari condizioni e limiti, permettendo al P.M. e al questore di agire discrezionalmente sulla base di elementi e indizi ritenuti rilevanti, l'articolo 2-ter indicava i presupposti in base ai quali il tribunale poteva disporre il sequestro dei beni. Tali presupposti erano: a) che si trattasse di beni di cui il soggetto potesse disporre, direttamente o indirettamente; b) che i beni fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.

Quanto al primo requisito, il legislatore lasciava, di fatto, all'interprete il compito di riempire di contenuto il generico concetto di "disponibilità".

Il secondo requisito per ordinare il sequestro, come detto, era individuato nella sufficienza degli indizi in base ai quali i beni dovevano ritenersi il frutto o il reimpiego di attività illecite in questo caso, però, il legislatore offriva anche un'esemplificazione: la notevole sperequazione tra tenore di vita ed entità dei redditi apparenti o dichiarati.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Evidenzia ciò C. MACRÌ, V. MACRÌ, *La legge antimafia. Commento per articolo della L. 646/1982*, Jovene, 1987, pag. 50 ss. La fondamentale questione che si è posta in dottrina e giurisprudenza è quella della natura autonoma o accessoria rispetto alla sorveglianza speciale delle misure del divieto o obbligo di soggiorno. Sul punto, la dottrina è divisa, mentre la giurisprudenza ha costantemente sostenuto la natura di autonoma misura di prevenzione

Il terzo comma dell'articolo 2-ter disciplinava invece la confisca. La norma prevedeva che, con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale disponesse la confisca dei beni sequestrati dei quali non fosse stata dimostrata la legittima provenienza.

Gran parte della dottrina, tuttavia, escludeva tale eventualità e proponeva una diversa interpretazione della norma, secondo cui essa avrebbe richiesto comunque un ordinario procedimento probatorio al cui esito si disponesse almeno di una prova indiziaria.<sup>8</sup>

Si ammetteva che presupposto della confisca non era l'assoluta certezza (al di là di ogni ragionevole dubbio) dell'illegittimità della fonte dei beni dell'interessato, ma si escludeva che questo determinasse un'inversione dell'onere della prova, interpretando la norma come se richiedesse comunque all'accusa di dimostrare la permanenza di quei validi e positivi indizi di una provenienza illegittima dei beni che avevano giustificato il sequestro. In presenza

---

dell'obbligo di soggiorno, mentre con riferimento al divieto di soggiorno l'orientamento più recente è nel senso della accessorietà rispetto alla sorveglianza speciale.

<sup>8</sup>Esempio di dottrina richiamata nel testo R. BERTONI, *La legge antimafia al crocevia di una necessaria revisione*, in *Leg. pen.*, 1986, 563 ss. Si fece notare come il tenore letterale della norma inducesse a un'interpretazione il più ampia possibile del termine, comprensiva non solo di tutte le forme di titolarità di un diritto di proprietà ma anche di quelle forme di disponibilità di fatto di un bene, a prescindere dalla riconducibilità o meno dello stesso, sul piano giuridico-formale, ad una persona diversa da quella dell'indiziato mafioso: ciò che si riteneva determinante era che il soggetto potesse servirsi del bene a proprio piacimento. Non era necessario che la disponibilità si concretasse in istituti giuridici, essendo invece sufficiente che l'indiziato potesse di fatto utilizzare i beni, anche se appartenenti ad altri, come se ne fosse il vero proprietario [...] Secondo cui il concetto di disponibilità deve intendersi come manifestazione dell'appartenenza *uti dominus* del bene, con esclusione della detenzione temporanea in base ad un rapporto obbligatorio, e sempre che tale rapporto non dissimuli reale appartenenza del bene all'indiziato.

di siffatte prove indiziarie, veniva applicata la confisca salvo che l'interessato riuscisse a "superare" tali indizi, provando l'origine lecita dei beni.

Corroborava tale lettura, secondo la dottrina, anche la previsione della possibilità di una confisca successiva all'erogazione della misura personale nel caso in cui fossero necessarie indagini complesse: da ciò si sarebbe ricavata la dimostrazione che era compito del giudice effettuare attività di indagine al fine di accertare l'origine dei beni e dimostrare che sussistevano e permanevano gli indizi riscontrati all'atto del sequestro.<sup>9</sup>

In senso conforme, in giurisprudenza si affermava come il giudice non potesse motivare la confisca adducendo solo la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni da parte dell'interessato poiché, a carico di quest'ultimo, esisteva un mero onere di allegazione, finalizzato a sminuire o elidere l'efficacia probatoria degli elementi indiziarî offerti dall'accusa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Di questo avviso P.COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p.54 L'autore sottolinea che la terminologia utilizzata dal legislatore rimanda alla nozione civilistica del possesso il quale può realizzarsi anche attraverso la detenzione del bene da parte del terzo e avere ad oggetto anche beni di cui altri è titolare. Si segnala altresì che, l'avverbio "indirettamente", volutamente generico, mostra la chiara intenzione del legislatore di voler prevenire ogni possibile elusione della norma fino a comprendere anche beni che, pur essendo fittiziamente intestati a terzi, facciano in concreto parte del patrimonio di cui l'indiziato gode o che egli comunque utilizza, comprendendo anche negozi fiduciari o fittizie intestazioni.

<sup>10</sup>Cass. pen., sez. I, 10 marzo 1986, De jure, ove viene evidenziato che che in tema di misure di prevenzione di carattere patrimoniale nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, ai fini dei provvedimenti di sequestro e di confisca di cui all'ultimo comma dell'art. 2-ter l. 31 maggio 1965 n. 575 (articolo introdotto con l'art. 14 l. 13 settembre 1982 n. 646) la legge richiede che sussistano concreti e validi indizi della provenienza illecita dei beni, anche sotto l'aspetto di reimpiego di illeciti guadagni, indizi dei quali la stessa legge fa un esempio

Quanto al momento applicativo della confisca, si deve tenere presente che vigeva un principio di dipendenza della misura patrimoniale rispetto a quella personale.

La confisca, di norma, era disposta nel momento dell'adozione della misura di sorveglianza speciale, come provvedimento ad essa accessorio. In alternativa poteva essere disposta successivamente all'applicazione della misura di prevenzione personale, ma non oltre un anno dall'avvenuto sequestro, qualora la complessità delle indagini non avesse consentito l'esaurimento delle stesse prima dell'applicazione della sorveglianza speciale.

Poteva, infine, essere disposta dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione, quando le condizioni per disporre il sequestro fossero maturate durante l'esecuzione della sorveglianza speciale.

Va sottolineato, quindi, che la confisca prevista dalla legge Rognoni-La Torre restava pur sempre "collegata" ad una misura di prevenzione personale: non poteva, cioè, essere applicata se non congiuntamente a quest'ultima.

Un successivo intervento legislativo si ebbe con la legge 19 marzo 1990, n. 55 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della

---

(notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati). Soltanto in presenza di tali indizi, che il giudice di merito è tenuto ad accertare, è consentita la confisca, sempre che l'interessato non dimostri la legittima provenienza dei beni, come dispone il comma 4 dell'art. 2-ter della citata l. n. 575 del 1965. In tal modo non è prevista una vera e propria inversione dell'onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità costituzionale. Invero a carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza di quegli indizi, soltanto un onere di allegazione, che, in effetti, rientra nel suo stesso interesse di sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi indiziati offerti dall'accusa.

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale”), ridefinì l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale e sciolse alcuni dei dubbi interpretativi sollevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Infatti, l'introduzione delle misure di prevenzione patrimoniali da parte della legge Rognoni-La Torre aveva indotto gli interpreti a interrogarsi sulla possibilità di applicare queste misure (sequestro e confisca) anche alle persone pericolose previste dagli articoli 18 e 19 della legge Reale del 1975 e, cioè, anche ai cc.dd. pericolosi generici.<sup>11</sup>

In giurisprudenza <sup>12</sup>, a fronte di pronunce di merito che preferirono, come la dottrina, una soluzione restrittiva, la Corte di Cassazione optò invece per un'interpretazione estensiva. <sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> FIANDACA G., *Osservazioni a decreto Sez. I, 11 novembre 1985*, Nicoletti, in Foro. it., 1986. L'art. 2 *ter* dovrebbe attribuire alla confisca una mera funzione preventiva. Anche la dottrina ha inteso esaltare il momento preventivo, volto alla neutralizzazione della situazione di pericolosità insita nel permanere della ricchezza nelle mani di chi può continuare ad utilizzarla per produrre altra ricchezza attraverso la perpetuazione dell'attività delinquenziale. Per cui il fondamento giuridico ed il riferimento teorico del provvedimento di confisca, viene individuato nella pericolosità attribuibile al bene oggetto del provvedimento per i caratteri suoi propri e per la relazione esistente tra questo e le persone che ne dispongono.

<sup>12</sup> Il Tribunale e la Corte d'appello di Roma nei decreti del 26 novembre 1984 e del 9 febbraio 1985 ritenevano inapplicabili le misure del sequestro e della confisca anche ad altre categorie di soggetti, in quanto simili misure ablativo non erano normativamente previste al momento dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1975. Inoltre, si sosteneva che la stessa l. 646/1982 avesse introdotto le misure di patrimoniali riferendosi ai soli indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, e non anche ad altri soggetti.

<sup>13</sup> In questo senso Cass. pen., sez. I, 11 novembre 1985, n. 2773, *De jure*. La Suprema corte si era invece orientata su una interpretazione più estensiva, sostenendo che, in mancanza di una espressa disposizione contraria, le misure patrimoniali introdotte nel 1982 fossero applicabili anche ai soggetti individuati dagli articoli 18 e 19 della "legge Reale". Tali dubbi interpretativi vennero risolti con l'intervento del legislatore, che con l'emanazione della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di*

Risolvendo tale contrasto, la legge n. 55 del 1990 stabilì che la confisca di prevenzione fosse applicabile nei confronti non solo dei soggetti indicati dall'art. 1 della l. 575/1965, come modificato dall'art. 13 della legge Rognoni–La Torre ("indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso"), ma anche dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti e soggetti indiziati di vivere abitualmente almeno in parte, con il provento dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di contrabbando. <sup>14</sup>

## **1.2 Decreto legge 20 giugno 1994 n. 399: Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati**

Dopo aver esaminato la portata del contenuto della legge “Rognoni-La Torre”, il quale introduce la confisca dei beni appartenenti alla mafia, ulteriore passaggio rilevante è quello contenuto nel decreto

---

*tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale*, ridefinì l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale

<sup>14</sup> L'articolo (dopo essere stato modificato dal d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. con modifiche in l. 18 febbraio 1992 n. 172 e dalla l. 7 marzo 1996, n. 108) è stato oggi abrogato dall'art. 11 ter d.l. 125/2008, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125 valori ingiustificati.

legge 20 giugno del 1994, esso infatti prevede la confisca cosiddetta allargata.

La confisca ha come presupposto, non la derivazione dei beni dall'episodio criminoso per cui la condanna è intervenuta, ma la sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti sull'attitudine criminale. Intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.

Sono individuati delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare un'accumulazione economica che, di per sé, costituisce possibile strumento di ulteriori delitti; si trae, dunque, una presunzione, *iuris tantum*, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti.<sup>15</sup>

Due anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 55 venne adottato il d.l. 8 giugno 1992. n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n.

---

<sup>15</sup> Si evidenzia ciò in P.PALLADINO, *Brevi osservazioni sul delitto di possesso ingiustificato di valori*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, p.343 ss. La L. n.356/92 (di conversione del d.l. n°306/92) che recuperando la precedente impostazione di cui alla L. n. 646/82e, in tema di confisca e sequestro di beni a danno della criminalità organizzata, cerca di colpire i proventi derivanti dalle attività illecite. Anche quest'ultimo punto è stato oggetto delle attenzioni del legislatore che con la l. n°369/93 in tema di possesso di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione ha modificato il secondo comma dell'art. 12 quinquies di cui alla precedente l.n. 356/92.L'art. 12 quinquies prevedeva la confisca dei beni per quei soggetti sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità oppure sottoposti all'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali non riuscivano a giustificare la legittima provenienza del proprio patrimonio ,o , o stesso, risultava sproporzionato in rapporto al reddito o all'attività esercitata.

356, recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”.

Il secondo comma dell’art. 12-quinquies ivi contenuto puniva con la reclusione da due a quattro anni, unitamente alla confisca obbligatoria di denaro, beni e altre utilità, i soggetti indagati per i delitti indicati nel medesimo articolo (tra cui figurava il delitto di cui all’art. 416-bis c.p.), ovvero i soggetti contro cui si procedesse per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona, fossero titolari o avessero la disponibilità di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, senza essere in grado di giustificarne la legittima provenienza.

La Corte costituzionale <sup>16</sup>, nel 1994, giudicò tale norma in contrasto con l’art. 27 comma 2 della Costituzione, in quanto configurante una responsabilità penale dipendente da due “condizioni personali” (la sottoposizione a indagini e la sottoposizione a misura di prevenzione) dalle quali non è possibile desumere il coinvolgimento del soggetto in un determinato reato. L’art. 12-quinquies comma 2 si poneva in

---

<sup>16</sup> Sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1994, dalla quale si eccipisce che è illegittimo l’art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni nella l. 15 novembre 1993 n. 461, per contrasto con l’art. 27, comma 2 cost. perché fonda sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto che rende punibile un dato fatto - la sproporzione non giustificata fra beni posseduti e reddito - che altrimenti non sarebbe perseguito, per cui l’indiziato o l’imputato è, solo in base a questa sua qualificazione, assoggetto a pena per una condotta che, ove posta in essere da qualunque altro soggetto, sarebbe penalmente irrilevante.

contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza e fu, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo.<sup>17</sup>

L'intervento della Consulta fu in tal senso letto dal legislatore come una "apertura", di cui approfittò repentinamente: con il d.l. n. 399/1994 venne introdotto l'articolo 12-sexies nel medesimo d.l. n. 306/1992.

Tale norma, prevede che venga sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

La neonata confisca ex art. 12-sexies si presentava, dunque, per struttura e presupposti applicativi, ben più simile alla confisca di prevenzione di cui alla l. n. 575/1965 che all'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p. In effetti, la nuova confisca, battezzata "allargata", si fonda su una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, con la quale si pone a carico del proposto l'onere di allegare la legittima provenienza dell'acquisto.

---

<sup>17</sup> La Legge 7 marzo 1996 n. 109 *Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Relazione al Parlamento* ex L.7 marzo 1996, n. 109 (marzo 2013) Dipartimento per gli Affari di Giustizia

### **1.3 La legge n. 109 del 1996 Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati**

Soltanto dopo l'era delle così dette stragi di mafia degli anni Novanta, il legislatore dà una svolta alla disciplina, prevedendo non soltanto la confisca del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario, dei beni appartenenti alla mafia, ma introducendo un'importante novità: il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, sotto la forte spinta delle associazioni di promozione della legalità ed antimafia, come Libera.<sup>18</sup>

La Legge 7 marzo 1996 n. 109 non si è limitata ad apportare innovazioni sostanziali e procedurali in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, ma ha recepito l'esigenza di attuare un monitoraggio permanente di tali beni, anche al fine di redigere una relazione semestrale del Governo al Parlamento.

Si è accompagnata inoltre l'esigenza di creare una banca dati, sino a quel momento, la raccolta dei dati era stata rimessa all'iniziativa delle Amministrazioni a vario titolo interessate, le quali, senza alcun raccordo tra loro, avevano provveduto a creare autonomi sistemi di rilevazione, talvolta privi di precisi criteri procedurali.

---

<sup>18</sup> L'associazione si è costituita il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nel contrasto alle mafie e nella promozione della legalità democratica e della giustizia. La prima iniziativa è stata la raccolta di un milione di firme per una proposta di legge che prevedesse il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, che poi venne tradotta in norma con la legge 7 marzo 1996 n. 109.<sup>[2]</sup> Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale. Inoltre è riconosciuta come associazione con Special Consultative Status dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc).

Le rilevazioni così realizzate, si riferivano solo alla fase del procedimento di competenza dell'Amministrazione che le effettuava, senza tener conto né delle successive fasi, né del coinvolgimento di Amministrazioni diverse. Era dunque necessario istituire un raccordo fra tali rilevazioni anche al fine di renderle confrontabili fra loro.

A tal fine, la Legge n. 109/1996 ha recato significative innovazioni, disponendo che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all'utilizzazione dei beni suddetti, venisse disciplinata da un Regolamento da emanarsi con Decreto del Ministro della Giustizia, da adottare di concerto con le altre amministrazioni interessate (Difesa, Finanze e Interno).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>La Legge 7 marzo 1996 n. 109 non si è limitata ad apportare innovazioni sostanziali e procedurali in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, ma ha recepito l'esigenza di attuare un monitoraggio permanente di tali beni, anche al fine di redigere una relazione semestrale del Governo al Parlamento. L'esigenza di creare una banca dati derivava anche dal fatto che, sino a quel momento, la raccolta dei dati era stata rimessa all'iniziativa delle Amministrazioni a vario titolo interessate, le quali, senza alcun raccordo tra loro, avevano proceduto a creare autonomi sistemi di rilevazione, talvolta privi di precisi criteri procedurali. Tale Regolamento è stato emanato il 24 febbraio 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997: "Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati". Il nuovo sistema informativo è stato creato da una società esterna, la Almagora Spa, su commissione della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati di questo Ministero, ed è finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati" alle organizzazioni criminali. Le finalità dettate dal D.M. 24 febbraio 1997 n. 73 e le considerazioni sul concentrarsi del fenomeno nell'Area del Mezzogiorno, hanno portato a valutare l'inserimento del progetto "SIPPI" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006. La Banca Dati è utilizzata con funzionalità e possibilità d'accesso diverse anche in relazione al "profilo utente" connesso. L'accesso oltre agli uffici Centrali e Periferici del Ministero della Giustizia, potrà essere consentito a tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti

La normativa rappresentava un'assoluta novità nel panorama internazionale e aveva lo scopo di restituire alla collettività i patrimoni della criminalità organizzata mediante il loro riutilizzo sociale, produttivo e pubblico.

In dottrina è stata però sottolineata l'insufficienza di tale legge a risolvere le problematiche inerenti alla gestione e alla destinazione dei beni a causa della mancanza di "una cabina di regia nazionale" che orientasse l'azione delle istituzioni verso l'utilizzo effettivo del bene.

Si rimanda alla trattazione del riutilizzo sociale dei beni nel capitolo Terzo.

#### **1.4 Pacchetti sicurezza 2008-2009**

Volendo percorrere il percorso della normativa della confisca dei beni alla mafia, notevole importanza hanno costituito i cosiddetti pacchetti sicurezza <sup>20</sup>, i quali hanno permesso la cosiddetta confisca di prevenzione per equivalente.

---

<sup>20</sup>Si intende far riferimento in primis al "pacchetto sicurezza" del 2008 (d.l.n.92 del 2008) e al successivo "pacchetto sicurezza" del 2009 (legge 15 luglio 2009 n.94.) Il primo degli interventi normativi richiamati ha inciso profondamente sul sistema delle misure di prevenzione, con l'estensione dell'applicabilità della legge antimafia ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art 51, co 3-bis c.p.p., e l'affermazione del principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione, ovvero l'applicabilità delle misure patrimoniali indipendentemente dall'irrogazione della misura personale. La l.n.94\09 estende ulteriormente le categorie di persone destinatarie della legge antimafia (indiziate dal delitto di cui all'art. 12-quinquies, co.1,d.l.306\1992) e incide sulla fase dell'amministrazione dei beni sequestrati. È opportuno

Il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, conteneva importanti novità in ambito di misure di prevenzione, una delle importanti novità dal d.l. n. 92/2008, è rappresentata dall’ampliamento del novero dei soggetti passivi delle misure di prevenzione.

Il decreto sicurezza del 2008 è altresì intervenuto in materia di presupposti applicativi della confisca di prevenzione.

Mentre la disciplina previgente comminava la confisca dei beni in caso di mancata dimostrazione della loro legittima provenienza, senza menzionare l’elemento della sproporzione, quest’ultimo compare per la prima volta nella nuova formulazione del citato art. 2-ter.

Ulteriore innovazione apportata dal d.l. n. 92/2008 è stata l’introduzione di una forma di confisca di prevenzione per equivalente.

La novella ha infatti introdotto la previsione in base alla quale, se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere

---

ricordare che, ancor prima degli interventi normativi del biennio 2008-2009, il legislatore con la legge 19 marzo 1990, n.55 recante “*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*”, ha esteso l’applicabilità delle disposizioni della legislazione antimafia, in ordine alle misure di prevenzione patrimoniali, agli indiziati di appartenenza alle associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa e quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall’art. 630 c.p. ,a cui, successivamente sono state aggiunte ulteriori fattispecie, per un complessivo esame degli interventi legislativi citati evidenziano ciò F. RAMACCI, G. SPANGHER, *Il sistema della sicurezza pubblica* ,Giuffrè, Milano , 2010

l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente; disponendo altresì che si procedesse analogamente quando i beni non potessero essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Prescindendo da qualsivoglia vincolo tra la misura patrimoniale e il bene di illegittima provenienza, la nuova norma ha permesso di aggredire patrimoni di origine lecita, purché di valore equivalente all'arricchimento illecito del soggetto.

È sempre la riforma del 2008, inoltre, ad aver introdotto una disciplina specifica delle ipotesi di intestazione fittizia dei beni, prevedendo – nei nuovi commi 13 e 14 dell'art. 2-ter che, qualora fosse accertato che taluni beni erano stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il provvedimento di confisca, il giudice dovesse dichiarare la nullità dei relativi atti di disposizione.

A tale scopo si poneva una presunzione di intestazione fittizia, fino a prova contraria, per: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i

trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Infine, il d.l. 92/2008 ha per la prima volta sancito il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, prevedendo espressamente che “le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente”. La stessa norma ha introdotto anche la possibilità che le misure patrimoniali venissero disposte in caso di morte del soggetto proposto e che, nel caso in cui la morte fosse sopraggiunta nel corso del procedimento, quest’ultimo proseguisse nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il principio di reciproca autonomia delle misure rappresenta un’evidente novità rispetto alla previgente disciplina.<sup>21</sup>

Prima della riforma, il sequestro dei beni di provenienza illecita poteva essere disposto solo nell’ambito di un procedimento per

---

<sup>21</sup> A.BALSAMO, V. CONTRAFATTO, G. NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 42 ss.; M. F. CORTESI, *Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione*, in *Decreto sicurezza: tutte le novità*: D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, 2008, p. 268. Lo scenario che si apre nel “diritto vivente” è quello di un “doppio binario” nell’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali. Precisamente, possono avvalersi dei meccanismi e strumenti di collaborazione apprestati dalla Convenzione di Strasburgo quei provvedimenti di sequestro e di confisca che, pur essendo adottati nel corso di un procedimento di prevenzione, si fondano su un parallelo accertamento di responsabilità operato nel corso di un giudizio penale, ed abbiano ad oggetto beni costituenti il provento o lo strumento dei reati cui attiene la condanna inflitta al medesimo soggetto. Al contrario, restano al di fuori dell’ambito di applicazione della Convenzione di Strasburgo le misure di prevenzione patrimoniali adottate nei confronti di soggetti per i quali non sia intervenuto alcun giudizio di colpevolezza in sede penale, ovvero incidenti su beni che non possano essere considerati come il vantaggio economico derivato da reati o come gli strumenti utilizzati per la realizzazione di attività criminali.

l'applicazione di una misura di prevenzione personale, oppure in un momento successivo all'applicazione ma anteriore alla cessazione della misura di prevenzione personale, e la confisca presupponeva l'irrogazione, contemporanea o anteriore, della misura di prevenzione personale.<sup>22</sup>

La stessa Corte costituzionale aveva più volte ribadito che le misure di prevenzione patrimoniali presupponevano l'applicazione di una misura personale.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Così P. V. MOLINARI, U. PAPADIA, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive*, Milano, 2002, pp.503-504, I beni dei prossimi congiunti del soggetto proposto debbono essere assoggettati a confisca laddove siano solo apparentemente di proprietà dei congiunti stessi, "in quanto la loro capacità reddituale non giustifichi le disponibilità economiche in questione e le stesse risultino essere state impiegate *uti dominus* dal prevenuto", è necessario che anche nell'ipotesi di beni contestati al proposto ed ai suoi prossimi congiunti si debba procedere ad un'indagine rigorosa, intensa ed approfondita al fine di verificare l'esistenza di elementi fattuali (e non semplici circostanze sintomatiche di spessore indiziario) connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei a costituire prova indiretta dell'esistenza di una intestazione meramente formale, a fronte della quale sussista invece una disponibilità di fatto, *uti dominus*, del proposto. Diverso è il concetto di 'appartenenza' evocato dal comma 5 del medesimo art. 2-ter, in base al quale se risulta che i beni sequestrati 'appartengono' a terzi, questi sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento e possono svolgere le loro deduzioni in relazione all'adozione del provvedimento di confisca. In questo caso, contrariamente a quanto affermato in relazione alla 'disponibilità', è necessario fare riferimento alla nozione civilistica che implica un collegamento diretto tra il bene ed un determinato soggetto, in senso strettamente giuridico. Il concetto di appartenenza deve essere inteso come titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, ovvero di diritti relativi che implicano comunque la disponibilità del bene. In questo senso deve intendersi per 'terzo' un soggetto non inquisito, in un'ottica di tipo processuale, tenuto conto che all'esito delle risultanze del procedimento potrebbe risultare che, di fatto, la terzietà sia meramente formale e fittizia, trovandosi in realtà il bene nella disponibilità effettiva del proposto.

<sup>23</sup> Corte cost., ord. 17 novembre 2004, n. 368, con nota di VINCIGUERRA, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005, p. 213 in questa sede ha affermato che con particolare riferimento alla confisca che tale misura, a differenza del sequestro, «comporta conseguenze ablatorie definitive», in quanto mira a «sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo», sempre che «i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall'altro, siano già stati definitivamente accertati»; che un intervento, come quello auspicato dal rimettente, volto a rendere possibile l'applicazione della confisca in caso di contestuale rigetto della richiesta di misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale, si tradurrebbe pertanto in una «innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale» che non rientra nei poteri del giudice chiamato pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi (sentenza n. 335 del 1996 e, in precedenza,

Il motivo sembrava risiedere nella circostanza per cui la confisca non era rivolta ai beni di provenienza illegittima come tali, ma in quanto posseduti da persone considerate pericolose.<sup>24</sup>

Il venir meno, per effetto della riforma del 2008, del carattere “accessorio” delle misure patrimoniali sembrò in qualche modo allontanare quelle critiche che erano in precedenza state rivolte al sistema della prevenzione personale e che, di riflesso, si ripercuotevano sulla confisca in esame.

Era infatti stato fatto notare da autorevole dottrina che le misure di prevenzione incidenti sul patrimonio trovano ampia copertura costituzionale,<sup>25</sup> mentre continuano a sussistere dubbi di legittimità con riguardo non già alla previsione in sé di misure patrimoniali, bensì il vincolo di stretta dipendenza tra la rispettiva applicabilità della misura patrimoniale e di quella a carattere personale: per cui le obiezioni di legittimità che tradizionalmente investono i presupposti di quest’ultima, finiscono col proiettarsi anche sul procedimento necessario per applicare la prima.<sup>26</sup>

---

ordinanza n. 721 del 1988), ma è di esclusiva spettanza del legislatore; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

<sup>24</sup>Così evidenziato dalla Corte cost., sent. 30 settembre 1996, n. 335

<sup>25</sup> Con riferimento sia all’art. 41, sia all’art. 42 Cost.

<sup>26</sup> Così FIANDACA G., *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1994 p.114 L’autore ha sottolineato la necessaria previsione di adeguate fattispecie di pericolosità delineate dalla legge, quale presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione. In mancanza della descrizione legislativa di tali fattispecie, non avrebbe sostanziale significato l’intervento del giudice, diretto a garantire, nel contraddittorio tra le parti, l’accertamento di ipotesi normative sufficientemente predeterminate.

Secondo quest'ultima opinione, il d.l. n. 92/2008 non avrebbe realmente scardinato la necessità di una correlazione tra la pericolosità sociale del soggetto e la disponibilità dei beni: ciò in quanto l'ambito applicativo della l. 575/1965 – e, quindi, anche delle misure patrimoniali – continuava comunque a riguardare i soggetti (pericolosi) indicati all'art. 1 della stessa l. 575/1965, ponendosi implicitamente l'esigenza di una verifica incidentale della sussistenza dei presupposti della misura personale, anche nel caso in cui venisse esercitata un'azione di prevenzione esclusivamente patrimoniale.

A fugare i suddetti dubbi interpretativi è però intervenuto il legislatore con la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, il quale ha chiarito che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

In seguito a tale modifica, complementare a quella del 2008, è stato definitivamente abbandonato il previgente sistema di prevenzione incentrato sulla pericolosità del soggetto: si è reciso in maniera chiara il collegamento tra l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale e la sussistenza della pericolosità sociale del proposto, lasciando spazio al concetto di c.d. pericolosità reale.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>F. M. CORTESI, “*Modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione*”, in *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009: L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38*, Dal quale emerge come la nuova legge lasciava tuttavia aperto il problema relativo alla necessità, o meno, di un accertamento della pericolosità della persona nel momento in cui ha acquistato il bene che si considera di origine

Sono state apportate dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella l. 31 marzo 2010, n. 50, che ha integrato il comma 5 dell'art. 2-ter l. 575/1965, e ha introdotto alcune novità in materia di amministrazione e destinazione dei beni.

Proseguendo cioè lungo la strada tracciata, su virtuoso impulso dell'associazione "Libera", con la menzionata legge n. 109/1996, il legislatore ha voluto istituire l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che svolge funzioni in precedenza spettanti esclusivamente all'autorità giudiziaria e dei prefetti; nonché assegnare unitarietà agli interventi e alla programmazione, già nella fase dell'amministrazione giudiziaria, della destinazione finale dei beni sequestrati, al contempo perfezionando il regime di tutela dei terzi titolari di diritti reali nel procedimento di prevenzione.<sup>28</sup>

---

illecita o il cui valore risulta sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta: è la questione della c.d. correlazione temporale tra fattispecie di pericolosità e acquisto del bene.

<sup>28</sup> Opi cit. F. RAMACCI, G. SPANGHER, *Il sistema della sicurezza pubblica*, Giuffrè, Milano, 2010

### **1.5 Il codice Antimafia (2011-2017) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136**

È emerso dalla ricostruzione svolta come la storia delle misure di prevenzione patrimoniali sia contraddistinta da molteplici interventi legislativi, i quali hanno spesso assunto un carattere emergenziale e raramente si sono curati di assicurare coerenza al sistema normativo nel suo complesso.

Ne è scaturita una inevitabile difficoltà di coordinamento tra le numerose fonti in vigore, la quale si tramutò in una diffusa esigenza di razionalizzazione del sistema.<sup>29</sup>

Il legislatore, a partire dal 2011, ha introdotto ben due codici antimafia, quello, appunto, del 2011 e quello del 2017.

L’uso del termine «codice» risulta, in realtà, del tutto improprio, in quanto siamo, al più, in presenza di testi unici, poiché la nozione di codice rimanda a quella di «sistema» concluso, mentre qui non siamo di fronte ad una sistematica di carattere codicistico.

Con il codice del 2017, si assiste all’estensione della materia anche ai delitti dei p.u. contro la P.A., seppur mediata dal riferimento all’art. 416 c.p., nonché alla truffa nelle sovvenzioni ed allo stalking.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>F. MENDITTO “*Gli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso. Normativa, prassi e criticità del sequestro e della confisca penale e di prevenzione. Amministrazione, destinazione e utilizzazione dei beni confiscati, con particolare riferimento all’istituzione dell’Agenzia Nazionale per i beni confiscati e alla legge delega per l’emanazione del Testo Unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, (estratto da [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it))

<sup>30</sup> Come emerge da A. MANNA, *La confisca nel Codice antimafia*, *Archivio Penale contenuto in: Fascicolo n. 3 Settembre-Dicembre 2021 (Web)*, (estratto [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it))

Il d.lgs. n. 159/2011 è il frutto della l. delega n.136/2010.

Esso entra in vigore il 13 ottobre 2011 e si limita a riorganizzare la sola materia delle misure di prevenzione dando una certa organicità alla precedente piattaforma normativa basata su tre corpi: la legislazione originaria contenuta nella legge n. 1423 del 1956 che, istituisce le misure di prevenzione nel nostro ordinamento; la legge n. 575 del 1965 che contiene disposizioni contro la criminalità mafiosa; e da ultimo la legge n. 646 del 1982, che ha il merito di introdurre le misure di prevenzione patrimoniali.

Nasce l'esigenza di coniugare un'efficace azione di contrasto alle organizzazioni criminali col rispetto delle garanzie; scopo perseguibile tramite la stesura di un testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione diretto a rendere coerente la normativa in questo delicato settore.

Il tutto doveva seguire una prospettiva di risistemazione della pluralità degli interventi che hanno interessato il procedimento di prevenzione (che rappresenta una particolarità del sistema italiano nel panorama internazionale) e del processo penale, nell'orizzonte di un unico procedimento patrimoniale che eviti le criticità e le duplicazioni del sistema attuale. Il codice antimafia deve, completare, riorganizzare e potenziare la legislazione antimafia e il sistema di prevenzione.

Si vogliono ora evidenziare le novità più significative in tema di confisca: viene istituita l'Agencia Nazionale per l'amministrazione e

la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; si dà la possibilità alla parte di chiedere che il procedimento applicativo delle misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza; è prevista una durata massima per la fase cautelare, con perdita di efficacia del sequestro, ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dall'immissione in possesso dei beni da parte dell'Amministratore Giudiziario nonché, in caso d'impugnazione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso con possibilità di proroga per non più di due volte e per non più di sei mesi in caso d'indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; è possibile la revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28.

Successivamente, la legge n. 161 del 2017 rappresenta l'intervento più significativo di aggiornamento del Codice Antimafia, gli interventi più rilevanti in materia di confisca sono stati: estendere l'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale a nuove categorie di reati, tra cui quelli relativi ai delitti contro la Pubblica amministrazione; rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di sequestro e confisca attraverso una più celere verifica dei diritti di terzi, la limitazione dei casi di giustificazione della legittima provenienza dei beni, l'assegnazione in via provvisoria dei beni sequestrati e l'istituzione di sezioni o collegi specializzati per i procedimenti previsti dal Codice antimafia; riorganizzare struttura, composizione e competenze dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati (valorizzandone il ruolo di supporto alla magistratura nella gestione fino all'adozione del provvedimento

definitivo di confisca) ed istituire Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate presso le prefetture; estendere la confisca allargata, assimilandola alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Viene poi introdotta, al comma *4septies*, una nuova, specifica ipotesi di confisca in assenza di (formale) condanna: si prevede infatti che la confisca allargata “diretta” (ma non quella per equivalente) possa essere applicata dal giudice d’appello o dalla Corte di cassazione quando, dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia.

In tal caso, si legge nella nuova disposizione, il giudice dovrà decidere sull’impugnazione “ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

Ulteriore modifica è presente al comma *4 octies* il quale prevede inoltre che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta una confisca con sentenza di condanna definitiva, il procedimento inizia o prosegue, a norma dell’art. 666 c.p.p. nei confronti degli eredi o degli aventi causa.

Volendo approfondire nello specifico l’istituto si vogliono percorrere alcuni degli articoli in materia, la confisca è disposta nel codice antimafia all’art 24 in relazione ai beni sequestrati, dei quali non sia

stata dimostrata la legittima provenienza, provvedimento di natura ablativa, da esso consegue la demolizione allo Stato di questi beni.

Deve essere il soggetto sottoposto al procedimento applicativo a offrire prova della legittima provenienza dei beni; in difetto opererà la confisca, laddove il destinatario risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di ricchezza in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché di beni frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.

La disciplina ha suscitato dubbi circa la sua conformità alla carta fondamentale, l'inversione dell'onere probatorio evocando la violazione dei principi costituzionali della difesa e della presunzione di non colpevolezza.

Gli articoli 33 e 34 del Codice Antimafia prevedono inoltre l'istituto dell'amministrazione giudiziaria, rilevante strumento atto a far luce sulle complesse relazioni tra mafie, imprenditoria e tessuto sociale.

I compiti di attività dell'amministratore giudiziario sono delineati degli articoli 35, 36,37 del codice antimafia. L'amministratore, nello svolgimento del suo ruolo, è coadiuvato sotto la direzione del giudice delegato e fino al provvedimento della confisca dall'agenzia nazionale per l'amministrazione di destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Essa propone al tribunale

l'adozione di provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione dei beni in vista della loro destinazione o assegnazione dei beni. Dopo l'emissione del provvedimento di confisca, in primo grado, l'amministrazione dei beni attribuite all'agenzia, la quale può farsi assistere, sotto la propria responsabilità, tecnici ed altri soggetti qualificati. Compiti e attribuzioni dell'agenzia sono analiticamente previsti agli artt 110-113 del codice antimafia

Ulteriori interventi degni di nota (artt- 35- 39 codice antimafia) attengono alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario e la sua relazione, all'assistenza legale alla procedura, alla responsabilità nella gestione controlli della pubblica amministrazione, alla disciplina sull' Agenzia Nazionale per l'amministrazione la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Circa l'Agenzia nazionale, il d.l.n.113\2018 è intervenuto sull'articolo 38 (compiti dell'agenzia) prevedendo come facoltà discrezionale della stessa continuare ad avvalersi dell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, mentre la legge numero 161 del 2017 sanciva la continuità soggettiva della gestione, e ciò al fine di garantire un adeguato utilizzo delle risorse, preservando le competenze specifiche acquisite dai vertici aziendali.

La scelta del legislatore del 2018 non è felice: la possibilità di sostituzione dei vertici senza giustificato motivo con altro professionista con funzionario dell'agenzia non tiene in debito conto

la difficoltà è il tempo necessario e tale professionista funzionario per comprendere esigenze situazioni imprenditoriali maturati in anni di lavoro.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ricostruzione evidenziata da S.ASTARITA , *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, in Furfaro S. (a cura di), *Misure di prevenzione*, Torino, 2013, 341 ss.

## **CAPITOLO II**

### **TIPOLOGIE DI CONFISCA**

#### **SEZIONE I LE IPOTESI DI CONFISCA NELLA LEGISLAZIONE PENALE**

SOMMARIO: SEZIONE I *Le ipotesi di confisca nella legislazione penale:*

- 2.1 Confisca inquadramento generale. - 2.2 Confisca facoltativa. - 2.2.1 La sentenza di condanna. - 2.2.2 La pericolosità della res confiscabile. - 2.2.3 La «appartenenza» della res. - 2.2.4 L'onere motivazionale. - 2.3. Confisca obbligatoria. -2.3.1. Cose che costituiscono prezzo del reato. - 2.4 Confisca per equivalente. - 2.4.1 L'individuazione dei beni da sottoporre alla confisca per equivalente. - 2.4.2 Le conseguenze in tema di applicazione retroattiva delle misure. -2.4.3 L'applicabilità della confisca per equivalente nei confronti degli eredi del proposto deceduto. - 2.5 Confisca allargata, - 2.5.1 Natura giuridica. - 2.6 Confisca di prevenzione. - 2.6.1 I destinatari della misura. - 2.6.2 L'oggetto della confisca, i proventi del reato e la sproporzione patrimoniale. - 2.6.3 La prova della provenienza illecita dei beni da confiscare e il problema della giustificazione mediante l'evasione tributaria.

SEZIONE II *Una nuova ipotesi speciale di confisca:*

- 2.7 Una particolare tipologia: la confisca dei beni informatici. - 2.7.1 Il rapporto fra l'antico male della società umana, la criminalità organizzata, e la nuova conquista dell'intelligenza umana, l'informatica. -2.7.2 Il caso "Fontana-Almabahia" operazione internazionale per il contrasto alla criminalità. - 2.7.3 Cybersicurezza: la risposta dell'UE alle minacce informatiche.

#### **2.1 Confisca inquadramento generale**

La confisca è disciplinata in chiusura della parte generale del codice penale, e per espressa volontà di legge (art. 236) ha natura di misura di sicurezza patrimoniale; il suo contenuto consiste nella privazione di beni economici, e la sua finalità nel prevenire la commissione di nuovi reati,

mediante l'acquisizione da parte dello Stato di cose che, in quanto provenienti dall'illecito penale o ad esso variamente collegate, ove lasciate nella disponibilità del reo, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del delitto.<sup>32</sup>

La giurisprudenza ha osservato che la confisca è fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto od il profitto; l'istituto, consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati, e, come tale, ha carattere cautelare, e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria.<sup>33</sup>

La duttilità dell'istituto, che si presta alle più svariate funzioni, ha fatto sì che l'originaria vocazione special preventiva sia stata ben presto contaminata e piegata alle più diverse esigenze di politica del diritto: accanto alla confisca ordinaria regolata dall'art. 240 cp., il legislatore ha introdotto nel sistema numerose ipotesi di confisca con finalità spiccatamente sanzionatoria.

---

<sup>32</sup>Cfr. Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, 278: «Le misure di sicurezza patrimoniali presentano una disciplina, la quale per più aspetti si distacca da quella delle misure di sicurezza personali. E ciò mi ha indotto a fissare testualmente quali siano le disposizioni, che possono sicuramente considerarsi comuni alle une e alle altre (art. 242, ore 236, primo e secondo capov.)».

<sup>33</sup>Cassazione penale sez. un., 22/01/1983, n.1 Nel vigente sistema la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria. 1983, De jure

A seguito di tale evoluzione normativa, appare arduo oggi catalogare la confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, poiché, al di là del mero aspetto nominalistico, con tale termine si identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato.<sup>34</sup>

## 2.2 La confisca facoltativa

L'art. 240 cp. distingue tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria, e dispone che possono essere oggetto di confisca facoltativa (provvedimento non obbligatorio, ma doveroso ove ne ricorrano i presupposti) le cose che «servirono o furono destinate a commettere il reato» o quelle che ne costituiscono «il prodotto o il profitto».

Le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sono quelle collegate ad esso non da un rapporto di mera occasionalità, bensì da «un legame eziologico diretto ed essenziale», nel senso che il mezzo deve avere reso possibile un'esecuzione criminosa altrimenti non attuabile, almeno così come concepita dall'agente.

---

<sup>34</sup>Come evidenziato dalla Cassazione penale sez. Unite, 27/03/2008, n.26654, De jure L'istituto della confisca previsto dal d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 si connota in maniera differenziata a seconda del contesto in cui è chiamato a operare. In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera c), prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, comma 1, laddove si dispone che, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; mentre il comma 2 di tale ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente. Si tratta, quindi, di una sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nello stesso decreto legislativo. Fonte: Guida al diritto 2013, 22, 73 De jure

Ciò implica che le res confiscabili debbano essere rigidamente limitate a quelle legate al reato da un effettivo nesso strumentale, onde evitare che un'eccessiva indeterminatezza finisca per tradursi in forme di ingiustificata espropriazione.<sup>35</sup>

Il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita.<sup>36</sup>

La giurisprudenza, con particolare riferimento alla confiscabilità del prezzo o del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha identificato il profitto ora nel vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito<sup>37</sup>; ora, ampliandone la nozione, in ogni utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> A.ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. d. pen., III, Torino, 1989*, p. 39 «il provvedimento ablativo dei beni del condannato costituisce una tenace costante del fenomeno punitivo; senza affatto negare la multiforme articolazione che via via essa presenta, risaltano una continuità di fondo ed il collegamento, più o meno immediatamente visibile, con esperienze assai antiche

<sup>36</sup> Cassazione penale sez. un., 03/07/1996, n.9149, De. Jure  
La confisca può essere disposta nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti esclusivamente con riguardo alle cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero per le cose la cui fabbricazione, porto, uso, detenzione o alienazione costituisce reato ovvero ancora nelle ipotesi speciali espressamente previste anche per i casi di applicazione di pena su richiesta delle parti; con esclusione, quindi, per le cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato.

<sup>37</sup> Come evidenziato dalla sentenza della Cassazione penale sez. II, 05/10/2016, n.53650, De jure  
Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. (Fattispecie in tema di truffa ex art. 640 bis cod. pen. e confisca dell'importo corrispondente alla somma percepita a titolo di contributo dall'Unione Europea).

<sup>38</sup> In questa sede la Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561, De Jure, ha affermato che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente

È consolidata in giurisprudenza<sup>39</sup> che il profitto del reato sia solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica; pertanto non può mai costituire profitto del reato un vantaggio futuro - eventuale, sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini economico-patrimoniali - né la mera aspettativa di fatto, c.d. "*chance*", salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettività tali da costituire essa stessa un'entità patrimoniale a sé stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto.

### ***2.2.1 La pericolosità della res confiscabile***

La confisca facoltativa presuppone la pericolosità della res confiscabile, non nel senso che questa sia intrinsecamente pericolosa, perché altrimenti opererebbe la confisca obbligatoria; ma perché, se lasciata nella

---

riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Fonte: Diritto Giustizia 2014, 6 marzo nota di: Fontana

<sup>39</sup> Cassazione penale sez. VI, 14/09/2017, n.1754, De jure il profitto del reato non coincide con una mera aspettativa di fatto ma deve corrispondere ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione oppure acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica. Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 17 gennaio (nota di: Samantha Mendicino)

disponibilità del reo, potrebbe costituire un incentivo alla commissione di nuovi reati.<sup>40</sup>

Con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, tale pericolosità implica un nesso strumentale, e non occasionale, tra l'illecito ed il bene, che va accertato in concreto, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla cosa nella realizzazione del fatto, sia in relazione alle modalità di realizzazione del fatto stesso.<sup>41</sup>

Si tende a delimitare quanto più nettamente possibile il novero dei beni confiscabili, allo scopo di evitare arbitrarie ablazioni, per cui non basta il semplice impiego della res nel reato per disporre la confisca, anche se non si richiede che essa sia stata indispensabile alla sua realizzazione.

La dottrina ritiene che la formulazione utilizzata dal legislatore implichi una consapevole finalizzazione dello strumento al reato, sicché se ne deduce che la confisca facoltativa è incompatibile con i reati colposi.

---

<sup>40</sup>In questo senso Cassazione penale sez. II, 03/12/2003, n.838 De jure, In tema di confisca facoltativa, il principio di cui all'art. 240 comma 1 c.p. - per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono a commettere il reato - non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare, nel qual caso opera la confisca obbligatoria (art. 240 comma 2 c.p.), bensì nel senso che tale oggetto, ove lasciato nella disponibilità del condannato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice debba fornire adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla confisca di un'autovettura necessaria per la consumazione del delitto di rapina in danno di coppie, appartate in luoghi isolati e lontani dal centro abitato, in modo da agire contro persone indifese ed alla mercè degli aggressori ed allontanarsi precipitosamente una volta realizzati gli illeciti scopi, garantendosi così l'impunità).

<sup>41</sup> In questa sede la Cassazione penale, sez. VI, 09/01/2013, n. 3711, De jure, ha affermato che le cose che servirono a commettere il reato sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un'attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l'autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all'imputato).

Con riferimento, invece, alla confisca del prodotto del profitto del reato, la pericolosità oggettiva della *res è in re ipsa*, poiché è sempre pericoloso mantenere all'autore del reato il vantaggio economico tratto dall'attività criminosa.<sup>42</sup>

La cosa da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato, e ciò per l'esigenza di tutelare il diritto di proprietà del terzo, e non solo nel caso in cui la *res* gli appartenesse già al momento del reato, ma anche nel caso in cui egli l'abbia acquistata successivamente, senza sospettarne l'illecita provenienza, e cioè fuori dei casi di ricettazione, incauto acquisto o favoreggiamento.<sup>43</sup>

Il suddetto requisito deve essere valutato al momento dell'applicazione del provvedimento ablatorio e non in relazione al momento di commissione del fatto, e ciò per evidenti ragioni di tutela del terzo acquirente di buona fede.

---

<sup>42</sup>Opi cit. M. ROMANO, G. GRASSO T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*, III Vol., Milano, 2011 p 615.

<sup>43</sup> In questo senso V.MANZINI, *Trattato di diritto penale* Volume III, 1950, p. 289 A prescindere che la confisca non riguarda la pericolosità della persona, come invece tutte le altre misure di sicurezza, essa neppure sempre presuppone la pericolosità delle cose, e perciò in molti casi le manca quel carattere di provvedimento preventivo che caratterizza le misure di sicurezza. Infatti, non sono o possono non essere pericolose le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto o il profitto e quelle che costituiscono il prezzo del reato, di guisa che la pericolosità può inerire soltanto alle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato». In definitiva, la nuova qualificazione della confisca come "sanzione amministrativa di sicurezza" nacque in Italia già gravida di incertezze e di equivoci, spia di più profonde criticità che affliggevano, nel suo fondamento giuridico-concettuale, tale sanzione patrimoniale di natura "ibrida".

Nella nozione di appartenenza, rientrano il diritto di proprietà e i diritti di godimento o di garanzia; in quest'ultimo caso, tuttavia, ciò non determina l'esclusione della confisca, ma solo la salvaguardia delle ragioni del terzo.

La mera intestazione formale del bene a soggetto estraneo al reato non basta ad evitare il provvedimento ablatorio, allorché vi siano concreti elementi per ritenere che l'intestazione è meramente fittizia, ed il bene in realtà è nella sostanziale disponibilità dell'autore del fatto.

Deve però trattarsi di una disponibilità non temporanea ed occasionale, ma concreta ed effettiva, e per accertarlo è consentito al giudice procedere a controlli e verifiche.<sup>44</sup>

### ***2.2.2 L'onere motivazionale***

Nella giurisprudenza di legittimità è opinione consolidata che il giudice, in caso di confisca facoltativa, sia tenuto a soddisfare un particolare onere motivazionale.

Si precisa infatti che la confisca facoltativa è misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; sicché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non

---

<sup>44</sup> Opi cit. A. ALESSANDRI

punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria»<sup>45</sup>

Pertanto, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato; tale natura del bene costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone.

### **2.3 Confisca obbligatoria**

Il comma 2 dell'art 240 cp. prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

I presupposti della confisca obbligatoria fanno riferimento al fatto che la definizione del procedimento nell'ambito del quale viene disposta la res da confiscare deve costituire il prezzo del reato oppure la sua fabbricazione,

---

45 Cassazione penale sez. un., 22/01/1983, n.1 In questa sede la Suprema Corte ha infatti affermato che nel vigente sistema la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria.

l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione deve costituire reato; inoltre la res da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato: con la precisazione che, qualora la cosa appartenga a persona estranea al reato, è necessario che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di essa sia suscettibile di autorizzazione amministrativa.

La confisca obbligatoria presuppone un provvedimento del giudice che definisca il procedimento in cui è destinata ad operare, anche se non sempre deve trattarsi di una sentenza di condanna.

### ***2.3.1 Cose che costituiscono il prezzo del reato***

Secondo la nozione concordemente accolta il prezzo del reato è il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato; esso incide sulla motivazione a commettere l'illecito, e va tenuto distinto dal profitto, che è una conseguenza economica immediata e diretta del reato, ed è diversamente disciplinato quanto ai suoi effetti.<sup>46</sup>

La giurisprudenza<sup>47</sup> ha affermato che, quando si tratta di denaro o beni fungibili, la confisca è diretta e non per equivalente, e non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella

---

<sup>46</sup>Opi cit.,. ROMANO-GRASSO-PADOVANI, 622.

<sup>47</sup> La giurisprudenza ha affrontato la questione soprattutto con riferimento alle somme di denaro derivanti dall'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tradizionalmente sono considerate come profitto e quindi assoggettate a confisca facoltativa (Cass., 22 aprile 1992, in *Giur. pen.*, 1992, III, 522).

effettiva disponibilità dell'indagato, poiché ciò che interessa è che il denaro oggetto di confisca corrisponda all'importo costituente il prezzo o il profitto del reato.

Il principio è stato successivamente ribadito <sup>48</sup>, precisando che la confisca speciale obbligatoria del prezzo o profitto del reato non è una sanzione, ma una misura di sicurezza, poiché il patrimonio dell'imputato non viene intaccato in misura eccedente il *pretium sceleris* direttamente desunto dal fatto illecito (rispetto al quale l'interessato non avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione), e la res da confiscare, rappresentando la retribuzione dell'illecito, non è mai legalmente entrata a far parte del patrimonio del reo.

Ove il prezzo o il profitto del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa nel momento stesso in cui entra a far parte delle disponibilità economiche dell'autore del fatto si confonde automaticamente con esse e perde la sua identificabilità fisica, sicché non avrebbe alcun senso accertare se sia stata spesa, occultata o investita: «Ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma

---

48 In questo senso Cass.S.U.N.31617\2015, De jure, Il giudice in questa sede nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato". "Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato", in De jure

diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo». <sup>49</sup>

In tale prospettiva, la confisca di una somma di denaro costituente il prezzo o il profitto del reato è sempre in forma diretta, e non occorre ricercare il nesso di pertinenzialità con il reato: l'ablazione della somma non è subordinata alla verifica che la stessa provenga da delitto e che sia confluita nella effettiva disponibilità dell'indagato, cosicché, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale confisca potrà essere ugualmente disposta, ove la responsabilità dell'imputato sia stata comunque accertata con sentenza di condanna in uno dei gradi precedenti del giudizio.

## 2.4 Confisca per equivalente

L'istituto della confisca per equivalente persegue la finalità di neutralizzare i vantaggi economici derivanti dall'attività criminosa ove non sia possibile la confisca di ciò che costituisce il profitto o il prezzo di tale attività.

In questo modo, a prescindere dalla reperibilità nel patrimonio del reo di ciò che egli ha guadagnato dal reato, lo Stato può intervenire sul suo

---

<sup>49</sup> Viene affermato da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 25 febbraio 2021 n. 7434, De jure

La Suprema corte ha stabilito che: il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato "spia", salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima. *Fonte: Ilpenalista.it*

patrimonio appropriandosi di beni per un valore corrispondente, a seconda dei casi, al profitto o al prezzo conseguiti.

Da ciò si può facilmente dedurre l'intenzione sempre più esplicita del legislatore di allargare i presupposti nonché la ratio stessa della misura in esame in chiave per lo più sanzionatoria, prescindendo dalla pericolosità della cosa e perseguendo piuttosto l'obiettivo di privare il reo del prodotto della sua attività delittuosa.

La peculiarità di questa disposizione consiste soprattutto nel fatto di aver previsto la figura della confisca c.d. per equivalente, la quale si caratterizza, per il fatto che, qualora la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, venga disposta la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo.

Si tratta pertanto di una misura con carattere preminentemente sanzionatorio, posto che la medesima si risolve in una forma di prelievo pubblico a compensazione dei benefici economici derivanti dall'attività criminosa.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> P. BALDUCCI, *La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 230. È necessario effettuare un'analisi della natura giuridica che la confisca del *tantundem* presenta, anche per evitare il rischio di una inaccettabile "frode delle etichette".

La questione deve essere affrontata prescindendo da una mera valutazione della collocazione sistematica (la confisca è collocata nel codice di rito tra le misure di sicurezza), ma, a fronte delle continue metamorfosi che tale istituto ha subito nel tempo, che ne hanno accentuato la polifunzionalità, si impone la necessità di vagliare la sua funzione e le sua specifica finalità.

Essa esime dallo stabilire se sussista o meno quel rapporto di pertinenzialità tra reato e bene oggetto del provvedimento ablatorio che invece caratterizza la misura di cui all'art. 240 cp.<sup>51</sup>

Ciò significa che, fermo restando il presupposto della sussistenza di un reato, non è più richiesta l'esistenza di alcun rapporto tra il reato ed i beni da confiscare, potendo detti beni essere, appunto, diversi e solo di valore equivalente, rispetto al profitto o prezzo del reato stesso.

Stante la natura sanzionatoria dell'istituto, ciò che rileva è l'effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell'imputato, anche per interposta persona, al momento in cui viene disposto il vincolo (in caso di sequestro) o l'ablazione (in caso di confisca), essendo ininfluyente che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato.<sup>52</sup>

Dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente si fa discendere il divieto di una sua applicazione retroattiva.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> In questa sede la Cassazione penale sez. II, 29/04/2014, n.21228, De jure afferma che in tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex l. n. 231 del 2001), De jure

<sup>52</sup> Cassazione penale sez. III, 22/05/2019, n.41135, in De jure  
Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato rileva l'effettività giuridica dei beni da parte dell'indagato. Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluyente, in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato. (Fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti anni prima rispetto all'adozione del provvedimento).

<sup>53</sup> Cassazione penale sez. VI, 19/02/2020, n.16103, in De jure

I presupposti applicativi della confisca per equivalente, secondo quanto prescritto dall'art 322 ter, sono: innanzitutto la sussistenza di uno dei reati per i quali è consentita, ulteriore elemento è rappresentato dalla non appartenenza dei beni ad un terzo estraneo; inoltre è necessario che nella sfera giuridico-patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato.

Ipotesi di confisca per equivalente sono state introdotte all'interno del codice penale, dapprima in relazione al reato di usura, poi in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di truffa aggravata, di riciclaggio e di reati contro la personalità individuale.

Anche nella legislazione complementare è prevista la confisca per equivalente in molti settori ed in particolare nell'ambito dei reati societari, e inoltre in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Infine il recente d.lgs. n. 202 \2016, oltre ad ampliare il novero delle ipotesi di confisca obbligatoria, ha previsto la confisca per equivalente, in primo luogo in relazione ai delitti di criminalità informatica. Mediante l'integrazione dell'art. 240 co.2 1 bis.

Nonostante il progressivo aumento di disposizioni normative che prevedono ipotesi di confisca diretta obbligatoria, l'applicazione della

---

In questa sede la Corte ha affermato che la confisca per equivalente del profitto ha natura sanzionatoria. La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322-ter, comma 1, c.p., come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.

misura nella forma per equivalente sta diventando sempre più diffusa nella pratica ciò è dovuto al fatto che la confisca per equivalente a fronte della fungibilità dei beni aggredibile, è più facilmente eseguibile rispetto a quella diretta. In relazione alla natura giuridica della confisca per equivalente, osservato che, avendo tale misura per oggetto il valore corrispondente a ciò che è lo specifico prodotto profitto del reato, viene allo scindersi il legame fra il bene sottratto e di reato commesso, ne deriva che la confisca per equivalente non è inquadrabile fra le misure di sicurezza, non essendo in alcun modo collegabile all'oggettiva pericolosità del bene da confiscare.

L'attuale dottrina e giurisprudenza riconoscono la confisca per equivalente una funzione prettamente sanzionatoria.<sup>54</sup>

#### ***2.4.1 L'individuazione dei beni da sottoporre alla confisca per equivalente***

La ratio che assiste la confisca per equivalente trova, quindi, fondamento nella considerazione che essa prescinde dalla pertinenzialità anche solo presunta dei beni espropriati con qualsiasi reato, avendo come esclusivo scopo quello di vanificare gli eventuali tentativi posti in essere dal reo

---

<sup>54</sup> Opi cit, A.ALESSANDRI, voce *Confisca nel diritto penale*, pag. 51.

accertati attraverso un preciso percorso probatorio di carattere giudiziario per occultare gli effettivi proventi illeciti.<sup>55</sup>

Aspetto rilevante dell'istituto è rappresentato dal totale superamento del nesso di pertinenzialità tra bene ablativo e attività illecita: la circostanza che l'intervento ablatorio dello Stato possa realizzarsi su entità patrimoniali svincolate dalla condotta di pericolosità sociale, assicura alla misura in esame, una spiccata capacità di diminuire o addirittura neutralizzare i benefici economici che il proposto possa trarre dalla propria attività criminosa.

La questione della scelta dei beni da sottoporre a sequestro funzionale alla successiva confisca per equivalente e quelle, alla prima correlate, della quantificazione del loro valore e dell'individuazione del soggetto cui è demandato tale potere sono state affrontate dalla giurisprudenza di legittimità e spesso sono state risolte in maniera contrastante: in talune sentenze, infatti, si è affermato il principio secondo il quale il tribunale non è tenuto a effettuare una stima del valore dei beni, ben potendo limitarsi a disporre globalmente la confisca fino alla concorrenza dell'utile indebitamente percepito e restando rimessi alla fase esecutiva gli adempimenti estimatori.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> PISCITELLO, relazione su il sequestro e la confisca di prevenzione: scenari normativi e diritti dei terzi, Tavola Rotonda su “Le prassi applicative in materia di reati connessi alle procedure di insolvenza e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità nel rapporto tra norme nazionali e comunitarie”, Roma, 13 giugno 2012.

<sup>56</sup> Nonostante la sent. Cass., sez. II, 30 maggio 2006, n. 30790, esoneri il giudice della cognizione dall'esatta stima dei valori sequestrati, rimettendola al giudice dell'esecuzione, l'opportunità di non esasperare il carattere affittivo del vincolo cautelare – dovuto già all'anticipazione della tutela e alla

Più di recente, è stato al contrario sostenuto che il giudice – nel caso di specie il tribunale del riesame – deve operare un'analisi sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il principio di proporzionalità tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca.<sup>57</sup>

#### ***2.4.2 Le conseguenze in tema di applicazione retroattiva delle misure***

Il principale profilo di devianza della confisca di valore rispetto al modello tradizionale, ossia l'assenza del nesso pertinenziale tra il bene confiscabile e reato presupposto, ha spinto tanto la dottrina prevalente che la giurisprudenza a individuarvi un definitivo sganciamento dell'istituto dalla logica della prevenzione e, per contro, una sua netta adesione al paradigma punitivo<sup>58</sup>: essa, venendo ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo, dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un

---

labilità dei presupposti probatori – induce a preferire il diverso indirizzo espresso, ad es., da Cass., sez. III, 19 luglio 2011, n. 30388, secondo cui “il giudice di merito deve individuare l'effettivo profitto del reato e, quindi, procedere anche in sede di sequestro alla valutazione relativa all'equivalenza tra il valore del bene e l'entità del profitto”.

<sup>57</sup> Cassazione penale sez. III, 14/05/2013, n.40992 In tema di reati tributari, il tribunale del riesame, chiamato a decidere sul sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non può rideterminare l'ammontare della imposta evasa (nella specie, calcolata induttivamente mediante studi di settore) e, quindi, il "quantum" da sottoporre al vincolo reale trattandosi di valutazione riservata al giudizio di merito. Fonte: CED Cassazione penale 2013

<sup>58</sup> A. ALESSANDRINI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, Milano, 2006, p. 2108;

sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile, appare connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato tipico della sanzione penale e non dalla funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.<sup>59</sup>

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto <sup>60</sup>, ha dapprima qualificato la confisca di valore come una misura di sicurezza patrimoniale con carattere preminentemente sanzionatorio, definendola una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti <sup>61</sup> per poi arrivare, di recente, ad affermare icasticamente che trattasi di una vera e propria sanzione penale, e non di una misura di sicurezza, proprio perché si prescinde dalla pericolosità dei beni da confiscare e dal rapporto di pertinenzialità tra reato e detti beni, elemento peculiare invece della misura di cui all'art. 240 c.p.

Detto altrimenti, fermo restando il presupposto della consumazione del reato, non sarebbe qui più richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni da

---

<sup>59</sup> F. VIGANO, *Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali. brevi note a margine dei primi orientamenti giurisprudenziali successivi alla riforma del codice della strada del luglio 2010*(estratto [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it))

<sup>60</sup> Cass. Pen., 27 gennaio 2005, n. 11902 in De jure

La pronuncia in nota, , afferma il principio che la confisca di beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, che ha esteso a varie ipotesi di reati fiscali la possibilità di confisca per equivalente ex articolo 322-ter cp, non viola il divieto di irretroattività della legge penale, che deve essere riferito all'epoca di commissione dei reati, la quale, a sua volta, deve essere successiva all'entrata in vigore della predetta legge, non all'epoca di acquisto dei beni. In punto di individuazione dei beni oggetto di tale sanzione, la sentenza ricorda come la giurisprudenza di legittimità nelle sentenze, citate da questa in commento, 27 gennaio 2005, n. 11902 e 24 gennaio 2012, n. 7081, sia ferma nel considerare che dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente

confiscare, potendo essi essere diversi dal provento, profitto o prezzo del reato stesso.

La confisca per equivalente non può avere applicazione retroattiva per fatti commessi anteriormente alla sua introduzione nell'ordinamento.

Irretroattività che, invece non è prevista per le misure di sicurezza in ordine alle quali l'art. 200, comma uno stabilisce che "Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".

L'orientamento giurisprudenziale, sul presupposto della natura sanzionatorie della confisca per equivalente, esclude pacificamente l'efficacia retroattiva della confisca per equivalente a riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co 143 l.24\12\2007, n.244, e degli artt 200 e 322 ter, per contrasto con l'art. 25 comma 2 Cost (per violazione di irretroattività della norma penale incriminatrice), e con l'articolo 117 Cost. (Per contrasto con l'Art 7 Cedu nella parte in cui dispone che "non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso"), ha espressamente affermato la natura di sanzione penale della confisca per equivalente obbligatoria, confermandone l'irretroattività.<sup>62</sup>

---

Ordinanza n.979\2009 della Corte Costituzionale, (estratto da [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it))

In tema di confisca per equivalente secondo l'Avvocatura << contrariamente quanto opinato dal giudice a quo, la confisca per equivalente si applica solo a quei reati tributari «commessi nella vigenza della l. n. 244/07». Considerato che il Giudice dell'udienza preliminare di Trento dubita della legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale e 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta “per

Per quanto riguarda il carattere di sanzione della misura si riflette sul divieto di un'interpretazione estensiva per analogia delle disposizioni che prevedono ipotesi di confisca per equivalente.

Al riguardo le S.S. U.U intervenendo su un contrasto giurisprudenziale formatosi ed avallando l'orientamento più rigoroso, hanno affermato che a fronte del carattere sanzionatorio della confisca per equivalente non si può "pervenire ad una non consentita estensione in mala parte del dettato legislativo.<sup>63</sup>

---

equivalente" vale a dire, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto derivante dal reato – anche per i reati tributari commessi precedentemente alla loro entrata in vigore; che il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la confisca in questione, dovendosi formalmente qualificare come misura di sicurezza e non come pena, deve essere retroattivamente applicata anche a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero risultava diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata; che, in particolare, per il rimettente le denunciate disposizioni, così interpretate, violano l'art. 117, primo comma, della Costituzione, perché si pongono in contrasto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, assunto quale parametro interposto, il quale, nel prevedere che non possa essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è commesso, vieta, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'applicazione retroattiva anche della confisca "per equivalente", che, quale misura di sicurezza di carattere eminentemente sanzionatorio, deve invece essere sostanzialmente assimilata a una pena; che tale interpretazione è erronea, perché, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 – con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322-ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 – non opera retroattivamente; che, infatti – come affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce – la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive (ex multis, Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008); che a tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza n. 307A/1995, Welch v. Regno unito); che da tali rilievi consegue la manifesta infondatezza della questione, per erroneità del presupposto interpretativo.

<sup>63</sup> Cass. pen., sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso), in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 777 ss dalla quale si evince che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1 c.p., nel caso di

Infine, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce che il giudice, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, possa contestualmente applicare tale misura.

#### ***2.4.3 L'applicabilità della confisca per equivalente nei confronti degli eredi del proposto deceduto***

Il comma 6-bis dell'art. 2-bis l. n. 575 del 1965, introdotto dalla l. n. 125 del 2008, prevedeva che: «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009, è stato inserito un ulteriore inciso secondo il quale: «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la

---

condanna o di applicazione della pena su richiesta per il delitto di peculato può essere rapportata, in base al testuale tenore della norma, e non al profitto ma soltanto al prezzo del reato.

loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».<sup>64</sup>

Le novelle in analisi rappresentano efficacemente lo specchio della progressiva crisi del collegamento tra prevenzione patrimoniale e personale, corollario della natura non più solo preventiva – ma marcatamente sanzionatoria del sequestro e della successiva confisca e della qualificabilità dell'azione di prevenzione patrimoniale sempre più come vera e propria *actio in rem*.<sup>65</sup>

Nel nuovo sistema antimafia, la morte del proposto non impedisce l'applicazione di misure patrimoniali anche se intervenuta prima della proposta, del sequestro e della confisca; né è necessario che a suo carico fosse già stato adottato un provvedimento che ne avesse accertato la pericolosità sociale, ma solo che il giudice verifichi *ex novo*, in maniera incidentale, la sussistenza in capo al defunto dei presupposti soggettivi per l'irrogazione delle misure in analisi.

Pertanto, nulla sembrerebbe impedire di richiedere con il medesimo atto l'applicazione di misure personali e patrimoniali nei riguardi dello stesso soggetto in proprio, quale autonomo portatore di pericolosità sociale, e allo stesso tempo anche nella qualità di successore di una persona che, a sua

---

<sup>64</sup> Le citate disposizioni sono state recepite e accorpate nell'art. 18 del d.lg. n. 159 del 2011 rubricato “morte del proposto”.

<sup>65</sup> In questo senso A.M. MAUGERI, *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte, a cura di F.cassano*, “Gli strumenti di contrasto ai patrimoni di mafia”, Roma Molfetta:Neldiritto, 2009, p. 39-130

volta, rientrava nel quadro dei potenziali destinatari dell'azione di prevenzione.<sup>66</sup>

Si è posto in giurisprudenza il problema concreto della praticabilità della confisca per equivalente anche nella duplice ipotesi di comportamenti elusivi posti in essere dall'erede dopo la morte del proposto e di trasferimento legittimamente operato non dal proposto, bensì dal suo erede, prima del sequestro.

Nella giurisprudenza di merito <sup>67</sup> si è talvolta sostenuta la tesi negativa, motivando tale convincimento con il fatto che il citato art. 25 si riferisce testualmente soltanto alla «persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione», espressione che andrebbe riferita, appunto, solo al proposto per l'applicazione della misura personale o patrimoniale pur se deceduto e non anche ai suoi eredi o aventi causa.

Inoltre, nella Relazione ministeriale al decreto n. 159 del 2011 si è specificato che la confisca per equivalente è applicabile nei confronti di

---

<sup>66</sup>Così S.FURFARO, *Misure di prevenzione*, Utet Giuridica, Torino, 2013 p. 446. La natura giuridica della misura in esame abbia, però, col tempo acquisito un carattere eterogeneo e polivalente: invero, è possibile osservare la recente tendenza legislativa ad introdurre ulteriori ipotesi extracodicistiche di confisca, caratterizzate, rispetto all'archetipo codicistico, dall'estensione dei casi di obbligatorietà, dall'allargamento della gamma dei beni confiscabili e, talvolta, pure dalla soppressione del requisito del nesso eziologico tra questi beni e il reato commesso. Insomma, come all'uopo acutamente affermato, solo laddove si consideri l'effetto espropriativo, la confisca appare un istituto unitario, cui si riconnettono una pluralità di funzioni e scopi

<sup>67</sup> F. MENDITTO, *Commento organico, articolo per articolo, al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, Edizioni Simone, 2011, p. 97

qualunque persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione, e quindi anche dei suoi eredi.

Agganciare la confisca per equivalente a comportamenti con finalità elusive individuabili in capo al successore, sembrerebbe dilatare eccessivamente l'area di prevedibilità circa l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e confisca.

Di più agevole applicazione alle ipotesi di cui al nuovo art. 18 è, invece, la seconda fattispecie di confisca per equivalente: in riferimento a essa, infatti, non si ravvisano particolari problemi operativi conseguenti al disporre tale misura anche nei confronti di beni, appartenenti ovviamente al *de cuius* e pervenuti in via successoria all'erede, che fossero stati trasferiti legittimamente dal successore, in epoca precedente al sequestro, a terzi di buona fede.

Ciò, ovviamente, presupponendo che tale ipotesi si presenti sganciata dalla valutazione dei profili soggettivi dell'autore del trasferimento e, quindi, praticabile non soltanto nelle ipotesi di elusione dell'ablazione, ma in tutti i casi di trasferimento legittimo a un terzo estraneo.

Il limite operativo di siffatto strumento risiede, comunque, nell'impossibilità di aggredire per equivalente beni propri del successore, dovendosi limitare la confisca a colpire i cespiti e le utilità pervenute

all'erede *iure hereditatis* in quanto legittimamente acquistate o ricevute dal dante causa a suo tempo.<sup>68</sup>

In conclusione, pare condivisibile la tesi di chi afferma che le forme di confisca per equivalente evidenziano come la finalità dell'ablazione in funzione di prevenzione non sia più quella di recidere il collegamento tra il bene e il soggetto pericoloso, bensì quella di intervenire massicciamente contro l'organizzazione criminale, impedendone con ogni strumento l'accumulazione illecita.<sup>69</sup>

Peraltro, va osservato che la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del 7 giugno 2013 ha recentemente ritenuto, in una prospettiva *de iure condendo*, di proporre una modifica dell'art. 25 nel tentativo di ampliare la categoria dei beni suscettibili di intervento patrimoniale *c.d.* allargato: si è, in specie, considerato opportuno estendere i margini di operatività dell'istituto a prescindere dalla

---

<sup>68</sup>C. FORTE, *La confisca di prevenzione per equivalente: analisi di un dirompente strumento di contrasto ai patrimoni*, fasc.1, 2015, pag. 56 (estratto da [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)). prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare<sup>54</sup>. Non è un caso, dunque, che l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di indagini patrimoniali permetta di estendere l'attività investigativa anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che negli ultimi cinque anni hanno convissuto con l'indiziato, nonché alle persone fisiche o giuridiche del cui patrimonio questi risulti poter disporre in tutto o in parte, anche indirettamente. La previsione va inoltre coordinata con l'art. 26 del medesimo decreto, a tenore del quale il giudice deve dichiarare la nullità degli atti di disposizione del proposto con cui questi ha intestato o trasferito fittiziamente a terzi taluni beni. Al riguardo la norma opera una presunzione *iuris tantum* di intestazione fittizia – e quindi di nullità del relativo atto dispositivo – per i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta, a titolo gratuito o fiduciario, nei confronti di qualunque soggetto, e anche di quelli effettuati a titolo oneroso, laddove disposti a favore dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado.

<sup>69</sup> A.M. MAUGERI, *La riforma delle sanzioni patrimoniali verso un'actio in rem?*, in Mazza-Viganò (a cura di), *Misure urgenti in materia di scurezza pubblica*, Giappichelli, 2008, p. 384

ricorrenza in concreto della finalità elusiva, nel senso di permettere sequestro e confisca a carico del proposto degli eredi e degli aventi causa negli stessi termini in cui l'istituto opera per le figure di cui agli artt. 322-ter e 640-quater c.p..<sup>70</sup>

## **2.5 Confisca allargata**

L'individuazione di un nesso tra il bene oggetto del provvedimento di confisca e la commissione di uno specifico reato, si attenua ulteriormente nell'ipotesi di confisca c.d. allargata prevista dall'art. 240 bis c.p., rubricato «Confisca in casi particolari».

La necessità di individuare un legame di pertinenzialità tra il bene e il reato viene meno già con la confisca per equivalente, rispetto alla quale però l'individuazione dell'oggetto presenta ancora un legame indiretto con il reato, nel senso che il valore dei beni oggetto del provvedimento ablativo è commisurato al prodotto, al profitto o al prezzo di uno specifico reato.

Nelle ipotesi di confisca prevista dall'art. 240 bis c.p. il nesso di pertinenzialità viene completamente superato, in quanto la commissione di uno specifico reato si risolve a mero presupposto o condizione obiettiva al

---

<sup>70</sup> Relazione della Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 giugno 2013, coordinata dal presidente dott. R. Garofoli

ricorrere della quale si può procedere all'ablazione di tutti beni nella disponibilità di un soggetto che si presume siano di origine illecita <sup>71</sup>

L'art. 240 bis c.p. prevede oggi un'ipotesi speciale di confisca che il giudice penale deve obbligatoriamente disporre in caso di condanna per alcuni reati particolarmente gravi elencati dallo stesso art. 240 bis, e che ha come oggetto il denaro, i beni o le altre utilità «di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica».<sup>72</sup>

Inizialmente, l'ambito di applicazione di questa ipotesi speciale di confisca era circoscritto a un numero limitato di reati, riconducibili a un medesimo nucleo criminologico di contrasto al fenomeno mafioso, ma è stato progressivamente esteso sino a ricomprendervi anche ipotesi delittuose completamente estranee al già menzionato nucleo originario. <sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> T. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011. Viene evidenziata la “forte assimilabilità” delle due forme di confisca, «tali da spingere a considerare una sorta di “confisca di patrimoni” con proprie caratteristiche differenziate da quelle delle “confische di beni” [...].La confisca di valore colpisce cose qualitativamente differenti da quelle coinvolte nel fatto di reato, ma per un valore quantitativamente identico, le confische per sproporzione, che siano post delictum o ante delictum, incidono su valori quantitativamente e qualitativamente estranei al fatto contestato»). p.98 ss.

<sup>72</sup> A.BARAZZETTA, *La confisca allargata*, in T.EPIDENDIO-G.VARRASO, *Codice delle confische*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, cit p.1036 ss.

<sup>73</sup> A. MAUGERI, *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 133  
Critico sull'estensione della confisca in questione a reati estranei al contesto della criminalità organizzata, come ad esempio quelli contro la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi del secondo comma dello stesso art. 240 bis, in relazione a tutti i reati elencati dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito, «il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

Il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di un soggetto condannato per uno dei reati indicati dall'art. 240 bis c.p. in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica. Si tratta di una presunzione relativa in quanto il soggetto può giustificare la provenienza lecita del bene così da sottrarre il proprio patrimonio al provvedimento di confisca.

La norma non richiede alcun requisito di pertinenzialità o derivazione causale del bene rispetto al reato per il quale è intervenuta la condanna, né fa riferimento al prodotto o al profitto di questo come parametro in base al quale commisurare l'entità della confisca, così che non è escluso che il valore dei beni oggetto del provvedimento superi quello dell'effettivo provento del reato, o che i beni medesimi siano acquisiti in epoca anteriore o successiva a quella in cui è stato commesso il reato per cui si è proceduto.

Sulla base del dato normativo, quindi, i presupposti che consentono l'applicazione di questa ipotesi speciale di confisca sono tre:

a) innanzitutto, la commissione di un reato tra quelli indicati nello stesso art. 240 bis c.p.;

b) in secondo luogo, la sproporzione tra beni posseduti dal soggetto condannato e il suo reddito o la sua attività economica (questo presupposto contribuisce anche a commisurare l'entità della confisca, che corrisponderà appunto alla differenza tra il valore del patrimonio posseduto e il reddito dichiarato); c) infine, l'assenza di prova circa la legittima provenienza dei suddetti beni posseduti in misura sproporzionata. Come si è visto, la confisca può colpire anche beni di provenienza lecita, allorché vi sia una sproporzione tra valore del patrimonio e reddito dichiarato ma non sia stato possibile aggredire i beni di cui non è giustificata l'origine lecita.

Per quanto concerne la distribuzione dei carichi probatori, l'individuazione della parte sulla quale grava il rischio della mancata prova, i primi due elementi; quindi, la commissione di un reato "presupposto" e la sproporzione, devono essere provati dall'accusa, mentre il terzo elemento, ovvero la giustificazione circa l'origine lecita del bene, è a carico dello stesso soggetto colpito dalla misura. <sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> T.TRINCHERA *Confiscare senza Punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Giappichelli, Torino, 2020, pag.138 ss. Il quale precisa che l'art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992 fissa «una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività». Qualificano la confisca originariamente prevista dall'art. 12 *sexies*, e oggi disciplinata dall'art. 240 *bis* c.p., come «misura di sicurezza atipica»,

### **2.5.1 Natura giuridica**

Mancando in origine una qualificazione normativa esplicita, dottrina e giurisprudenza hanno espresso nel corso degli anni posizioni contrapposte in merito alla reale natura giuridica da riconoscere a questa ipotesi speciale di confisca.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza la considera una misura di sicurezza patrimoniale dai contorni atipici, qualificazione che troverebbe ora conferma nella scelta del legislatore di collocare l'istituto all'interno del capo II del titolo VIII del libro I del Codice penale, dedicato appunto alle misure di sicurezza patrimoniale.

In particolare, si afferma che lo strumento, inizialmente previsto dall'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, e oggi trasfuso nell'art. 240 bis c.p., si colloca nell'alveo delle moderne misure di contrasto all'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità organizzata, introdotte dal legislatore per far fronte ai limiti della "tradizionale" confisca del profitto del reato, che resta ancorata all'esigenza di dimostrare un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> S. FINOCCHIARO, La corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione? *Nota a corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 33, pres. Grossi, est. Modugno*. Il contributo si sofferma, in particolare, sull'inedita valutazione in concreto circa la rispondenza del reato alla ratio dell'art. 12-sexies, che la corte demanda al giudice. vi si scorge un passo verso il riconoscimento della valenza processuale del concetto di "sproporzione", non più quale presupposto oggettivo autonomo della confisca, bensì quale indizio sul quale si regge l'accertamento presuntivo circa l'origine illecita dell'arricchimento.

A tale ipotesi speciale di confisca dovrebbe pertanto riconoscersi la funzione di «ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale»<sup>76</sup>

L'argomento principale sul quale fa leva la giurisprudenza è rappresentato dall'assimilazione strutturale tra confisca di prevenzione e confisca allargata, assimilazione che appare ancor più evidente alla luce dei recenti interventi di riforma legislativa.<sup>77</sup>

Si osserva che il legislatore, con l'art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992 (oggi "confluito" nell'art. 240 bis c.p.), avrebbe inteso introdurre nell'ordinamento un'ipotesi di ablazione patrimoniale che riproduce i caratteri della misura di prevenzione antimafia originariamente prevista dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e oggi disciplinata dagli artt. 16 e ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), e ne condivide lo scopo e la filosofia di fondo.

---

<sup>76</sup> D. AMELIO, in *Riv. pen.*, 2002, pp. 472 ss (estratto da [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)) Nella quale viene precisato che l'art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992 fissa «una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività». Qualificano la confisca originariamente prevista dall'art. 12 *sexies*, e oggi disciplinata dall'art. 240 bis c.p., come «misura di sicurezza atipica», tra le molte, Cass., Sez. IV pen., 10 gennaio 2002 (dep. 15 febbraio 2002), n. 6301.

<sup>77</sup> A.MAUGERI, *La riforma della confisca*, (estratto da [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)) cit., p. 236 Sottolinea come la disciplina delle due forme di confisca tenda sempre più a sovrapporsi dopo i recenti interventi di riforma legislativa – e, in particolare, dopo che la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha reso possibile l'applicazione della confisca allargata anche al di fuori del procedimento di cognizione, e in caso di prescrizione del reato o di morte della persona condannata.

Come la misura di prevenzione patrimoniale, anche l'ipotesi di confisca speciale in esame trova il suo fondamento nella presunzione relativa di illecito arricchimento da parte di un soggetto ritenuto pericoloso – segnatamente perché condannato per reati di particolare gravità ed allarme sociale sul presupposto della sproporzione tra il valore del bene e i redditi denunciati o l'attività economica dallo stesso svolta.

La finalità dei due istituti sarebbe la medesima e consisterebbe, da un lato, nel contrastare il potere economico della criminalità organizzata impedendo «l'infiltrazione massiccia nel circuito economico dei proventi di attività di tipo mafioso», con effetti distorsivi sul funzionamento del mercato e, dall'altro, nel privare la persona interessata di tutti i beni acquisiti illecitamente, anche in assenza di derivazione causale rispetto al reato per cui è intervenuta la condanna, in quanto dallo stesso detenuti in misura sproporzionata rispetto alla propria capacità economica, onde evitare il reimpiego di tali risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite.<sup>78</sup>

Su queste basi, la giurisprudenza giunge alla conclusione che lo strumento oggi previsto dall'art. 240 bis c.p. «assolve essenzialmente una funzione special-preventiva, assumendo i connotati di una misura di sicurezza patrimoniale sia pure atipica finalizzata ad evitare l'accumulo di ricchezze

---

<sup>78</sup> Relazione al d.l. 22 febbraio 1994, n. 123, in *Riv. pen. econ.*, 1994, p. 65.

di provenienza delittuosa ed è equiparabile all'affine misura di prevenzione». <sup>79</sup>

Questa qualificazione, però, è fortemente criticata dalla dottrina maggioritaria, che ravvisa nell'ipotesi di confisca in esame una finalità eminentemente punitiva coerente con una misura a carattere sanzionatorio. <sup>80</sup>

Innanzitutto, si osserva, dovrebbe essere certamente esclusa la possibilità di ricondurre l'istituto di cui all'art. art. 240 bis c.p. al modello delle misure di prevenzione cui viene ripetutamente accostato dalla giurisprudenza.

Ciò in quanto l'ipotesi speciale di confisca include tra i suoi presupposti la sentenza di condanna, e quindi difetta del carattere proprio delle misure di prevenzione, vale a dire quello di essere applicate *praeter delictum*. <sup>81</sup>

Né sarebbe possibile ricondurre tale ipotesi speciale di confisca al modello delle misure di sicurezza, per una molteplicità di ragioni.

In primo luogo, la confisca colpisce beni privi di un qualsiasi nesso di derivazione o di pertinenzialità rispetto al reato oggetto della condanna, sicché non sarebbe possibile individuare nella pericolosità della res (in

---

<sup>79</sup> Così testualmente Cass., Sez. VI pen., 6 marzo 2009 (dep. 16 giugno 2009), n. 25096 in *De jure*

<sup>80</sup> In questo senso, A.BARGI, *“La giustizia patrimoniale penale*, Utet Giuridica, Milano 2011, p. 15

<sup>81</sup> In questi termini, L.FONRARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale «Moderno»*, Cedam, Padova, 1997 cit., p. 65  
Si evince che pur riconoscendo «la quasi completa assimilazione strutturale» della misura di cui all'art. 12 *sexies* (oggi art. 240 bis c.p.) rispetto alla misura di prevenzione, non ritiene possibile «riconoscere alle due forme di confisca un'identica natura giuridica, posto che la più recente di esse presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna (o equiparata), e non presenta quindi il tratto più peculiare (ancorché forse non inderogabile) delle misure di prevenzione, costituito dal carattere *ante delictum*».

quanto di provenienza delittuosa) il fondamento del provvedimento ablativo.<sup>82</sup>

E, si aggiunge, lo stesso presupposto della condanna nella disposizione di cui all'art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992, così come nella disposizione contenuta nell'art. 240 bis c.p., non avrebbe la funzione di fondare un giudizio di pericolosità della persona o della cosa, ma semplicemente quella di fungere da condizione obiettiva la cui verifica consente al giudice di disporre l'ablazione di tutti i beni nella disponibilità del reo in misura non proporzionata alla sua capacità reddituale.<sup>83</sup>

Infine, il carattere obbligatorio della confisca in esame escluderebbe, come del resto, rispetto a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria, la possibilità di ancorare l'applicazione della misura ablativa a un accertamento della pericolosità, sia che la si voglia riferire alla persona del reo, sia che la si voglia riferire alla cosa, nel senso che lasciata nella disponibilità del reo essa costituirebbe lo stimolo per la realizzazione di altri illeciti.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Op cit.L.FORNARI, *Criminalità del profitto*, p. 67 (la norma di cui all'art. 12 *sexies* – sottolinea l'autore – opererebbe una «forzatura ... rispetto ad un carattere fondamentale delle misure di sicurezza, inerente il ruolo che in tale disposizione assume il fatto commesso, che lungi dal fondare, con le sue peculiari note oggettive e soggettive, un giudizio di pericolosità (personale o reale che sia), scolora all'interno della norma in esame nella mera occasione di un intervento totalmente emancipato dai contorni patrimoniali del fatto su cui verte il procedimento, per trarre piuttosto giustificazione e limite di estensione dalla (mera) mancata dimostrazione dell'origine lecita del patrimonio»).

<sup>83</sup> A.MAUGERI *Le moderne sanzioni*, cit., p. 520. L'autrice esclude altresì che possa parlarsi di «mera funzione compensativa dell'istituto in esame, nel senso che esso è volto ad eliminare una situazione di ingiustizia, riportando lo stato patrimoniale del reo nelle medesime condizioni nelle quali si trovava prima della realizzazione del delitto, perché si ha compensazione in senso stretto solo in relazione al profitto del reato oggetto della condanna, e cioè solo in relazione al profitto del quale si riesce ad accertare il nesso causale con il reato e, quindi, il carattere illecito (con la conseguenza che l'autore dell'illecito non ha alcun diritto a detenere tale vantaggio patrimoniale)» (p. 522).

<sup>84</sup> Op cit.A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni*, cit., pp. 519, 520 e 524

Esclusa la possibilità di ricondurre la confisca c.d. allargata al *genus* delle misure di prevenzione o a quello delle misure di sicurezza, la dottrina maggioritaria giunge alla conclusione di qualificare la misura in esame come una vera e propria sanzione patrimoniale a carattere schiettamente punitivo.

Tale conclusione è raggiunta, da un lato, sottolineando il carattere particolarmente afflittivo di una confisca che può portare alla privazione dell'intero patrimonio del soggetto colpito dalla misura e che si caratterizza per il fatto che, in ogni caso, il sacrificio del diritto di proprietà è di entità tendenzialmente ben superiore al guadagno ottenuto tramite il reato occasione; dall'altro, valorizzando lo scopo perseguito dalla confisca speciale, che sarebbe innanzitutto di prevenzione generale (e non solo speciale), in particolare di prevenzione dell'uso illecito della ricchezza (o di "incapacitazione economica").

Con lo strumento di cui all'art. 12 sexies (e oggi previsto dall'art. 240 bis c.p.) prosegue questa autorevole voce della dottrina italiana «il legislatore non persegue esclusivamente una finalità preventiva, ma vuole punire dei reati, che non riesce a provare, o, comunque, vuole impedire che il reo possa beneficiarne», e si dovrebbe pertanto riconoscere che tale misura «non è fondata su una mera prognosi di pericolosità, ma svolge una funzione preventiva come qualunque altra pena, che rappresenta una reazione (afflittiva) dell'ordinamento a una violazione, finalizzata alla prevenzione di future violazioni.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> D.GUIDI *Presunzioni e automatismi nella confisca "per sproporzione" di cui all'art. 240 bis c.p.*, 2019 (estratto da [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it)) Questa "terza via" consisterebbe in particolare nel guardare a ogni

Merita, infine, di essere segnalata una “terza via”, alternativa tanto alla qualificazione della confisca in termini di misura di sicurezza, quanto in termini di autentica pena, che solo di recente ha cominciato a farsi strada nella dottrina italiana, ma che è ampiamente praticata in altri ordinamenti contemporanei con riferimento a strumenti di ablazione patrimoniale analoghi a quello di cui ci stiamo ora occupando.<sup>86</sup>

## 2.6 Confisca di prevenzione

La confisca di prevenzione, attualmente disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia), è una misura ablatoria patrimoniale applicata a prescindere da una previa condanna penale per un determinato reato e che ha ad oggetto beni che risultino essere il frutto di attività illecite o il loro reimpiego, o di cui una persona abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o all’attività economica svolta, quando il proprietario non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

---

forma di confisca che mira a colpire i proventi di attività criminose, e dunque anche alla confisca allargata, come a una mera limitazione del diritto di proprietà, una misura che «semplicemente toglie al soggetto qualcosa che in origine egli non aveva diritto di acquisire, né ora di trattenere», sulla scorta dell’argomento secondo cui il reato non potrebbe mai essere considerato un modo legittimo.

<sup>86</sup> Così F.VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano*, in PALIERO-VIGANÒ-BASILE- GATTA (a cura di), *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione – Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 904 ss.). La medesima tesi è sostenuta – sempre in relazione alla confisca di prevenzione – nel lavoro monografico di S. FINOCCHIARO, *La confisca “civile” dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, Milano, Criminal Justice Network, 2018, pp. 427 ss.

La confisca è disposta, in forma diretta o per equivalente, nei confronti di soggetti indiziati di gravi delitti o che si ritiene abbiano genericamente tenuto condotte delittuose, a prescindere dal fatto che essi siano o meno pericolosi nel momento in cui la misura viene applicata, potendo anzi la stessa essere disposta anche nei confronti di terzi, eredi o aventi causa della persona che si era originariamente arricchita in modo illecito.

Il sequestro di prevenzione, disciplinato dall'art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è invece un provvedimento cautelare, di carattere provvisorio e strumentale rispetto alla confisca di cui all'art. 24 che verrà applicata con il decreto con cui si conclude il procedimento di prevenzione.

La confisca in esame è stata tradizionalmente qualificata come misura *ante delictum*, in ragione della sua peculiarità, rappresentata dall'assenza di un previo accertamento della commissione di un reato all'esito di un processo penale; accertamento che è invece richiesto ai fini dell'applicazione delle confische penali qualificate come misure di sicurezza patrimoniali, rispetto alle quali l'istituto in esame ha pertanto sempre mantenuto uno statuto autonomo, sia in termini di disciplina legislativa, sostanziale e procedimentale, sia in termini di garanzie costituzionali e convenzionali di riferimento.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> S. FINOCCHIARO, *La confisca e il sequestro di prevenzione*, (estratto da [www.dirittopenale.it](http://www.dirittopenale.it)) Le sezioni Unite riaffermano la natura preventiva dell'ipotesi di confisca attualmente prevista dal c.d. "codice antimafia", nonostante l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale ne attesti sempre più nitidamente una diversa funzione di neutralizzazione dei profitti di provenienza illecita, indipendentemente dalla pericolosità dei beni e dei destinatari. Rimangono aperti, quindi, gli interrogativi circa l'esatta collocazione sistematica di tale istituto ed i limiti che devono presidiarne l'applicazione, anche alla luce della sua progressiva estensione ad ipotesi delittuose estranee al fenomeno mafioso.

L'eventuale affermazione della natura sostanzialmente punitiva della confisca in esame avrebbe trascinato verosimilmente l'istituto in un vortice di questioni di legittimità costituzionale, che ne avrebbero minato nel nostro ordinamento.

Ciò, se non altro, sulla scorta della considerazione: a) che una "pena" senza condanna è incompatibile con il principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27, secondo comma, Cost. e con l'art. 6 2 Cedu; b) che un procedimento che si aggiunga a quello penale in relazione alle medesime condotte criminose stride con il principio del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. n. 7 Cedu; e c) che si tratterebbe di una sanzione penale applicata all'esito di un procedimento non ispirato ai canoni del giusto processo penale e, quindi, in contrasto anche con gli art. 6 Cedu e 111 Cost.

Per queste ragioni, il bivio cui erano di fronte le Sezioni Unite è probabilmente apparso piuttosto come una strada obbligata, nel senso della conferma della natura preventiva.

Una confisca applicabile anche quando il soggetto che la subisce non è più pericoloso, in quanto ha ormai cessato di tenere condotte espressive di c.d. pericolosità sociale, o non lo è mai stato, è parsa dunque «giustificarsi solo in ragione della "qualità" oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale,

presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita», e pertanto da rimuovere «dal sistema di legale circolazione»<sup>88</sup>

Due, quindi, paiono i principali punti d'appoggio della tesi giurisprudenziale della natura preventiva della misura: la persistenza della "pericolosità", all'esigenza di impedire l'immissione di capitali di origine illecita nel circuito legale dell'economia.

Se dunque l'ancoraggio della misura in esame al concetto di "pericolosità" sembra rappresentare una forzatura difficilmente sostenibile, ciò non sembra ancora sufficiente a smentire la natura preventiva dell'istituto, essendo essa stata giustificata anche con l'esigenza di dissuadere dalla commissione di ulteriori reati, sia di impedire l'immissione di capitali di origine illecita nel circuito legale dell'economia.

Sotto questo ulteriore aspetto, la portata preventiva della confisca viene riconnessa alla sua generale funzione di deterrenza, e in quella di incapacitazione neutralizzazione, rispetto non solo al futuro utilizzo delittuoso dei beni, ma anche al loro impiego in attività di per sé lecite, ma suscettibili di alterare la concorrenza o inquinare l'economia.

---

<sup>88</sup> Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, De jure, Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'accogliere e definire il requisito della 'correlazione temporale, ne avevano rimarcato con fermezza l'irrinunciabilità: senza tale accorgimento, si era detto, la confisca di prevenzione avrebbe acquistato «i connotati di una vera e propria sanzione» La sentenza in esame appone una precisazione a tale regola, che può essere così sintetizzata: sono confiscabili non soltanto i beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto, ma anche quelli entrati nel suo patrimonio in un momento successivo, purché risulti che tali acquisti siano stati effettuati con la 'provvista' accumulata grazie all'attività delittuosa.

### 2.6.1 Destinatari della misura

I soggetti destinatari del sequestro e della confisca di prevenzione sono individuati dall'art. 16 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15., questi si sono progressivamente estesi, vengono comprese un vasto ed eterogeneo numero di condotte, non più attinenti esclusivamente alla criminalità organizzata, ma anche a quella comune.

Nell'esaminare le categorie dei destinatari della confisca di prevenzione è necessario tenere conto del fatto innanzitutto che il presupposto delle misure di prevenzione è rappresentato dalla c.d. pericolosità sociale, quella prognosi di rischio di futura attività criminale da parte del destinatario della misura, che giustifica l'applicazione della misura *ante delictum* a fini di difesa sociale.<sup>89</sup>

Oggi tale accertamento della pericolosità per la sicurezza pubblica, è richiesto per tutti i soggetti destinatari delle misure di prevenzione dall'art. 6 del codice Antimafia.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> In tema, V. MAIELLO, *La prevenzione ragionevole. Le misure di prevenzione personali tra legalità e proporzionalità*, Dike giuridica, Roma, 2022. L'ampliamento della base soggettiva dei destinatari e dei presupposti del relativo giudizio di pericolosità" viene individuato come il paradigma centrale per una più efficace e capillare strategia di contrasto della pericolosità sociale:

<sup>90</sup> Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del Codice Antimafia  
*Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.*  
*Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.*  
*Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.*  
*Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei*

La giurisprudenza sottolinea la necessità «che anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio)».

Emerge come il giudizio di prevenzione dovrebbe fondarsi sull'accertamento degli indizi di attività criminale che rappresenta la parte constatativa del giudizio di pericolosità, sulla quale si fonda la parte prognostica del giudizio.

Ai fini dell'individuazione dei destinatari occorre, allora, dapprima accertare l'appartenenza indiziaria del soggetto all'associazione mafiosa, o l'incurabilità del soggetto nella figura di indiziato di determinati reati e poi la sua pericolosità sociale, nonché ai fini dell'applicazione delle misure personali, l'attualità della pericolosità.<sup>91</sup>

---

*relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis del codice di procedura penale.*

<sup>91</sup> M.F.CORTESI, *Il nuovo assetto delle misure di prevenzione personali*, 2017 (estratto da [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it)) Con riferimento, al concetto di appartenenza a una associazione mafiosa, il Collegio aderisce ad una lettura per cui essa richieda un contributo fattivo da parte del proposto alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminale (Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 3941), lettura considerata una sensibile progressione interpretativa rispetto a decisioni precedenti in cui «veniva valorizzata unitamente all'aspetto di funzionalità della condotta agli interessi dell'ente criminale una atipica e sfuggente constatazione di un sottostante terreno favorevole permeato di cultura mafiosa» Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 9747).

A parere dei giudici, nel sistema delle misure di prevenzione personali, non può ritenersi sussistente alcuna presunzione legale di attuale pericolosità sociale del soggetto raggiunto da elementi indizianti tali che ne abbiano consentito l'iscrizione in una delle categorie criminologiche di cui all'art. 4 d.lgs. 159 del 2011. Ciò premesso non esclude, secondo un primo indirizzo interpretativo, l'utilizzo di presunzioni semplici (ossia massime di esperienza su base logica), che tuttavia, proprio per la loro natura, non esonerano il giudice dall'obbligo di esplicitare in concreto le ragioni del proprio

Il concetto di pericolosità relativo alle misure di prevenzione si sarebbe dovuto differire da quello relativo alle misure di sicurezza, in quanto, pur avendo un fondamento comune costituito dalla probabilità che il soggetto possa compiere atti lesivi di determinati beni, nelle misure di prevenzione la pericolosità è *ante delictum o sine delicto* e si identifica in una situazione soggettiva, che prescinde dalla commissione di reati, mentre nelle misure di sicurezza la pericolosità è *post delictum* e si identifica in una situazione soggettiva, di cui è componente sintomatica anche la commissione del reato, trattandosi di una probabilità di recidiva”.<sup>92</sup>

Nell'attuale configurazione del sistema preventivo, che tende ad essere un sistema parallelo ed autonomo rispetto a quello penale, le due concezioni di pericolosità tendono però a coincidere, essendo fondata l'applicazione di una misura preventiva sull'accertamento della commissione di un reato, l'associazione per delinquere di stampo mafioso o gli altri reati presupposti dalla legge, in relazione ai quali devono sussistere gli indizi di appartenenza del soggetto o di consumazione.

Questa sovrapposizione del procedimento penale e di quello preventivo, rispetto all'aspetto patrimoniale, si accentuava in seguito all'introduzione dell'art. 12 sexies che rende obbligatoria la confisca dei patrimoni dei

---

convincimento, soprattutto quando il dato indiziante si collochi in un momento temporale non prossimo alla decisione applicativa della misura di prevenzione.

<sup>92</sup> A. M. MAUGERI . *La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?* , Diritto penale contemporaneo rivista trimestrale,2013(esstratto da criminaljusticenetwork.eu)

soggetti condannati per 416 bis c.p., qualora si accerti la sproporzione tra patrimonio effettivo e patrimonio legittimo.<sup>93</sup>

Il sistema della prevenzione patrimoniale, invece, si è esteso a dismisura nei confronti di tutte le forme di pericolosità generica dopo l'abrogazione dell'art. 14 l. 55/90 del 2008, accolta nel codice delle misure di prevenzione (dlgs. N. 159/2011), sollevando dubbi sulla sua compatibilità con il principio di proporzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea che enfatizza la compatibilità con la Convenzione delle forme di confisca senza condanna in considerazione della rilevanza dello scopo perseguito, la gravità e il dilagare del fenomeno mafioso.

In conclusione, il codice antimafia, ha perso l'occasione di realizzare un ripensamento complessivo del sistema della prevenzione, da realizzare attraverso un ammodernamento dei presupposti e degli strumenti e che fosse espressione di una nuova strategia politico criminale.

L'ammissibilità in uno Stato di diritto di misure di prevenzione ante *delictum* passa, allora, da un pieno rispetto del principio di legalità, ma anche e innanzitutto del principio di proporzione.

---

<sup>93</sup> R. MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, in *Codice delle confische*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 1108 ss. L'accertamento di tali presupposti, all'esito del procedimento di prevenzione, consente l'applicazione della misura ablatoria, così come la dimostrazione del «difetto originario» degli stessi permette – nei casi e nelle forme indicati dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 – di ottenere la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, che può essere domandata finalizzata alla restituzione dei beni confiscati o di somme di equivalente valore.

Solo se le misure di prevenzione vengono mantenute nella loro finalità originaria e con un contenuto coerente con tale finalità, ponendo delle limitate restrizioni a diritti del cittadino volte a realmente prevenire l'occasione criminale o interdire le attività in cui si manifesta l'inclinazione a delinquere (la pericolosità sociale), le misure di prevenzione potrebbero essere ritenute necessarie e idonee in uno Stato di diritto alla luce di un giudizio di proporzione.<sup>94</sup>

### ***2.6.2 L'oggetto della confisca, i proventi del reato e la sproporzione patrimoniale***

L'oggetto della misura ablatoria è individuato, ad opera dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei beni di cui il proposto non è in grado di giustificare la provenienza e di cui risulti avere la disponibilità (a qualsiasi titolo) in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica, e di quelli che risultino essere il frutto o il reimpiego di attività illecite.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Opi cit. A.BALSAMO, V. CONTRAFATTO, G.NICASTRO *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 114.

<sup>95</sup> Art. 24, Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011)  
*Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.*

Il concetto di “frutto” di attività illecite allude alle utilità economiche direttamente conseguite per effetto della realizzazione della condotta illecita, mentre nella nozione di “reimpiego” vengono fatti rientrare i beni che presentano una correlazione indiretta con la condotta criminosa.<sup>96</sup>

Tanto l’art. 20, quanto l’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, fanno tuttavia riferimento anche alla “sproporzione” del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica del soggetto.<sup>97</sup>

In dottrina è stato tuttavia messo in luce come la sproporzione patrimoniale, potendo avere molteplici spiegazioni eziologiche, sia un dato “neutro”, cioè di per sé inidoneo a provare la provenienza da condotte delittuose.<sup>98</sup>

In giurisprudenza è stato compiuto uno sforzo di progressiva qualificazione di tale requisito, dispiegatosi lungo due principali direttrici: si è affermato che il giudizio sulla “sproporzione” va condotto in relazione a ciascun bene di cui il patrimonio del proposto si compone, facendo riferimento al momento dei singoli acquisti, e dunque al valore dei beni di volta in volta entrati a far parte del patrimonio del soggetto.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Come, ad esempio, l’impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi economici che ne derivano.

<sup>97</sup> L’art. 20 fa riferimento al sequestro.

<sup>98</sup> In dottrina, S.ASTARITA, *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, in Furfaro S., *Misure di prevenzione*, cit., p. 394.

<sup>99</sup> Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che, «con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione» Cass, sez. I, 11 marzo 2016, n. 27147 in *De jure*.

In secondo luogo, il principio della correlazione temporale affermato dalle Sezioni Unite ha subito di recente una parziale rivisitazione da parte della II sezione della Cassazione, secondo cui potrebbero essere confiscati non soltanto i beni acquistati nel periodo in cui si era manifestata la “pericolosità” del proposto, bensì anche quelli entrati nel suo patrimonio in un momento successivo, allorché «siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze» proprio all'epoca di permanenza della condizione di pericolosità.<sup>100</sup>

Occorre a questo punto chiedersi se il riferimento, contenuto negli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, faccia riferimento ai proventi e alla sproporzione patrimoniale sottenda, o meno, una duplicità di contenuto della misura.

Duplici e alternativo non è l'oggetto dell'ablazione che, in conformità alla ratio della misura, resta pur sempre la ricchezza accumulata illecitamente, bensì la regola probatoria volta a individuare tale oggetto: una prova “diretta” (i beni risultino il frutto o reimpiego di attività illecite) o una prova “indiretta” (i beni siano ritenuti essere il frutto o reimpiego di attività illecite perché aventi un valore sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta).

---

<sup>100</sup> Cass., sez. II, sent. 13 marzo 2018-dep. 27 marzo 2018, n. 14165, (cfr., da ultimo, Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33, con nota di FINOCCHIARO S., La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, *Rivista diritto penale contemporaneo*, fasc. 2/2018, p. 131 ss.

Nel secondo caso si è al cospetto di una regola di accertamento di carattere presuntivo: la sproporzione costituisce un indizio, un fatto noto da cui desumere il fatto ignoto rappresentato dall'origine delittuosa del patrimonio. Regola di accertamento, quest'ultima, generalmente considerata legittima anche dalla Corte di Strasburgo, la Convenzione non opponendosi in linea di principio a presunzioni di fatto o di diritto <sup>101</sup>, purché non venga lesa il diritto di difesa della parte. <sup>102</sup>

Essenziale affinché tale diritto non venga pregiudicato è dunque che tale presunzione sia relativa, cioè superabile mediante la giustificazione della legittima provenienza, che il proposto può infatti sempre fornire per espressa previsione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Pertanto, il quadro probatorio costruito dall'autorità proponente può essere 'smontato' dalla difesa del proposto, cui è consentito giustificare la provenienza lecita del patrimonio, mediante «la mera allegazione di fatti,

---

<sup>101</sup> Il riferimento alla non necessaria persistenza della pericolosità fa peraltro riferimento al fatto che, ai fini della confisca di prevenzione, non è più richiesto il requisito dell'attuale pericolosità al momento in cui la misura viene applicata; requisito che continua invece ad essere richiesto ai fini dell'applicazione delle misure personali: sul punto cfr. Cass., Sez. Un., sent. 30 novembre 2017, *De jure*

<sup>102</sup> Opi cit., S. FINOCCHIARO p. 131 ss. Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33  
Il requisito della pertinenzialità temporale, a parere delle Sezioni Unite, è proprio ciò che evita alla misura di acquistare «i connotati di una vera e propria sanzione» la quale sarebbe «difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost., oltreché con i principi costituzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1 Prot. 1, CEDU)». Cass., sez. II, sent. 13 marzo 2018-dep. 27 marzo 2018, n. 14165,  
In questa pronuncia, peraltro, la Corte richiama il criterio non già della «correlazione temporale», ma quello della «ragionevolezza temporale», che invece la giurisprudenza, anche costituzionale, utilizza solitamente in relazione alla confisca c.d. allargata ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, oggi art. 240-bis c.p): due concetti che ci sembrano non esattamente identici, nel primo caso occorrendo accertare che i beni siano stati acquistati proprio in quell'arco di tempo in relazione al quale sono emersi indizi della commissione di attività delittuose, mentre la «ragionevolezza» cronologica impone semplicemente di appurare che l'acquisto non sia avvenuto in un momento eccessivamente distante da quell'arco temporale.

situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni». <sup>103</sup>

È sorta pertanto la questione interpretativa inerente alla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione: ci si è cioè domandati se siano confiscabili i beni di cui il proposto avesse giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi di evasione fiscale. <sup>104</sup>

Questa soluzione è stata cristallizzata per mano del legislatore che con la legge 17 ottobre 2017, n. 16, ha inserito nell’art. 24 del d.l.gs. n. 159 del 2011 un inciso con cui espressamente si chiarisce che «in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo

---

<sup>103</sup> M. MONTAGNA., *Procedimento applicativo delle misure ablative di prevenzione e garanzie del giusto processo*, in *La giustizia patrimoniale penale* a cura di A. BARGI, A. CISTERNA, all’interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta A.GAITO, B. ROMANO, M. RONCO, G. SPANGHER, II, Utet, Milano, 2011, p. 470 ss. *In un contesto nel quale si richiede all’accusa di provare i c.c.dd. presupposti oggettivi di cui all’art. 24 c.a., o meglio di farsi carico della prova, diretta o indiretta, della provenienza illecita dei beni che s’intende confiscare. Solo in questo modo, come già detto, la “clausola liberatoria” in esame non finisce per determinare un’inversione dell’onere della prova. Diversamente ragionando, infatti, si permetterebbe di disporre la confisca di prevenzione accontentandosi di meri indizi, facendo dipendere di fatto la decisione dalla produzione, o meno, da parte della difesa del proposto, di una prova liberatoria. Per fugare tale rischio occorrerebbe richiedere all’accusa di dimostrare che, nello stesso periodo in cui il soggetto ha tenuto le condotte che hanno dato luogo agli indizi di c.d. pericolosità, il soggetto ha operato acquisti (o il suo patrimonio si è altrimenti arricchito) in modo sproporzionato rispetto al suo reddito o all’attività economica che svolgeva. Solo laddove tale onere probatorio sia stato positivamente adempiuto dal p.m., dovrebbe scattare a carico del proposto l’onere di presentare elementi di fatto che spieghino l’origine non illecita dei beni di cui sia stato previamente dimostrato il valore sproporzionato. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. V, 28 novembre 1996, in Cass. pen., 1998, 628 in cui l’assenza di fonti lecite di guadagno viene ex se considerata sintomo di una provenienza illecita dei beni.*

<sup>104</sup> La giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di negare la possibilità che il proposto potesse giustificare la provenienza lecita dei beni mediante l’evasione fiscale, e tale indirizzo è stato avallato anche dalle Sezioni Unite, nella sentenza Repaci del 2015 Cfr., ex pluribus, Cass., sez. I, 6 febbraio 2018-5giugno 2018, n. 25175, in De jure.

che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale». <sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Lo stesso inciso è stato contestualmente inserito nella disciplina relativa alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (oggi art. 240-bis c.p.). In quest'ultima disposizione, tuttavia, l'art. 13-ter del d.l. n. 148 del 2017 ha inoltre aggiunto anche che si fa salva l'ipotesi in cui «l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Tra i primi provvedimenti che hanno fatto applicazione di tale nuova disposizione Trib. Milano, sez. II, sent. 21 giugno 2018, n. 7624.

## **SEZIONE II UNA NUOVA IPOTESI SPECIALE DI CONFISCA**

### **2.7 La confisca dei beni informatici**

Dopo aver trattato le varie tipologie di confisca presenti nel nostro ordinamento, ritengo utile affrontare una tipologia di confisca recente, introdotta per far fronte a reati sempre più frequenti, i cybercrime, di cui la mafia oggi è sempre più interessata, anche in relazione al periodo pandemico e bellico in cui stiamo vivendo.

Con legge n. 12 del 25 febbraio 2012 “Contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”, viene introdotta la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici.

Rappresenta una presa d'atto da parte del legislatore del diffondersi di crimini di questa specie, a loro volta conseguenza di una realtà che vira sempre più verso l'incremento dello strumento telematico sia come forma di comunicazione, che come strumento di lavoro o di transazioni finanziarie e commerciali.

Viene inserita una disciplina speciale in tema di confisca integrando le ipotesi di confisca obbligatoria poste dal capoverso dell'art. 240 cp., inserendo accanto alla ipotesi "classica" riferita alle cose costituenti il prezzo del reato anche, al n.1-bis, beni e strumenti informatici o telematici i quali risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati "informatici" così richiamando e ricollegandovi espressamente

determinati articoli: 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies.<sup>106</sup>

Il lungo elenco copre una serie di reati, di cui i più ricorrenti sono oggi l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis c.p.); la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); la frode informatica (640-ter c.p.) e le varie forme di truffa (art. 640 c.p.) commesse quotidianamente con l'ausilio di supporti informatici e/o telematici.<sup>107</sup>

Prima della sopracitata legge n. 12 del 25 febbraio 2012, tutti questi beni restavano inutilizzati per anni presso l'Ufficio corpi di reato dei Tribunali anche dopo la loro confisca: il che significa che da un lato deperivano

---

<sup>106</sup> G. CORASANITI Il "bene" (informatico o telematico) assumerebbe perciò il significato di un oggetto, che tramite il suo uso viene ad essere conseguito il profitto del reato, e mediante la sua (accertabile) organizzazione, anche articolata e complessa, condiziona il risultato criminoso nel suo insieme. (Fonte:Dir.informatica, fasc.4-5) 2012, pag. 819

<sup>107</sup> Un esempio per tutti è dato dal cosiddetto "phishing" a danno dei titolari di conti correnti online che vengono quotidianamente fatti oggetto di e-mail false che sembrano provenire dagli istituti di credito, ma in realtà hanno soltanto lo scopo di carpire fraudolentemente i dati personali e i codici d'accesso ai conti in questione.

rapidamente e dall'altro diventavano obsoleti dal punto di vista tecnologico, solo in ragione del semplice trascorrere del tempo.

È allora stato previsto, un riutilizzo del bene confiscato proprio come previsto per i beni confiscati alla mafia, infatti gli stessi beni e strumenti ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, possono essere assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.<sup>108</sup>

### ***2.7.1 Il rapporto fra l'antico male della società umana, la criminalità, e la nuovissima conquista dell'intelligenza umana, l'informatica***

A questo punto dell'elaborato ritengo opportuno alla luce della ricerca svolta, approfondire la correlazione tra la criminalità informatica e criminalità organizzata di stampo mafioso.

Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell'abuso della tecnologia informatica sia hardware che software, per la commissione di uno o più crimini.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> M. IASELLI, *Introdotta la confisca come pena accessoria*, Articolo di Reati informati (estratto da [www.altalex.com](http://www.altalex.com))

<sup>109</sup> Definizione di crimine informatico G. D'AIUTO, L. LEVITA, *I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012 pag.45 ss.

Nel settore del *financial cybercrime*, nel biennio 2020/21, secondo i dati della Polizia Postale, si sono registrati 174 attacchi informatici ai sistemi finanziari di grandi e medie imprese, per un ammontare complessivo di oltre 61 milioni di euro sottratti attraverso frodi telematiche, 32 milioni dei quali recuperati dall'azione tempestiva degli investigatori.

Secondo le stime di *Innovery*, multinazionale che si occupa di Ict e sicurezza sui dati diffusi dal governo, il costo indotto dai reati di origine informatica in Italia è di circa 7 miliardi di euro l'anno.

L'analisi dei dati rileva un boom di delitti informatici durante il biennio della pandemia (+38%) con ben 14 regioni in zona rossa con il primato che spetta alla Lombardia (+86%) seguita da Basilicata (+83%) e Puglia (81%). Due regioni in zona arancione (Veneto e Piemonte) due in giallo (Liguria e Marche) e il Molise in zona bianca. L'incremento nel 2021 è pari al 11% rispetto al 2020. Per quanto riguarda le truffe e le frodi informatiche, i dati rilevano un incremento del 32% nel biennio 2020/21 con un'Italia quasi tutta in zona rossa, sono ben 12 le regioni che superano del 26% incremento percentuale con punte del 61% in Veneto, 49% in Puglia e 44% in Toscana. L'incremento nel 2021 è pari al 13%.<sup>110</sup>

Ad oggi si è in presenza dell'ingresso delle grandi organizzazioni criminali transnazionali, come pure le principali mafie nazionali, nel crimine informatico, in considerazione delle enormi potenzialità che la rete

---

<sup>110</sup> Report dell'Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, struttura interforze costituita presso la direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento di Pubblica Sicurezza, aggiornato a maggio 2021.

esprime in ogni senso, anche in termini di realizzazione e moltiplicazione di profitti illeciti. In tale scenario, è proprio il dato, l'informazione, a costituire il profitto più pregiato e l'obiettivo più ambito delle massive campagne di *phishing*, rivolte soprattutto ai danni delle aziende che costituiscono l'ossatura del sistema Paese.<sup>111</sup>

Molti, in questo scenario criminoso, sono gli ostacoli all'attività investigativa, essendo per contro numerosissimi gli strumenti di manipolazione delle tracce informatiche e delle tracce finanziari, oggi accessibili ai grandi sodalizi come alla criminalità comune.

A complicare notevolmente il quadro, vi è poi l'elemento della costante transnazionalità delle condotte illecite che caratterizza ormai l'intero panorama dei reati commessi attraverso le nuove tecnologie.

In tal senso, l'effettività della risposta preventivo investigativa risente, come noto in maniera assai incisiva, della disomogeneità dei sistemi legislativi nazionali, soprattutto in tema di regole per l'acquisizione della prova digitale ed in materia di data *retention*.

Allo stato attuale, tanto i provider di contenuti, quanto i provider di servizi di connettività, sono sottoposti ad apparati regolatori assai diversificati e sono autori a loro volta di regole di *policy* aziendale assai eterogenee, al punto che non sempre risulta possibile ottenere evidenze investigative da

---

<sup>111</sup> Rapporto Clusit 2021 della Polizia Postale (estratto da [www.clusit.it](http://www.clusit.it))

Si tratta di attacchi sistemici, sempre più sofisticati ed avanzati, diretti ad un ampio spettro di obiettivi: dalle pubbliche amministrazioni del Paese alle grandi imprese, spesso erogatrici di servizi pubblici essenziali, dalle PMI sino ai singoli utenti.

parte delle Agenzie di *la enforcement*, soprattutto se riconducibili ad un Paese diverso rispetto a quello di appartenenza del *provider* interessato.

Secondo *Noverare*<sup>112</sup>, il riscatto medio richiesto dai gruppi cybercrime è aumentato del 47% tra il primo ed il secondo semestre del 2020.

È chiaro che le organizzazioni criminali hanno cominciato a vedere nella criminalità informatica una fonte di reddito non più proibitiva, che richiede un investimento modesto a fronte di un guadagno che può essere elevatissimo.

Andando a guardare i guadagni, sempre di più il prezzo dell'estorsione è richiesto in bitcoin<sup>113</sup>, da lì transitano scomparendo in paesi offshore.<sup>114</sup>

Solo quando il *bitcoin* viene trasformato in denaro reale c'è una remota possibilità di identificare l'estorsore, ma la tracciabilità risulterà quasi impossibile se si parla di paradisi fiscali che per definizione non si curano della provenienza e della legittimità dei conti.

---

<sup>112</sup> Società specializzata nella gestione di incidenti da ransomware, virus che blocca i computer per realizzare l'estorsione.

<sup>113</sup> Il bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009 creata da uno o più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Diversamente dalle altre valute il Bitcoin non ha dietro una Banca centrale che distribuisce nuova moneta ma si basa fondamentalmente su due principi: un network di nodi, cioè di pc, che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer; e l'uso di una forte crittografia per validare e rendere sicure le transazioni. I Bitcoin disponibili in rete sono 21 milioni mentre quelli effettivamente in circolazione sono circa 9 milioni.

<sup>114</sup> Come ad esempio Hong Kong, Singapore o le gettonatissime Seychelles e Maldive.

### ***2.7.2 Il caso: “Fontana-Almabahìa” operazione internazionale per il contrasto alla criminalità ed al cyber-riciclaggio***

Per meglio esplicitare i concetti sopra esaminati in questa sede intendo riportare il caso “*Fontana-Almabahìa*”, il quale da dimostrazione della tangibile correlazione tra i cosiddetti cybercrime e la mafia.

La Polizia di Stato il 20 settembre 2021, nell’ambito di una complessa attività investigativa di respiro internazionale, unitamente alla Polizia Spagnola, ha concluso un’operazione denominata “*Fontana-Almabahìa*”.

L’indagine, condotta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, dal Compartimento per la Puglia e dai poliziotti spagnoli, coordinata per la magistratura spagnola dal Giudice istruttore di Arona e per l’Italia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è stata supportata a livello internazionale, dalle Agenzie europee *Eurojust ed Europol*.

Quest’ultima, in particolare, ha partecipato attivamente inviando personale per il coordinamento internazionale nelle località dove sono stati eseguiti gli arresti.

L’operazione di polizia ha colpito in particolare gli appartenenti ad un sodalizio criminale composto prevalentemente da cittadini italiani di stanza alle isole Canarie, in particolare nel sud di Tenerife, dedito alle frodi *on-line* e al riciclaggio di denaro.

Gli accertamenti svolti dagli investigatori italiani e spagnoli, hanno consentito di ricostruire l'intera struttura piramidale dell'organizzazione criminale composta da oltre 150 membri e di svelare il complesso sistema di frode e di *cyber-riciclaggio*.

Il sodalizio, avvalendosi di *hacker* specializzati in attacchi di *phishing* e *vishing*<sup>115</sup> di ultima generazione e nell'uso di tecniche di ingegneria sociale, riusciva ad impossessarsi dei codici dispositivi dell'home banking di vittime in prevalenza italiane ma anche spagnole, inglesi, tedesche e irlandesi, disponendo bonifici bancari per migliaia di euro in favore di conti correnti spagnoli intestati a soggetti riciclatori, anch'essi di nazionalità italiana, reclutati all'occorrenza e residenti in Spagna.<sup>116</sup>

Gli investigatori italiani, in collaborazione con gli omologhi in territorio spagnolo hanno partecipato, nell'ambito della vasta operazione conclusiva, alla cattura e all'arresto di 16 pluripregiudicati per truffa, frode informatica, ricettazione, stupefacenti e rapina, personalità di spicco del sodalizio criminale residenti su territorio iberico ed al sequestro di 118 conti correnti bancari utilizzati per il riciclaggio.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Il *vishing* è una forma di truffa simile al phishing con lo scopo di carpire, con l'inganno, informazioni private. La truffa sfrutta ed automatizza la persuasione tipica delle tecniche di ingegneria sociale ed è effettuata tramite servizi di telefonia. In particolare, sfruttando la tecnologia VoIP per esempio, gli aggressori effettuano delle telefonate simulando l'esistenza di un call center (di una banca ad esempio) e chiedendo alla vittima di fornire i propri dati ad un operatore.

<sup>116</sup> Le somme sottratte venivano in seguito riciclate attraverso l'acquisto di criptovaluta o reinvestite in ulteriori attività criminali, quali prostituzione, produzione e traffico di droga, traffico di armi, per un giro di affari di oltre 10 milioni di euro solo nell'ultimo anno.

<sup>117</sup> Articolo della Polizia Postale e delle Comunicazioni Polo Anticrimine della Polizia di Stato „Fontana-almabahia” operazione internazionale per il contrasto alla criminalità ed al cyber-riciclaggio 20.09.2021 (estratto da [www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it))

### 2.7.3 Cybersicurezza: la risposta dell'UE alle minacce informatiche

La confisca dei beni informatici è stato un istituto di recente elaborazione, per far fronte ed adeguarsi alle sfide poste dall'utilizzo dei mezzi informatici, permette inoltre di recuperare da parte della polizia risorse informatiche sofisticate utili per la conduzione delle indagini.

I reati informatici sono molto appetibili per la criminalità organizzata di stampo mafioso perché permettono loro di ottenere un ingente guadagno, difficile da tracciare grazie all'utilizzo delle cosiddette monete virtuali esportate nei paradisi fiscali, in seguito riciclate o reinvestite in ulteriori attività criminali.

Nel caso sopracitato "*Fontana-Almabahìa*" è riscontrabile che per far fronte a questo fenomeno, sempre più in continua crescita, e che si sta espandendo a livello transfrontaliero sia necessaria una collaborazione a livello internazionale, dove nel caso di specie è stata impiegata la collaborazione dalle Agenzie europee *Eurojust ed Europol*<sup>118</sup>.

Si è evidenziato come sia importante una collaborazione diplomatica, in tal senso l'UE compie considerevoli sforzi per proteggersi dalle minacce informatiche provenienti da paesi terzi, soprattutto mediante una risposta diplomatica comune chiamata "pacchetto di strumenti della diplomazia informatica".

---

<sup>118</sup> L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale è un centro unico con sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, dove le autorità giudiziarie nazionali collaborano strettamente per combattere le gravi forme di criminalità organizzata transfrontaliera. L'Agenzia ha il ruolo di contribuire a rendere l'Europa un luogo più sicuro coordinando il lavoro delle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi nelle indagini e nelle azioni penali intraprese nei confronti della criminalità transnazionale.

Gli attacchi informatici e la criminalità informatica stanno aumentando in tutta Europa in termini sia di quantità che di sofisticazione.

Per quanto riguarda la strategia dell'Ue in materia di cybersicurezza, nel dicembre 2020 la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno presentato una nuova proposta.<sup>119</sup>

L'obiettivo di tale strategia è rafforzare la resilienza dell'Europa a fronte delle minacce informatiche e garantire che tutti i cittadini e le imprese possano beneficiare pienamente di servizi e strumenti digitali affidabili e attendibili, include proposte concrete per l'introduzione di strumenti normativi, strategici e di investimento.

Nel quadro di Europol è stato istituito un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica specializzato che aiuta i paesi dell'UE a indagare i reati online e a smantellare le reti criminali.

Inoltre, la creazione della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) è tesa a individuare, classificare in ordine di priorità e affrontare le minacce provenienti dalla criminalità organizzata internazionale.

In relazione all'accesso alle prove elettroniche, dalla consapevolezza che i criminali sfruttano la tecnologia digitale per commettere reati e nascondere attività illecite, e che le autorità di contrasto e giudiziarie fanno pertanto sempre più affidamento sulle prove elettroniche indagini e azioni penali,

---

<sup>119</sup> Nell'ottobre 2020 i leader dell'UE hanno chiesto di rafforzare la capacità dell'UE di proteggersi dalle minacce informatiche, di provvedere a un ambiente di comunicazione sicuro, soprattutto attraverso la crittografia quantistica e di garantire l'accesso ai dati a fini giudiziari e di contrasto.

L'UE sta lavorando a nuove norme che renderanno più facile e veloce l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.

Nel maggio 2019 il Consiglio ha istituito un quadro che consente all'UE di imporre sanzioni mirate volte a scoraggiare e contrastare gli attacchi informatici che costituiscono una minaccia esterna per l'UE o i suoi Stati membri.

Più specificamente, per la prima volta questo quadro consente all'UE di imporre sanzioni a persone o entità responsabili di attacchi informatici o tentati attacchi informatici, che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per tali attacchi o che sono altrimenti coinvolte.

Le sanzioni possono anche essere imposte ad altre persone o entità associate ad esse.

Le misure restrittive includono: il divieto di viaggio verso l'UE per le persone, il congelamento dei beni di persone ed entità.

Il 30 luglio 2020 sono state imposte le prime sanzioni in assoluto per attacchi informatici.

La cybersicurezza è anche una delle priorità dell'UE nella risposta alla pandemia di COVID-19, durante la quale si è registrato un aumento degli attacchi informatici.

Nel quadro del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, l'UE si è impegnata a investire 1,6 miliardi di EUR in capacità di cybersicurezza

e nell'ampia diffusione di infrastrutture e strumenti, a favore di pubbliche amministrazioni, imprese e singoli cittadini.

È stato inoltre istituito il Centro di competenza per la cybersicurezza con sede a Bucarest, il quale mira a: migliorare ulteriormente la cyberresilienza, contribuire alla diffusione delle tecnologie più recenti nel settore, ad esempio sostenendo le *start-up* e le PMI, rafforzando la ricerca e l'innovazione, contribuendo a colmare il divario di competenze.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Cybersicurezza: la risposta dell'UE alle minacce informatiche L'UE si sta adoperando su più fronti per promuovere la cyberresilienza, combattere la criminalità informatica e rafforzare la diplomazia informatica e la cyberdifesa, 2022 (estratto da [www.consilium.europa.eu/it](http://www.consilium.europa.eu/it))

# CAPITOLO III

## IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

SOMMARIO: - 3.1 Il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia come modello di economia sociale. - 3.1.1 Tipologie e statistiche dei beni confiscati. - 3.1.2 Criticità e proposte. - 3.2 Il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. - 3.2.1 Le politiche di coesione.

### **3.1 Il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia come modello di economia sociale**

“Le mafie restituiscono il maltolto” era il nome della campagna avviata da Libera <sup>121</sup> nell’anno della sua nascita, il 1995, con l’obiettivo di raccogliere un milione di firme “per sollecitare modifiche alla legge 575 del 1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e giungere ad una rapida confisca dei patrimoni mafiosi.

---

<sup>121</sup> Emblematica la posizione espressa dall’associazione Libera, in primo piano nell’impegno per il recupero dei beni confiscati: si possono consultare i contributi offerti in occasione del convegno nazionale *Le mafie restituiscono il maltolto*, 15 febbraio 2014, Roma, pubblicati in *libera.it* Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è un’associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti, fondata nel 1995 su ispirazione di Luciano Violante e Saveria Antiochia, con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse. Libera coordina più di 1600 realtà nazionali e internazionali che si occupano in vario modo del contrasto alla criminalità organizzata.

Il 7 marzo 1996 la Commissione giustizia ha approvato la legge 109.

Oggi quelle norme sono incluse nel codice antimafia, il decreto legislativo del 2011 che ha riordinato le leggi in materia definendo meglio anche il ruolo dell'Anbsc<sup>122</sup>, nata nel 2010.

I beni confiscati rappresentano per il territorio una potenziale risorsa dal punto di vista economico, in quanto consentono di creare opportunità di lavoro, di rispondere ai bisogni di fasce svantaggiate e di fornire servizi.

Recuperare i proventi di reato e riutilizzarli nella comunità rende meno appetibile il crimine, nega ai criminali beni che avrebbero potuto finanziare ulteriori attività illegali o essere utilizzati per acquisire potere.

Il riutilizzo sociale aiuta non solo a rafforzare la resilienza della comunità alla criminalità organizzata ma anche a creare partenariati più stretti tra la società civile e i governi nazionali.

In particolare si riconosce che i beni immobili sottratti alle mafie, categoria estremamente variegata, prima che fossero incamerati dallo Stato rappresentavano un segno tangibile del controllo esercitato dalle organizzazioni criminali sul territorio, e pertanto la normativa cerca di favorire il loro utilizzo diretto da parte dello Stato per “finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile” oppure il loro trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune in cui sono collocati, che si troverà

---

<sup>122</sup> L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni in l. 31 marzo 2010, n. 50, ma poi la relativa disciplina è stata inserita nel Libro III, Titolo II del codice antimafia.

di fronte alla scelta di amministrarli dirittamente o concederli a titolo gratuito a soggetti del terzo settore.

Allo stesso modo i beni aziendali, spesso strumenti di riciclaggio dei capitali illeciti, possono essere affittati, venduti o concessi a titolo gratuito a cooperative formate dai lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

Mentre la possibilità di vendere i beni immobili e di procedere alla liquidazione delle aziende ha una natura residuale ed è, comprensibilmente, un'opzione storicamente avversata da parte dell'associazionismo antimafia, che considera simili alienazioni pericolose, in quanto possono consentire ai mafiosi di rientrare in possesso dei loro beni, e, in ogni caso, non sono in grado di garantire i benefici che derivano da una corretta realizzazione del riuso sociale.<sup>123</sup>

La regolare applicazione della descritta normativa rappresenta un grande volano per lo sviluppo di modelli economici alternativi, orientati a valori diversi dal mero profitto, ed assume, pertanto, un valore strategico nella lotta alla criminalità organizzata.

---

<sup>123</sup> Sintesi della normativa sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali (estratto da [www.avvisopubblico.it](http://www.avvisopubblico.it)) Avviso pubblico è un'associazione di enti locali e Regioni per l'educazione alla legalità, il contrasto alle organizzazioni criminali e l'impegno diretto delle istituzioni territoriali nell'affermazione di regole civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che superino le attuali marginalità in cui vivono troppi segmenti della società.

Ci si riferisce al modello della cosiddetta economia sociale<sup>124</sup>: questa risulta perfettamente funzionale alla finalità di produrre e distribuire beni e servizi ai membri di una determinata comunità rispettando solo il principio di economicità.

L'economia sociale, quindi, può senza dubbio svolgere un ruolo fondamentale di non collaborazione economica, in grado di colpire il consenso che le mafie sviluppano sui territori, poiché crea un modello di sviluppo alternativo.

La conseguenza di ciò è il rafforzamento della fiducia e lo sviluppo del capitale sociale, in contrapposizione a quello asociale delle mafie, riducendo gli spazi di azione delle organizzazioni criminali e incentivando le persone a scegliere comportamenti legali.

Senza dubbio il riutilizzo sociale dei beni confiscati può essere inserito in questo modello di sviluppo, in quanto la ratio della normativa è proprio quella della restituzione alla collettività in ottica risarcitoria. Questo mira a sostituire la presenza soffocante delle mafie con uno sviluppo della comunità locale, costituendo un importante tassello per la coesione sociale e un'opportunità di lavoro sano per il territorio.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> L'economia sociale è caratterizzata dalle attività senza scopo di lucro e di utilità sociale realizzate dalle organizzazioni di terzo settore che nel loro agire sono mosse da principi quali la reciprocità e la democrazia.

<sup>125</sup> N. PEDRETTI, *“La loggia P2 e il mondo finanziario italiano. Alcune evidenze empiriche basate sulla social network analysis.”*, *Moneta e Credito*, Roma, 2019 Il quale evidenzia come la regolare applicazione della descritta normativa rappresenta un grande volano per lo sviluppo di modelli economici alternativi, orientati a valori diversi dal mero profitto, ed assume, pertanto, un valore strategico nella lotta alla criminalità organizzata. Ci si riferisce al modello della cosiddetta economia sociale: questa risulta perfettamente funzionale alla finalità di produrre e distribuire beni e servizi

### ***3.1.1 Tipologie e statistiche dei beni confiscati***

La gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sta assumendo una rilevanza economica sempre maggiore.

Le tipologie di beni confiscabili sono: beni immobili, aziende, beni mobili.

A seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato secondo quanto disposto dall'art. 45 cod. Antimafia.

È l'Agenda Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a deliberare in ordine alla destinazione del bene, versando al Fondo Unico per la Giustizia le somme di denaro, ivi incluse quelle derivanti dalla vendita dei beni.

Sempre nel Codice antimafia, all'articolo 48 comma 3 lettera c, è esplicitato l'obbligo di trasparenza e pubblicità sulle informazioni relative ai beni confiscati destinati agli enti territoriali: "Gli enti territoriali

---

ai membri di una determinata comunità rispettando solo il principio di economicità nella trasformazione degli input in output. Tutto questo risulta non compatibile con l'economia criminale, la quale invece punta a far ottenere alle organizzazioni criminali una posizione di dominio su intere porzioni territoriali. L'economia sociale quindi può senza dubbio svolgere un ruolo fondamentale di non collaborazione economica, in grado di colpire il consenso che le mafie sviluppano sui territori, poiché crea un modello di sviluppo alternativo. La conseguenza di ciò è il rafforzamento della fiducia e lo sviluppo del capitale sociale, in contrapposizione a quello asociale delle mafie, riducendo gli spazi di azione delle organizzazioni criminali e incentivando le persone a scegliere comportamenti legali. Senza dubbio il riutilizzo sociale dei beni confiscati può essere inserito in questo modello di sviluppo, in quanto la ratio della normativa è proprio quella della restituzione alla collettività in ottica risarcitoria. Questo mira a sostituire la presenza soffocante delle mafie con uno sviluppo della comunità locale, costituendo un importante tassello per la coesione sociale e un'opportunità di lavoro sano per il territorio.

provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile”.

L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente<sup>126</sup>, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.

Obiettivo generale della rilevazione è monitorare la trasparenza amministrativa nei comuni italiani in merito alla pubblicazione dei dati sui patrimoni confiscati alla criminalità organizzata che insistono nei loro territori, ovvero che sono stati destinati al loro patrimonio indisponibile.

I comuni sono i principali destinatari finali dei patrimoni, mediamente più di 8 beni confiscati su 10 va agli Enti Locali, ed è data loro delega di agevolarne la valorizzazione anche introducendo pratiche di trasparenza dei dati e di coinvolgimento della società civile nel recupero e restituzione a usi collettivi.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>Il sito istituzionale dell’Anbsc in cui si trovano i dati relativi ai beni confiscati è: <https://openregio.anbsc.it> “Open Re.G.I.O.” vuol essere un nuovo modo di fare amministrazione nella custodia, gestione e destinazione dei beni confiscati, volto alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione strutturale e gestionale dei processi operativi di competenza della A.N.B.S.C.. Una strategia che parte da un rapporto nuovo con i Coadiutori dell’ANBSC, con le Prefetture, l’Agenzia del Demanio, con gli Enti e le Associazioni e tutti i soggetti pubblici e del partenariato privato che a vario titolo si interessano della complessa materia dei beni sequestrati e confiscati.

<sup>127</sup> Nel 2021 l’associazione Libera citata in apertura del Terzo capitolo ha pubblicato “Rimandati” Il primo report nazionale sullo stato della trasparenza dei Beni confiscati nelle amministrazioni sociale dal quale è emerso che su 1076 comuni monitorati destinatari di beni immobili confiscati 670 non pubblicano l’elenco e informazioni sul loro sito internet, quindi il 62% dei comuni è totalmente inadempiente. Disponibile sul [www.libera.it](http://www.libera.it)

Dal 2017, tramite la piattaforma Openregio, sono resi pubblici i microdati relativi ai beni immobili e aziendali confiscati, con informazioni puntuali sulle caratteristiche dei beni e sull'iter giudiziario.

In particolare, sono disponibili i dataset relativi a: immobili e aziende in gestione da parte dell'Agenzia, ovvero i beni per i quali non si è ancora completato l'iter giudiziario e quelli in confisca definitiva non ancora destinati; immobili e aziende destinate.

Sono 36.616 i beni immobili (particelle catastali) confiscati dal 1982 ad oggi. Circa 17.300 sono stati destinati e consegnati dall'Agenzia nazionale per le finalità istituzionali e sociali.

I quasi 19.300 beni immobili in gestione all'Agenzia, non tutti giunti in confisca definitiva circa 11.000, sono ancora da destinare perché presentano varie forme di criticità (per quote indivise, irregolarità urbanistiche, occupazioni abusive e per condizioni strutturali precarie).

Una parte consistente 4.868 beni secondo i dati al 31 dicembre 2019, erano però bloccati in attesa dell'espletamento delle procedure di verifica dei crediti dei terzi in buona fede.

Inoltre, su 3.100 beni immobili non ci sono state manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali che quindi non hanno espresso un parere positivo all'acquisizione nel loro patrimonio immobiliare.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> I dati relativi ai beni mobili confiscati sono disponibili presso il sito internet e sono aggiornati al <https://openregio.anbsc.it/statistiche.it>

Infine, secondo una ricognizione avviata nel corso del 2019 dall’Agenzia nazionale<sup>129</sup> su un campione di indagine di circa 6.000 beni immobili destinati alle amministrazioni comunali risulta che soltanto poco più della metà dei beni è stato poi effettivamente riutilizzato.

Per quanto riguarda le aziende confiscate<sup>130</sup>, la maggior parte giungono nella disponibilità dello Stato prive di reali capacità operative e sono spesso destinate alla liquidazione e chiusura, se non si interviene in modo efficace nelle fasi precedenti.

Molte però sono scatole vuote, società cartiere o paravento per le quali risulta impossibile un percorso di emersione e continuità produttiva.

Su un totale di circa 4.400 aziende confiscate dal 1982 ad oggi, quelle destinate sono state quasi tutte liquidate. Ne rimangono in gestione all’Agenzia altre 2.920. Di queste però, secondo i dati risalenti a un anno fa, 1.931 aziende erano in confisca definitiva e solo 481 risultavano attive.

Una ulteriore indicazione arriva dal bilancio delle destinazioni nell’anno 2019: su 441 aziende destinate ben 439 sono state destinate alla liquidazione e 2 alla vendita.

Volendo guardare i beni mobili, l’articolo 40 del Codice Antimafia prevede che i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli Organi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l’impiego nelle

---

<sup>129</sup> Indagine svolta dal’Anbsc del 2019 consultabile sul sito governativo [www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)

<sup>130</sup> Le informazioni inerenti alle aziende confiscate sono presenti al portale <https://aziendeconfiscate.camcom.gov.it>

attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

All’articolo 48 invece si stabilisce che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti del terzo settore.

In conclusione, ai dati emersi si può desumere che per quanto riguarda tutte le categorie di beni i numeri sono in continuo aumento, e non tutti riescono a conseguire lo scopo di riutilizzo al quale sono destinati, le criticità e le proposte vengono esaminate nel paragrafo seguente.

### ***3.1.2 Criticità e proposte***

La tematica della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è divenuta sempre più cruciale nel panorama giurisprudenziale italiano, in quanto consente di convertire un bene simbolo del potere criminale sul territorio da inviolabile roccaforte mafiosa a patrimonio comune, destinato cioè alla collettività per fini di utilità pubblica o sociale, con ampie possibilità di sviluppo e crescita per i territori in cui sono ubicati e per le relative comunità locali.

Secondo quanto emerso dai dati raccolti nel precedente paragrafo, sono molti gli immobili confiscati ancora da destinare, le maggior parte delle aziende confiscate destinate alla liquidazione e alla chiusura a causa del mancato intervento.

Il numero dei sequestri e delle confische avendo raggiunto una dimensione considerevole, è necessario assicurare adeguata organizzazione, programmazione, competenze, risorse e strumenti in tutte le fasi del sequestro, della confisca, della destinazione e assegnazione previste dal nuovo codice delle leggi antimafia.

Si rileva spesso una debole capacità di gestione, la presenza di varie forme di criticità sullo stato dei beni, un raccordo insufficiente tra fase giudiziaria e amministrativa, una trasparenza delle informazioni ancora parziale, una difficoltà a mettere in atto una concreta progettualità sostenibile.

Fra le criticità principali che hanno rallentato l'effettivo riutilizzo dei beni confiscati, vi è spesso stata la mancanza o insufficienza di risorse finanziarie necessarie per garantire la ristrutturazione e la riconversione dei beni immobili, legata ai bisogni del contesto in cui sono ubicati i beni.

A fronte di questo enorme patrimonio, frutto delle indagini patrimoniali nei procedimenti di prevenzione, lo Stato non può permettersi di ignorare le criticità che rischiano di disperdere ed esaurire un enorme potenziale di crescita sociale ed economica.

Il IX Comitato per l'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie ha concluso un'importante inchiesta avviata il 7 maggio 2019 e proseguita per oltre due anni.<sup>131</sup>

Dalla relazione approvata in seguito all'analisi sull'applicazione concreta della normativa di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, vengono formulate proposte di miglioramento della disciplina vigente e dell'azione amministrativa e giudiziaria per una più efficace e tempestiva riutilizzazione delle risorse economiche sottratte alle mafie.

Sono infatti emersi numerosi profili critici che richiedono una pronta risposta della politica, anche in relazione alle statistiche viste nel precedente paragrafo, i risultati più risaltanti che emergono dall'analisi del IX Comitato prevedono: un'efficienza e rapidità nelle scelte gestionali dopo il sequestro, emerge necessaria una modifica di numerose norme relative all'esercizio dei poteri degli organi sociali e della legale rappresentanza delle imprese in sequestro, al fine di consentire agli amministratori giudiziari di accelerare le iniziative di prosecuzione o di riconversione delle attività delle aziende in sequestro.

Inoltre, sarebbe necessaria una nuova regolamentazione dei rapporti tra misure di prevenzione e procedure concorsuali perché renderebbe più agevole procedere alle scelte in ordine alla liquidazione delle imprese che non sono in grado di rimanere sul mercato.

---

<sup>131</sup> Criticità e proposte: relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati approvata dalla commissione nella seduta del 5 agosto 2021(Relatore: on. PRETTO) Doc. XXIII n. 15 consultabile sul sito , [www.senato.it](http://www.senato.it)

Come ulteriore profilo critico il Comitato propone la necessità di avere un'amministrazione giudiziaria meglio proiettata sulla destinazione, vengono infatti proposte modifiche per incentivare la destinazione anticipata dei beni e per favorirne l'assegnazione provvisoria, manlevando gli enti locali o le associazioni che ne saranno beneficiari dalle conseguenze in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Per quanto riguarda le aziende confiscate, si auspicano maggiori tutele per i terzi di buona fede al fine di consentire la prosecuzione all'attività aziendale, ed è in questa direzione vanno le proposte di snellimento del sub-procedimento relativo all'approvazione del programma di prosecuzione e di quello di verifica dei crediti.

Elemento importante al fine di rispondere in modo più celere all'esigenza del riutilizzo sociale è rappresentato, secondo il comitato, dall'utilizzo del Fondo unico giustizia per riqualificare beni e aziende sottratte alla criminalità.

Si propongono a tal proposito soluzioni di raccordo tra la disciplina che istituisce il Fondo unico giustizia e le norme precedenti, al fine di riorientare in maniera chiara la destinazione delle risorse che in esso confluiscono a seguito di attività di contrasto patrimoniale alla criminalità verso un impiego funzionale al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità e affidati agli enti locali, spesso privi delle disponibilità finanziarie indispensabili alla realizzazione degli scopi sociali tipizzati nel codice antimafia.

### **3.2 Il ruolo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc)**

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, oggi recepita dal decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice Antimafia).

Dal testo della sua emanazione si ravvisa il bisogno che ha portato all’adozione di questo strumento “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati determinate dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata, e la rilevata l’eccezionalità del numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzionali e di utilità sociale, e altresì la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l’autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni”.<sup>132</sup>

L’Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

---

<sup>132</sup> D.L. 4-2-2010 n. 4 Istituzione dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28.

La struttura ha sede principale a Roma e sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Milano e Napoli.

La creazione dell'Anbsc ha come elemento innovativo l'introduzione di un'amministrazione dinamica dei patrimoni confiscati e mira a velocizzare la fase di destinazione degli stessi, superando le carenze e le inefficienze della precedente metodologia di gestione.

Attraverso una stretta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, l'Agenzia fornisce un valido supporto alla programmazione della destinazione dei beni, già durante la fase giudiziaria.

Vengono infatti acquisite tutte quelle informazioni potenzialmente utili al procedimento e al contempo, vengono indicate le attività necessarie al superamento delle criticità che spesso ostacolano o rallentano la restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi, e quindi il loro riutilizzo a fini sociali.

All'attività di amministrazione e destinazione dei beni svolta dall'Agenzia, si affianca il costante monitoraggio posto a garanzia dell'effettivo riutilizzo sociale dei patrimoni mafiosi, affinché tale azione non resti limitata ad un mero obbligo amministrativo, ma venga percepito come concreta presenza dello Stato sul territorio.

Tra le attività funzionali alla destinazione dei beni c'è anche l'organizzazione, in collaborazione con le prefetture e gli enti locali, delle conferenze di servizi nell'ambito delle quali le amministrazioni del

territorio possono manifestare l'interesse all'acquisizione dei beni, sulla cui destinazione decide poi il consiglio direttivo dell'Agenzia.

È l'Agenzia a deliberare in ordine alla destinazione del bene, versando al Fondo Unico per la Giustizia le somme di denaro, ivi incluse quelle derivanti dalla vendita dei beni.<sup>133</sup>

I beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato, per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche, ovvero trasferiti agli enti locali che potranno gestirli direttamente oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore, seguendo le regole della massima trasparenza amministrativa.

Le aziende sono mantenute nel patrimonio dello Stato: l'Agenzia le può destinare all'affitto (a titolo oneroso o gratuito, ad esempio a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata), alla vendita e anche alla liquidazione, quando le altre due possibilità risultino impraticabili.

I relativi proventi confluiscono anch'essi nel Fondo Unico Giustizia (artt.47e 48).

Norme specifiche sono dettate per la tutela dei terzi, per la verifica dei crediti ed il loro pagamento (artt. 52- 62).

---

<sup>133</sup> Al riguardo A.BALSAMO, La istituzione dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in Cass. Pen., 2010, p.294 ss.

Con la legge 132 del 2018<sup>134</sup> viene soppressa l'assegnazione automatica ai Comuni, prevista dalla legislazione vigente, con concessione a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile confiscato (*art. 36, co. 3, lett. a), c).*

Il decreto-legge ha ampliato i casi di vendita dei beni, mobili ed immobili, precisando i criteri da seguire per le migliori offerte da presentare, i controlli di certificazione antimafia sugli acquirenti, le limitazioni temporali per la futura rivendita dei beni medesimi e la procedura di sanatoria urbanistica.

Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati affluisce al Fondo Unico Giustizia, per essere riassegnate al Ministero dell'Interno (per il 40 per cento) e all'ANBSC (per il 20 per cento) (*art. 36, co. 3, lett. d), f).* Il rimanente 10 per cento confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'Interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi dell'art. 48, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 (*art. 36, co. 3, lett. f-bis).*

È elevato da uno a due anni il termine superato il quale l'ente territoriale cui è stato trasferito (ai sensi dell'art. 48, co. 3, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011) un bene immobile confiscato, che non abbia provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene stesso, si vede revocato il

---

<sup>134</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate',

trasferimento dall'ANBSC (la quale può ancora, alternativamente, nominare un commissario con poteri sostitutivi) (*art. 36, co. 3, lett. a, num. 2-bis*).

È elevato da uno a due anni il termine superato il quale l'ente territoriale destinatario (ai sensi dell'art. 48, co. 3, lett. *d*), del d.lgs. n 159/2011) di un bene immobile confiscato, che non abbia provveduto alla destinazione del bene stesso, si vede revocato il trasferimento dall'ANBSC (la quale può ancora, alternativamente, nominare un commissario con poteri sostitutivi) (*art. 36, co. 3, lett. a, num. 3*).<sup>135</sup>

L'Agenzia nasceva già con carenza di personale, competenze e mezzi, basti pensare che prima dell'istituzione dell'Agenzia erano gli uffici del demanio a occuparsi della gestione dei beni immobili confiscati.

Le criticità dell'attuale sistema sono state più volte segnalate in varie sedi. Tra le analisi più approfondite, vi è quella della Corte dei conti che da vari anni si occupa dell'argomento.

I magistrati contabili hanno inquadrato le varie criticità in una serie di punti: innanzitutto il quadro legislativo in materia è stato varato con disposizioni emergenziali che hanno necessità di ulteriori interventi correttivi, viene evidenziato come già trattato in quest'elaborazione in merito alla criticità dei beni confiscati, come la lunghezza dei procedimenti di prevenzione e penali lascia ampi spazi tra il sequestro del bene e la sua confisca, la destinazione e la consegna per la fase di utilizzo.

---

<sup>135</sup> Avviso Pubblico, Sintesi della normativa sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e le altre organizzazioni criminali, pubblicato sul sito <https://www.avvisopubblico.it>

Le lungaggini non provengono solo dalla durata dei processi, ma anche dalla comunicazione tra il sistema giudiziario e l’Agenzia la trasmissione dei dati per via telematica dall’autorità giudiziaria all’Agenzia è un altro punto dolente dato che comprende solo il 5-10 per cento dei dati complessivi.<sup>136</sup>

Per far fronte a queste criticità è intervenuta la riforma contenuta nella Legge 161 del 17 ottobre 2017 che, oltre a trattare le misure di prevenzione personali e patrimoniali, si occupa dei beni sequestrati e confiscati a cominciare dal meccanismo di scelta e di nomina degli amministratori giudiziari.

Inoltre, vengono introdotte nuove norme in tema di sgombero e liberazione degli immobili sequestrati, vengono garantite forme di sostegno alle aziende per consentire la ripresa dell’attività produttiva ed emanate misure a tutela dei lavoratori.

La riforma contiene anche norme destinate a riorganizzare e potenziare l’Agenzia e viene rivista la disciplina a tutela dei terzi in buona fede nei processi di prevenzione.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> La comunicazione di una confisca o di un sequestro dall’uno all’altra può arrivare anche con quattrocentosettanta giorni di ritardo. In merito alla difficoltà nella situazione degli immobili (fabbricati abusivi o inagibili, quote di proprietà indivise, occupazioni, solo per citarne alcune) e nella gestione delle aziende confiscate (incremento dei costi di gestione, calo delle commesse, riduzione o cancellazione delle linee di credito).

<sup>137</sup>In questo senso F. LA TORRE, D.MORACE, E. VELTRI, *L’oro della mafie il grande affare delle confische*, PeperFirst, Roma, 2020 pag. 40 il quale riportando la relazione del 2016 della Corte dei Conti sull’attività dell’Anbsc si evince come dall’analisi della gestione dei beni confiscati ha ci sia la presenza di una serie di criticità (fabbricati abusivi o inagibili, appartenenza del bene a un contesto fallimentare, diritti reali di terzi sul bene, possesso per quote indivise etc.), tra le quali, in primis, lo

### ***3.2.1 Le politiche di coesione***

Per far fronte alle necessità dell’Agenzia è stata prevista una politica di coesione europea, la quale fornisce il principale di supporto sia della governance del Piano, sia all’attuazione degli interventi concreti da parte dei vari attori coinvolti.

La Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione rappresenta lo strumento con il quale si effettua il coordinamento, l’indirizzo, la sorveglianza e il supporto alle Amministrazioni statali, agli enti locali ed ai soggetti che intervengono a diverso titolo nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Essa nasce dall’esigenza di adottare una regia unica dell’azione pubblica centrale finalizzata alla transizione verso la legalità delle aziende e dei beni confiscati alla criminalità quale forma primaria di contrasto al fenomeno, utilizzando il contributo delle politiche di coesione per la valorizzazione dei beni confiscati.

---

stato di occupazione abusiva degli immobili, che perdura anche dopo la confisca di primo grado con problemi esiziali per la procedura ablatoria, e il venir meno, per le aziende confiscate, del “vantaggio competitivo” illecito, con conseguente incremento dei costi di gestione, probabile calo delle commesse, riduzione delle linee di credito. Le situazioni menzionate rendono spesso problematico anche il ruolo svolto dagli enti locali assegnatari dei patrimoni confiscati e la finalizzazione ad uso sociale di tali patrimoni. Ulteriori rilievi critici conseguono alla mancata disponibilità di stime attendibili sul valore dei beni oggetto di misure ablatorie e i dati certi sulla loro consistenza, nonché alla carenza di strumenti per il monitoraggio dei beni e per la verifica del loro utilizzo nella legalità, considerata anche la scarsa efficacia dell’apporto sinora fornito dai nuclei istituiti presso le prefetture. Per quanto concerne l’ente gestore, devono essere richiamate le carenze strutturali e di personale qualificato, che provocano stasi operative e rendono complicato lo svolgimento delle molteplici funzioni attribuite all’Agenzia, di analisi, consulenza, supporto, monitoraggio e, soprattutto, di gestione diretta degli immobili e dei complessi aziendali dopo la confisca di primo grado.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato in data 23 febbraio 2022 mette a disposizione 300 milioni di euro per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, emerge che di questa cifra, 250 milioni di euro sono riservati ai progetti selezionati attraverso una procedura selettiva, mentre ulteriori 50 milioni di euro serviranno a individuare altri progetti, di particolare valore economico e/o simbolico per il territorio.

In totale, l'obiettivo è di realizzare almeno 200 interventi di valorizzazione.

138

---

<sup>138</sup> La Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE, hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'Unione europea a riparare i danni economici e sociali causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale: un investimento sul futuro dell'Europa e degli Stati membri per ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Con l'avvio del periodo di programmazione 2021-2027 e il potenziamento mirato del bilancio a lungo termine dell'UE, l'attenzione è posta sulla nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario denominato NextGenerationEU, uno strumento temporaneo da 750 miliardi di euro pensato per stimolare una "ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa", volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste, il più grande pacchetto per stimolare l'economia mai finanziato dall'UE.(estratto da [www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it))

## CAPITOLO IV

### I BENI CONFISCATI ALLA “MALA DEL BRENTA”

#### SOMMARIO:

- 4.1 Inquadramento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso “Mala del Brenta. - 4.2 La confisca dei beni appartenenti alla “ Mala del Brenta”. - 4.3 Il riutilizzo sociale dei beni appartenenti alla “Mala del Brenta”: un modello efficace.

#### **4.1 Inquadramento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso “Mala del Brenta”**

Allo scopo di inquadrare il modello criminale della Mala del Brenta, è necessario innanzitutto partire dal modello giuridico, prendendo in esame il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso previsto dall'art. 416 bis cp., per comprendere come la legge definisca l'associazione mafiosa e i motivi che hanno portato a considerare tale organizzazione sotto questa fattispecie giuridica.

L'articolo sorto dal progetto di Pio La Torre, inserito nel Codice penale dall'articolo 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato associativo di tipo mafioso, venendo così a sanzionare penalmente talune condotte antisociali assai sofisticate riconosciute come caratteristiche del fenomeno mafioso, le quali, nella misura in cui erano tali da rientrare agevolmente ed interamente nello

schema tradizionale della comune associazione per delinquere (art. 416 c.p.), avevano sempre goduto in precedenza di ampi margini di impunità.

In tale ottica, il legislatore del 1982 ha individuato i caratteri distintivi dell'associazione di tipo mafioso nella particolarissima potenzialità di intimidazione che la contraddistingue e nella duplice condizione di assoggettamento e di omertà che discende da quella forza intimidatrice.

Questi tre elementi (*forza di intimidazione, condizione di assoggettamento, condizione di omertà*) caratterizzano l'associazione mafiosa, in quanto, oltre a garantirle i margini di impunità, si presentano come strumenti al perseguimento del programma criminoso tipico dell'associazione stessa». <sup>139</sup>

Il testo della legge Rognoni-La Torre fissa quindi i criteri di base sui quali un'organizzazione può essere considerata di stampo mafioso, incorporando concetti di natura sociologica, quali l'omertà, l'assoggettamento e l'intimidazione.

L'articolo recita: «L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva

---

<sup>139</sup> G.TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2008, p.216 L'autore evidenzia come si vuole colmare una lacuna legislativa già evidenziata da giuristi e operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'art. 416 del codice penale a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'art. 416 c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale».

per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In questo contesto per le mafie autoctone, per le quali, non avendo una storia sociale e giudiziaria alle spalle sulla quale legare e comprendere i fenomeni da giudicare, si presentano ulteriori difficoltà, ma la presente legge lascia aperto il campo di indagine, non descrive uno schema rigido, proprio per le caratteristiche variabili dovute a differenti contesti e contingenze che rendono le associazioni diverse.

In questa cornice giuridica rientra anche la *Mala del Brenta*, giudicata in Cassazione come associazione a delinquere di stampo mafioso.

La sentenza definisce la *Mala del Brenta* come «organizzazione delinquenziale che si avvale della forza intimidatrice proveniente dal vincolo associativo così da determinare uno stato di assoggettamento e di omertà al fine di commettere delitti contro la libertà personale, contro il patrimonio, contro l'incolumità individuale, in materia di stupefacenti, nonché per il conseguimento della gestione del controllo di attività economiche e comunque per il raggiungimento di profitti e vantaggi ingiusti in favore degli associati».

Un risultato che dimostra l'efficacia dell'apparato legislativo e lo sforzo della magistratura teso a giudicare un'organizzazione di stampo mafioso

in un territorio di non tradizionale presenza mafiosa; un successo che in qualche modo ha riscritto la storia giuridica e sociale in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, creando un "precedente" giudiziario utile anche alle analisi attuali di altre fattispecie autoctone.<sup>140</sup>

La Mala del Brenta si sviluppò negli anni Settanta nei Campolongo Maggiore, paese della Riviera del Brenta, è stata una specifica forma di esercizio di potere operate nel Veneto che assume connotati differenti rispetto alle tipiche organizzazioni mafiose, infatti è radicata nel suo territorio, influenzata dagli aspetti storici, politici, economici e culturali presenti in quegli anni.

Dalla Prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Venezia venne così descritta <<può riconoscersi l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio, contro l'incolumità e la libertà individuale, contro le leggi sugli stupefacenti ed all'acquisizione diretta ed indiretta del controllo di attività economiche, sia lecite che illecite.

*La stessa risulta aver agito avvalendosi della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo e dello stato di assoggettamento e di omertà che ne è derivato per la popolazione del territorio ove essa ha esercitato il proprio controllo.*

*Appartenenti a tale organizzazione, operante dunque con modalità e protocolli operativi di tipo mafioso, sono risultati soggetti del gruppo cosiddetto della Mafia del Piovese, o Mala del Brenta, molti dei quali deceduti per morte violenta conseguente a vicende, interne o esterne, comunque riconducibili alle attività svolte dai medesimi in tale contesto delinquenziale>>.*

---

<sup>140</sup> A.ZOTTAREL, N.DALLA CHIESA, *La storia di F.M. e del Veneto che si credeva innocente*, Melampo, Milano, 2018 p.60 ss.

Emerge dalla ricostruzione delle sentenze come il percorso evolutivo che ha portato alla “Mala del Brenta” sia caratterizzato da una prima fase che va dalla metà alla fine degli anni Settanta in cui il gruppo è considerato come una forma di banditismo, è composto da un’iniziale gruppo ristretto di aderenti, dedito a rapine, estorsioni e alla gestione del gioco d’azzardo clandestino.

La seconda fase compresa tra il 1980 e il 1984 risulta essere uno spartiacque per l’organizzazione, che aumenta nella sua composizione, i componenti della “Mala”, infatti, furono all’incirca più di 500.

E infine gli ultimi dieci anni prima dell’arresto del “boss”, l’organizzazione si presenta come una “criminalità consolidata” riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale.<sup>141</sup>

La storia giudiziale della Mala del Brenta è stata molto articolata e si è protratta nel tempo.

Nel maggio 1987 aveva luogo la prima operazione contro una parte di associati che successivamente sono stati imputati nel grande procedimento e nella grande inchiesta del 1994, nella quale venne riconosciuta l’associazione denominata Mala o Mafia del Brenta.

Con “l’Operazione Rialto” del 1995, in seguito al pentimento del sopracitato capo dell’associazione a delinquere che divenne collaboratore di giustizia, l’organizzazione è andata sciogliendosi grazie agli arresti e alle confische dei beni ai suoi membri.

---

<sup>141</sup> Opi A.ZOTTAREL, N.DALLA CHIESA p.80 ss.

Grazie al suo pentimento, infatti, hanno contribuito a far luce sugli episodi delittuosi, che non avevano trovato soluzione a causa dell'impermeabilità dell'organizzazione e dall'atteggiamento omertoso di suoi componenti.

Al processo di primo grado svoltosi in 92 udienze nell'aula *bunker* del Tribunale di Venezia, in seguito alla sentenza emessa il 21 dicembre 2008 hanno avuto luogo condanne per 539 anni e 8 mesi di carcere e complessivi 650.000 euro a 41 dei 52 imputati.<sup>142</sup>

Ad oggi l'iter giudiziario nei confronti della Mala del Brenta è ancora in corso, le indagini più recenti sono nate grazie alle rivelazioni che lo stesso "boss" ha reso ai magistrati, ed ha portato alla confisca di altri beni nel 2018 appartenenti alla cosca mafiosa.

#### **4.2 Le confische dei beni alla "Mala del Brenta"**

Dopo aver inquadrato la Mala del Brenta come associazione a delinquere di stampo mafioso, ed aver enunciato nel capitolo secondo di questo elaborato le tipologie di confisca presenti nel nostro ordinamento, ritengo utile in questa sede, attraverso lo studio di alcuni fascicoli dei processi che hanno visto coinvolti gli autori della sopracitata Mala, analizzare in che modo ne sia stata disposta la confisca dei beni.

---

<sup>142</sup>A. GIANGRANDE, *Tutte le mafie in Italia* StreetLib, Milano, 2020, p.480 e ss.

Dalla sentenza del 2020 emanata dalla Corte di Appello di Venezia Seconda Sezione Penale<sup>143</sup>, emerge l'istituto della confisca allargata, ai sensi dell'art. 240 bis cp. (nel quale è stata trasfusa la previsione di cui all'art. 12 sexies del d.l. n.306 del 1992),«< [...] è stata disposta la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità nella disponibilità dell'imputato, corrispondenti al valore delle opere d'arte, già vendute a soggetti terzi>>. Si osserva come << all'epoca in qui sono state acquisite le opere da parte dell'imputato, a suo carico persisteva il gravame della misura di prevenzione personale e patrimoniale e pertanto i quadri oggetto delle contestazioni sono da ritenere frutto di reinvestimento di capitali illeciti>>. Si eccepisce che << [...] gli accertamenti patrimoniali tra il 1993 e il 1995 attestano che l'imputato non aveva alcune fonte lecite di guadagno idonea a giustificare l'acquisto di tali opere. [...] dovendosi ritenere che queste siano state acquistate con i proventi riconducibili alle pregresse attività criminali "mafiose">>».

In questa sentenza si fa riferimento a 3 quadri di pregio, che erano nella disponibilità del boss della cosca, di cui è stata disposta la confisca allargata, in quanto era stata attribuita fittiziamente ad altri la titolarità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione e continuando ad averne la disponibilità materiale.

---

<sup>143</sup>Il prelievo delle sentenze citate relative alla "Mala del Brenta" emesse della Corte di Appello di Venezia Seconda Sezione Penale del 2020 ,della Terza Sezione Penale del 2022, è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale di Venezia Sezione Penale, per fini formativi al fine della redazione del presente elaborato.

Ulteriore classificazione di confisca è ravvisabile nella sentenza del 2020 emanata anche questa della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Venezia, ed è rappresentata dall'istituto della confisca per equivalente, di cui all'art. 648 quater cp., introdotto con il decreto legislativo 231\2007.

*<< Premesso che, secondo il condiviso ragionamento del giudice di prime cure, il reato di riciclaggio in contestazione ha avuto effetti permanenti sino al settembre 2009, la conferma della condanna comporta, necessariamente, la conferma altresì del provvedimento di confisca, disposto dal Tribunale nelle modalità e forme "per equivalente", descritte dall'art. 648 quater, comma 2 cod pen..*

*Giova ricordare che l'impugnata sentenza ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., dei beni riferibili, anche per interposta persona, all'imputato, osservando che, trattandosi di reato plurisoggettivo di riciclaggio, non occorre determinare il singolo profitto percepito dall'imputato, posto che, nell'ipotesi di illecito commesso da una pluralità di soggetti deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implicando l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, per cui, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito. (cfr. Cass., sez.fer., n.33049 del 28.7.2009).>>*

Nella sopracitata sentenza si denota l'istituto della confisca per equivalente, per mezzo della quale vengono confiscate delle somme di denaro, in quanto frutto di riciclaggio conseguente alle attività svolta dell'associazione a delinquere.

Queste due tipologie di confisca in esame presentano un carattere spiccatamente sanzionatorio e permettono il confluire delle somme nel Fondo unico giustizia, sia delle somme di denaro confiscato, che dei proventi derivanti dalla vendita all'asta dei beni confiscati.

Altro esempio di confisca degno di nota è riscontrabile nella sentenza del 2022 della Terza sezione Penale della Corte di Appello di Venezia dove viene disposta la confisca di una villa appartenente ad un soggetto della cosca mafiosa, <<La villa [...] costituisce prodotto di riciclaggio e, cioè, il risultato empirico dell'avvenuta sostituzione di denari di provenienza delittuosa [...]. Sennonché risultando essere accertato come attraverso il descritto investimento immobiliare, i nominati [...] operino concorsualmente in "sostituzione" di proventi derivanti dall'iniziativa delinquente del dante causa con un bene immobile diverso e pulito (i.e.:privo di appartenente collegamento con i delitti presupposto) e come detta condotta debba essere perfettamente idonea ad ostacolare la possibilità di identificazione di parte dei valori gestiti dai chiamati in causa [...].

L'argomento proposto dal giudice di primo grado in relazione alla impraticabilità della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge 7 agosto 1992 n.356 è errato in diritto , avendo la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che detta

*confisca bene può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo a confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione.*

*Sotto altro e distinto profilo (l'impraticabilità della confisca a fronte di un proscioglimento per prescrizione), valendo richiamare come la Corte costituzionale significhi con sentenza n.49 del 26\03\2015 <non essere escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca > l'intervenuta prescrizione del reato in relazione al quale sia prevista confisca obbligatoria non essendo preclusiva, in via di principio, del provvedimento ablativo: che può essere comunque adottato quando siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, come nel concreto accade. >>*

La confisca in questione prevede confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica

Viene sottolineato come si tratti di una misura di sicurezza per la quale nonostante la villa in questione fosse stata acquistata in precedenza rispetto

all’emanazione della norma, non operi in questo caso il principio di irretroattività, che opererebbe laddove ci fosse una misura sanzionatoria. Quest’ultima sentenza ha portato recente confisca di tre ville in Toscana appartenenti alla Mala del Brenta, acquistate e ristrutturate grazie ai proventi derivanti dai traffici illeciti.

### **4.3 Il riutilizzo sociale dei beni appartenenti alla “Mala del Brenta”: un modello efficace**

In Veneto, la provincia che ospita il maggior numero di beni confiscati è Venezia, tale dato si spiega tenendo conto della presenza all’interno del territorio provinciale di tre Comuni (Campolongo Maggiore, Stra e Campagna Lupia) con un alto numero di beni confiscati che erano di proprietà di affiliati all’autoctona Mala del Brenta, nel comune di Campolongo Maggiore si trova il 16% dei beni confiscati alle mafie di tutta la regione.<sup>144</sup>

La tipologia dei beni confiscati alla Mala del Brenta, e destinati al riutilizzo, sono rappresentati da beni immobili, si tratta prevalentemente di abitazioni e loro pertinenze, terreni edificabili o agricoli, capannoni, strutture industriali e commerciali.

---

<sup>144</sup> Dati emersi dalla Conferenza di servizi Veneto 2021 (estratto da <https://benisequestraticonfiscati.it/conferenze-di-servizi-2021/veneto>)

Sono una risorsa sia dal punto di vista economico, consentendo di avere a disposizione delle risorse che prima non c'erano, prevedendo nel loro interno dei servizi e delle attività a scopo sociale utili per la cittadinanza, di sperimentare progetti, ma non solo, i beni confiscati sono potenzialmente una risorsa importante anche per il loro ruolo fortemente simbolico e d'esempio.

Molti dei beni sono utilizzati per l'emergenza abitativa, che pur avendo un risvolto di immediata utilità sociale, viene identificato a livello di prassi come un "fine istituzionale", al pari dell'impiego di beni confiscati come sedi di uffici comunali, uffici giudiziari.

Facendo una breve analisi delle finalità principali di riutilizzo che si ripropongono maggiormente, quelle maggiormente diffuse sono: emergenza abitativa, centro diurno per disabilità fisiche o psichiche, centro aggregativo giovanile, sede delle associazioni cittadine, centro per la Protezione Civile e centro per minori.

Uno dei beni confiscati alla Mala del Brenta che rappresenta un esempio efficace di riutilizzo sociale è "La casa delle associazioni Cristina Pavesi", chiamata con il nome di una vittima innocente di un assalto compiuto dalla sopracitata banda, nella quale a partire dal 2005, data in cui è stata disposta la confisca, ha ospitato progetti posti in essere da associazioni, dapprima era la sede dell'associazione "Affari Puliti" nel quale si è svolto il *Giardino della Legalità*, un laboratorio formativo per ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni.

Sempre nel sopracitato immobile vengono svolti i “*Campi di legalità*”, programmi estivi che coinvolgono giovani ragazzi nei quali si svolgono incontri con esperti del fenomeno mafioso come giornalisti, formatori, esponenti di associazioni e della politica.

Ulteriore progetto meritevole di attenzione è costituito dal laboratorio per la Fabbricazione Digitale (FabLab), che si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per l'acculturazione e la sperimentazione delle nuove tecnologie di fabbricazione digitale.

Ad oggi questo bene è a servizio alle associazioni del territorio, e in seguito all'emergenza della guerra in Ucraina, è stato disposto che il suo utilizzo sia destinato ai profughi della guerra in Ucraina.

Altro esempio di riutilizzo sociale efficace dei beni confiscati alla mafia è rappresentata dalla Villa Isonzo di Stra, nel comune di Venezia, confiscata alla Mala del Brenta, in precedenza ospitava la sede della Protezione civile e di altre associazioni del territorio, ad oggi è stata predisposta all'accoglienza, e come per La casa delle associazioni Cristina Pavesi” ora ospita i profughi ucraini.

Anche gli altri beni della ex mala del Brenta a Campolongo sono stati destinati a uso sociale: l'ex villa Donà in via Veneto è una casa-famiglia per la cura del disagio psicologico, con il “Progetto Sollievo” mentre gli ex appartamenti sono nelle disponibilità del Comune per l'emergenza abitativa.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Dati inerenti alla Villa Casa delle Associazioni Cristina Pavesi, Vila Isonzo, ex Villa Donà, raccolti presso il sito Anbsc <https://benisequestraticonfiscati.it> aggiornati a Maggio 2022.

Per quel che riguarda il Veneto, si rileva un altissimo tasso di utilizzazione a fini sociali o istituzionali dei beni. Un dato in controtendenza rispetto al piano nazionale.

La legge n. 109/96 relativa all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nell'ambito delle azioni positive che possono essere introdotte per contrastare le mafie.

Si può asserire che, fino all'approvazione di questa legge, l'intervento dello Stato nell'ambito dei patrimoni accumulati illecitamente è stato soprattutto di carattere repressivo. Un grande patrimonio immobiliare, strappato alla mafia grazie all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia, introdotte con la legge "Rognoni-La Torre", giaceva in una situazione di totale abbandono, quando, in alcuni paradossali casi, non continuava ad essere nella disponibilità delle famiglie mafiose.

Un tale stato di cose, se da un lato rappresentava l'esito tangibile dell'azione repressiva che lo Stato conduceva contro la criminalità organizzata, dall'altro sottolineava, altrettanto concretamente, l'incapacità dello stesso di passare ad una fase costruttiva e di progettazione di azioni positive in favore delle comunità locali.

In tal senso la legge 109/96 costituisce lo strumento più avanzato di contrasto alla criminalità organizzata nel campo culturale, sociale ed economico, prevedendo la restituzione alla collettività di grandi

patrimoni accumulati illecitamente e colpendo le mafie in uno degli ambiti più importanti: la creazione del consenso sociale.

Nel corso degli anni sono stati fatti dei tentativi di modifica al vincolo della destinazione a fini sociali, proponendo a più riprese la vendita dei beni. Le motivazioni si riconducono per lo più all'esigenza di fare cassa o a un millantato pragmatismo che però non prende in considerazione il valore e la conquista che rappresenta il riutilizzo sociale dei beni.

L'intera legge è e continua ad essere un percorso in divenire di convivenza civile, forse uno dei migliori esempi di partecipazione diretta alla vita democratica del Paese; non solo perché nasce da un'iniziativa popolare, ma perché cresce e si sviluppa di giorno in giorno attraverso la gestione dei beni da parte di Cooperative e Associazioni.

In conclusione, i beni confiscati alla Mala del Brenta rappresentano un modello efficace di riutilizzo sociale, dove l'amministrazione territoriale è presente ed è pronta a rispondere alle esigenze e alle recenti sfide sociali.



## Conclusioni

Per esaustività, ritengo utile a conclusione dell'elaborato, in relazione all'espansione del fenomeno, operare dapprima un approfondimento dei più recenti interventi del regolamento della confisca europea, con particolare attenzione a come l'esperienza italiana di riutilizzo sociale venga preso ad esempio da altri Stati.

Infine, mi propongo di fare alcune considerazioni in merito alla "Riforma Cartabia" in tema di confisca.

Importante è tenere in considerazione la normativa europea sulla misura della confisca, necessaria ed imprescindibile al fine di garantire ed imprimere l'efficacia alla lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità del profitto.

A livello europeo il tema della confisca è stato ben analizzato ma il tema del riutilizzo sociale è stato messo da parte, tuttavia c'è una attenzione crescente delle istituzioni a questo tema, mostrata attraverso varie direttive, programmi e comunicazioni relative alle esperienze messe in atto.

I provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni, emanati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti sospettati, indagati o imputati per reati afferenti alla sfera dell'organizzazione mafiosa, si sono storicamente scontrati con un ostacolo spesso insormontabile: la diversità di applicazione delle misure penali tra gli Stati membri dell'Unione Europea,

che rendeva ineseguibili tali misure all'esterno per mancanza di riconoscimento o impossibilità di esecuzione.

Spesso è avvenuto che un provvedimento emanato dall'autorità italiana non venisse eseguito poiché nello Stato di destinazione, in cui erano presenti i beni da sottoporre alla misura, tale provvedimento non era suscettibile di esecuzione per via della diversa legislazione, spesso meno rigorosa di quella italiana o inconciliabile con questa.

Con Regolamento (UE) 2018/1805 gli Stati membri sono vincolati a riconoscere i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio.

La nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell'Unione, idoneo a contemplare «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/42/UE».

Il regolamento riguarda anche la confisca senza condanna (c.d. “di prevenzione”) disciplinata dal d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), che invece non era contemplata dalla Direttiva 2014/42.

Lo spirito della circolare è quello di richiamare l'attenzione sulle potenzialità degli strumenti di cooperazione tra gli Stati in materia di sequestro e confisca per far fronte alla «esigenza di contrastare con misure

più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici”»<sup>146</sup>

Lo scopo ultimo della direttiva è quello di perseguire “l’adozione di norme minime” per ravvicinare i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un’efficace cooperazione transfrontaliera.

La direttiva auspica che gli Stati si orientino per un utilizzo dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale, impone agli Stati Membri di valutare l’opportunità di introdurre misure per permettere il riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità, se non già previste nel proprio ordinamento.

Si tratta di un’indicazione rivolta ad ogni Stato di valutare autonomamente se introdurre o meno il riuso sociale, esplicitando quali siano i vantaggi e gli svantaggi che sono stati considerati per giungere alla decisione.

Pur considerata la relativa timidezza dell’approccio adottato dalla Direttiva, va sottolineato tuttavia che è la prima volta che nella legislazione comunitaria viene espressamente richiamato il riuso sociale dei beni confiscati, in quanto nelle decisioni quadro adottate in precedenza dal

---

<sup>146</sup> A.M..M.MAUGERI, *Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”*

Consiglio sul tema della destinazione dei beni confiscati, tale opportunità era rimasta sostanzialmente in ombra.

Ad oggi il modello italiano sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie si diffonde in Europa, sono 7 Stati membri dell'Unione europea (Belgio, Bulgaria, Spagna, Romania, Francia, Paesi Bassi e - naturalmente - Italia) che hanno avviato esperienze di riuso sociale dei beni confiscati alle mafie.

In totale, sono 13 esperienze di riuso pubblico e sociale in tutta l'Unione Europea, escludendo quelle italiane: tre in Spagna, due in Romania, due in Bulgaria, quattro in Belgio, una in Francia e Olanda.

Tra le diverse pratiche di riuso incluse nella mappatura, la caratteristica comune è la finalità di inclusione, promozione cooperativa ed economia sociale, impegno giovanile, servizi alle persone, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientali.

Nel nostro ordinamento seppure il riutilizzo sociale dei beni, comparandolo agli altri ordinamenti, venga in parte rispettato, ritengo sia da incrementare maggiormente, ad esempio utilizzando i fondi che l'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza che vengono destinati a tale scopo, in quanto sono presenti beni confiscati che al momento attuale si trovano in stato di abbandono e degrado.

Ma se il modello italiano della confisca e del riutilizzo dei beni alla mafia rappresenta una storia di successo e fonte di ispirazione per gli altri paesi ritengo che altrettanto non possa dirsi per quanto riguarda La l. n. 134/2021

(cd. Riforma Cartabia) , in particolari per le previsioni fatte in materia di confisca.

La l. n. 134/2021 (cd. Riforma Cartabia) all'art. 1 prevede numerose deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Le deleghe riguardano, seppur in modo limitato, le materie dei beni sequestrati e delle confische.

Lo schema di decreto delegato prevede le norme attuative sul patteggiamento della confisca facoltativa, sull'esecuzione della vendita per equivalente, sulla vendita dei beni confiscati, sull'amministrazione dei beni sequestrati e sulla regolamentazione dei rapporti tra improcedibilità e confisca disposta con la sentenza di primo grado.

Una riforma che guardando l'attuale sistema del funzionamento delle confische forse non se ne avvertiva il bisogno, basti pensare alla confisca disposta nel caso nei confronti dell'ex consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Vicenza, dove i giudici hanno disposto la confisca diretta del denaro utilizzato per commettere i reati fino alla concorrenza di 963 milioni, nonché "la confisca per equivalente di beni personali dell'imputato o di altri beni di cui lo stesso abbia la disponibilità anche per interposta persona", processo durato ben 4 anni, che laddove fosse stata in vigore quanto disposto dall'art. 33 della "Riforma Cartabia" ciò non sarebbe stato possibile.

La sopracitata riforma presenta alcune criticità col rischio di prevedere che dall'improcedibilità discenda la revoca della confisca di primo grado disposta nel processo penale, con l'unica possibilità di proporre sequestro e confisca di prevenzione.

Comporta che in molti casi la confisca sarà revocata pur in presenza di beni provento, diretto o indiretto, del reato anche di delitti di criminalità organizzata, tributari, in materia di corruzione, ma anche di criminalità da profitto comune.

Lo schema di decreto delegato per l'applicazione della riforma penale, presenta una grave spinosità all'articolo 33, consentendo, in sostanza, il venir meno della gran parte delle confische penali per le quali, dopo una sentenza di condanna di primo grado, interviene la dichiarazione di improcedibilità.

Secondo l'analisi di Francesco Menditto, tra i magistrati più esperti in tema di confische nel nostro Paese e membro del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nelle norme del decreto Cartabia che regolamentano i rapporti tra improcedibilità e confisca disposta con la sentenza di primo grado sarebbero presenti "alcune criticità col rischio, qualora sia dichiarata l'improcedibilità, di un arretramento del principio per cui la criminalità da profitto si contrasta con la sottrazione delle ricchezze illecitamente accumulate".

La dichiarazione di improcedibilità del giudice di secondo grado, infatti, produrrebbe l'annullamento delle confische.

Essendo attualmente in confisca definitiva 1/3 di beni per "confisca allargata o estesa" (i rimanenti lo sono invece per prevenzione), c'è dunque il rischio che buona parte delle confische effettuate fino ad ora possa andare in fumo.

Condividendo le criticità le perplessità espresse dal magistrato Mendito "Si rischia un colpo di spugna nei confronti della confisca penale dei beni confiscati".

Ritengo sia auspicabile un emendamento della sopracitata riforma, questa norma in materia di confisca rappresenterebbe infatti un'alterazione, che porterebbe ad anomalie applicative che potrebbero andare di segno contrario con l'esigenza prefigurata dalla misura ablatoria rappresentata dallo scopo di contrasto alla cd. criminalità di profitto.



## Bibliografia

- A. ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *D. disc. pen.*, III, 1989.
- A. ALESSANDRINI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, Milano, 2006.
- A. BARAZZETTA, *La confisca allargata*, in T. EPIDENDIO-G. VARRASO, *Codice delle confische*, Giuffrè, Milano, 2018.
- A. BALSAMO, *Il “Codice antimafia” e la proposta di direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 luglio 2012;
- A. BALSAMO, *La istituzione dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, in *Cass. pen.*, fasc. 6, 2010.
- A. BALSAMO, C. MALTESE, *Il “codice Antimafia”*, Giuffrè, Milano 2011.
- A. BALSAMO, V. CONTRAFATTO, G. NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010.
- A. BALSAMO, *La istituzione dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, in *Cass. Pen.*, 2010.
- A. BARGI, *“La giustizia patrimoniale penale*, Utet Giuridica, Milano, 2011.
- A. MANNA, *La confisca nel Codice antimafia*, Archivio Penale contenuto in: Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2021, (estratto) [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)

A.M. MAUGERI, *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte*, Molfetta, Roma, 2009.

A. M.MAUGERI, *La riforma delle sanzioni patrimoniali verso un'actio in rem?*, in *Mazza-Viganò (a cura di), Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Giappichelli, Torino, 2008.

A.M. MAUGERI, *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Giuffrè, Milano, 2008.

A.M.MAUGERI, *La riforma della confisca*,2018(estratto) [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)

A.M. MAUGERI, *La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?* , *Diritto penale contemporaneo rivista trimestrale*,2013(esstratto) [criminaljusticenetwork.eu](http://criminaljusticenetwork.eu)

A.ZOTTAREL, N.DALLA CHIESA, *La storia di Felice Maniero e del Veneto che si credeva innocente*, Melampo, Milano,2018.

A. GIANGRANDE, *Tutte le mafie in Italia* ,StreetLib,Milano, 2020.

C. MACRÌ , V. MACRÌ , *La legge antimafia. Commento per articolo della L. 646/1982 integrata dalle Ll. 726 e 936/1982* ,Jovene, Napoli, 1987.

D. AMELIO, in *Riv. pen.*, 2002, pp. 472 ss (estratto) [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)

D.GUIDI , *Presunzioni e automatismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240 bis c.p.*, 2019 (estratto) da [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it)

E. CICONTE, *La legge Rognoni-La Torre tra storia e attualità*, Rubettino, 2022.

MEZZETI, L. LUPARIA, “*La legislazione antimafia*”, Zanichelli, Bologna, 2020 ,

F. RAMACCI, G. SPANGHER, *Il sistema della sicurezza pubblica*, Giuffrè, Milano , 2010

F. LA TORRE, D.MORACE, E. VELTRI, *L’oro della mafie il grande affare delle confische*, PeperFirst, Roma, 2020.

F. MENDITTO “*Gli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso. Normativa, prassi e criticità del sequestro e della confisca penale e di prevenzione. Amministrazione, destinazione e utilizzazione dei beni confiscati, con particolare riferimento all’istituzione dell’Agenzia Nazionale per i beni confiscati e alla legge delega per l’emanazione del Testo Unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*”, Milano, 2012 (estratto)  
[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

F. MENDITTO, *Commento organico, articolo per articolo, al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159*, Edizioni Simone, 2011.

F.VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano*, in PALIERO-VIGANÒ-BASILE-GATTA (a cura di), *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione – Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, Giuffrè, 2018.

G. FIANDACA, *Osservazioni a decreto Sez. I, 11 novembre 1985*, Nicoletti, in Foro. it., 1986.

G. FIANDACA, *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, VIII, Torino 1994.

F. M. CORTESI, “*Modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione*”, in *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009: L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38*, Milano, 2009.

G. D'AIUTO, LEVITA L., *I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012.

G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2015

L. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale «Moderno»*, Cedam, Padova, 1997.

M. CORTESI, *Misure di prevenzione personali. Al vaglio delle Sezioni unite il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, 2018* (estratto) [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it))

M.F. CORTESI, *Il nuovo assetto delle misure di prevenzione personali, 2017* (estratto) [ww.ilpenalista.it](http://ww.ilpenalista.it)

M. IASELLI, *Introdotta la confisca come pena accessoria, 2013* (estratto) [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

M. ROMANO, G. GRASSO T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale, III Vol*, Milano, 2011.

M. MONTAGNA., *Procedimento applicativo delle misure ablativo di prevenzione e garanzie del giusto processo*, in *La giustizia patrimoniale penale* a cura di A.

BARGI, A. CISTERNA., all'interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta da A. GAITO, B. ROMANO, M. RONCO, G. SPANGHER, Utet, Milano, 2011.

N. PEDRETTI, "La loggia P2 e il mondo finanziario italiano. Alcune evidenze empiriche basate sulla social network analysis.", *Moneta e Credito*, Roma, 2019.

P. BALDUCCI, *La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2011.

P. COMUCCI, *Il sequestro e la confisca nella legge antimafia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985.

P. PALLADINO, *Brevi osservazioni sul delitto di possesso ingiustificato di valori*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993.

P. V. MOLINARI, U. Papadia, *Le misure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive*, Milano, 2002.

R. BERTONI, *La legge antimafia al crocevia di una necessaria revisione*, in *Leg. pen.*, 1986.

R. MAGI, *Il sequestro e la confisca di prevenzione*, in *Codice delle confische*, Giuffrè, Milano, 2018.

S. ASTARITA, *Presupposti e tipologia delle misure applicabili*, in *Furfaro S. (a cura di), Misure di prevenzione*, Torino, 2013.

S. FURFARO, *Misure di prevenzione*, Utet Giuridica, Torino, 2013.

S. FINOCCHIARO, *La confisca “civile” dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, Milano, Criminal Justice Network, 2018.

S. FINOCCHIARO La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, *Rivista diritto penale contemporaneo*, fasc. 2/2018.

S. FINOCCHIARO, *La corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione? Nota a corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 33., 2018* (estratto) [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

S. FINOCCHIARO, *La confisca e il sequestro di prevenzione*, 2019,(estratto) [www.dirittopenale.it](http://www.dirittopenale.it)

T. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Giuffrè, Padova, 2011.

T. TRINCHERA *Confiscare senza Punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Giappichelli, Torino, 2020.

V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano Volume III*, 1986.

V. MAIELLO, *La prevenzione ragionevole. Le misure di prevenzione personali tra legalità e proporzionalità*, Dike giuridica, Roma, 2022.

## Sitografia

Rapporto Clusit 2021 della Polizia Postale (estratto da [www.clusit.it](http://www.clusit.it)) (Ultima consultazione 2 settembre 2022)

Articolo della Polizia Postale e delle Comunicazioni, *Polo Anticrimine della Polizia di Stato „Fontana-almabahía” operazione internazionale per il contrasto alla criminalità ed al cyber-riciclaggio* 20.09.2021 (estratto da [www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it)) (Ultima consultazione, 2 settembre 2022)

*Sintesi della normativa sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali* (estratto da [www.avvisopubblico.it](http://www.avvisopubblico.it)) (Ultima consultazione 4 settembre 2022)

*Cybersicurezza: la risposta dell'UE alle minacce informatiche* L'UE si sta adoperando su più fronti per promuovere la ciberresilienza, combattere la criminalità informatica e rafforzare la diplomazia informatica e la ciberdifesa. 2 settembre 2022 (estratto da [www.consilium.europa.eu/it](http://www.consilium.europa.eu/it)) (Ultima consultazione 10 settembre 2022)

I dati relativi ai beni mobili confiscati sono disponibili presso il sito internet <https://openregio.anbsc.it/statistiche.it> (Ultima consultazione 5 settembre 2022)

Indagine svolta dal' Anbsc del 2019 consultabile sul sito governativo [www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it) (Ultima consultazione 10 settembre 2022=

*Le informazioni inerenti alle aziende confiscate sono presenti al portale,* <https://aziendeconfiscate.camcom.gov.i> (Ultima consultazione 16 settembre 2022)

*Criticità e proposte: relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati approvata dalla commissione nella seduta del 5 agosto 2021 (Relatore: on. PRETTO) Doc. XXIII n. 15 consultabile sul sito , <https://www.senato.it> (Ultima consultazione 10 settembre 2022)*

*Dati emersi dalla Conferenza di servizi Veneto 2021 (estratto da <https://benisequestraticonfiscati.it/conferenze-di-servizi-2021/veneto>) (Ultima consultazione 10 settembre 2022)*

## **Giurisprudenza**

Cassazione penale, sez. I, 11 novembre 1985, n. 2773

Corte costituzionale n. 48 del 1994.

Corte costituzionale ord. 17 novembre 2004, n. 368

Corte Costituzionale, n. 335, del 1996

Cassazione penale Sezioni Unite., 22/01/1983, n.1

Cassazione Sezioni Unite /2008, n.26654

Cassazione penale sez. VI, 14 settembre 2017, n.1754

Cassazione penale sez. I, 03 luglio 1996, n.9149

Cassazione penale sez. II, 05 ottobre 2016, n.53650

Cassazione penale sez. Unite., 30 gennaio 2014, n.10561

Cassazione penale sez. II, 03 dicembre 2003, n.838

Cassazione penale, sez. VI , 09 gennaio 2013 , n. 3711

Cassazione penale Sezioni Unite., 27 marzo 2008, n.26654

Cassazione penale, sez. III, 25 febbraio 2021, n. 7434

Cassazione penale sez. II, 29 aprile 2014, n.21228

Cassazioni Sezioni Unite, 26 giugno 2015, n. 31617

Cassazione penale, Sez. III, 25 febbraio 2021, n. 7434

Cassazione penale sez. III, 22 maggio 2019, n.41135

Cassazione penale sez. VI, 19 febbraio 2020, n.16103

Cassazione penale, sez. III, 19 luglio 2011, n. 30388

Cassazione penale sez. III, 14 maggio 2013, n.40992

Cassazione penale sez. II, 10 gennaio 2013, n.17584II

Cassazioni Sezioni Unite ,27 gennaio 2005, n. 11902

Corte Costituzionale, ord. n.97\2009

Cassazione penale Sezioni Unite, 25 giugno 2009, n. 3869

Corte Costituzionale, 21 febbraio 2018, n. 33

Cassazione penale. VI ,. 6 marzo 2000, n. 25096

Cassazione penale, Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880

Cassazione penale, Sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 3941

Cassazione penale, Sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 9747

Cassazione penale, Sez. I, 11 marzo 2016, n. 27147

Cassazione penale Sez. II, sent. 13 marzo 2018, n. 14165

Cassazione penale., Sez. V, 28 novembre 1996, n.10622

Cassazione penale I, 6 febbraio 2018, n. 25175

Trib. Milano, sez. II, 21 giugno 2018, n. 7624

Cassazione Sezioni Unite, 30 novembre 2017,n.111

*Ringrazio il Professor Angelo Zambusi per avermi permesso la  
realizzazione di quest'elaborato, e che con attenzione e professionalità  
ha supportato il mio lavoro.*